

AIMAG S.P.A

**IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE,
GESTIONE E CONTROLLO
AI SENSI DEL
D.LGS. 8 GIUGNO 2001**

**Revisione approvata
nella seduta di Consiglio di Amministrazione del 02.12.2021**

Indice

PARTE GENERALE

La responsabilità amministrativa degli Enti	5
I presupposti per l'applicazione delle sanzioni	5
Le sanzioni	6
I reati presupposto	7
Adozione del Modello di organizzazione, gestione e controllo	8
Organismo di Vigilanza	11
Impegno Etico	14
Le responsabilità nell'ambito dei Gruppi societari	14
La mission di Aimag	15
Il modello di governance ed il sistema organizzativo di Aimag	16
La governance	16
L'assetto organizzativo	17
Definizione dell'organigramma aziendale e dei compiti	18
Il sistema di deleghe e procure	18
Procedure manuali ed informatiche	19
Il controllo di gestione ed i flussi finanziari	19
Rapporti con enti di controllo, di regolazione, pubbliche amministrazioni	20
Il modello di organizzazione, gestione e controllo	20
Disposizioni generali	20
Mappatura delle attività a rischio di commissione reati	21
Previsione di specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai reati da prevenire	25
Individuazione di modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di reati	26
L'Organismo di Vigilanza	26
Il Regolamento dell'Organismo di vigilanza	29
I compiti ed i poteri dell'Organismo di Vigilanza	33

I flussi informativi che interessano l'Organismo di Vigilanza - “Whistleblowing”	34
Il sistema disciplinare	35
Comunicazione e formazione sul Modello e sui protocolli connessi	38
L'aggiornamento del Modello	39
L’Impegno etico di AIMAG	40

PARTE SPECIALE

Premessa	42
I reati contro la Pubblica Amministrazione	43
I reati societari	63
Delitti di criminalità organizzata - Reati con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico - Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita	80
I reati informatici	91
I reati in materia di salute e sicurezza dei lavoratori	100
I reati ambientali	107
I reati tributari e contrabbando	130
Altre fattispecie di reato	136

PARTE GENERALE

La responsabilità amministrativa degli Enti

Il decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231 (d'ora innanzi anche "**Decreto**"), recante *"Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'art. 11 della L. n.300/2000"*, è stato emanato in attuazione degli obblighi comunitari ed ha abbandonato il tradizionale principio *societas delinquere non potest* per accogliere, nel nostro ordinamento, uno specifico sistema punitivo nei confronti degli enti, conseguente alla responsabilità da reato delle persone fisiche.

Ad onta del *nomen iuris*, la nuova responsabilità, nominalmente amministrativa, dissimula la sua natura sostanzialmente penale.

I presupposti per l'applicazione delle sanzioni

Il sistema di responsabilità introdotto dal Decreto prevede presupposti oggettivi e soggettivi di applicazione delle sanzioni.

In primo luogo, la responsabilità degli enti è condizionata dal fatto che il reato presupposto sia stato commesso a "vantaggio" o "nell'interesse" dell'ente da parte di una persona fisica in posizione "apicale" nell'amministrazione dell'ente stesso ovvero da soggetti in posizione "subordinata". Al contrario l'ente non risponde se tali persone hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

L'indicazione disgiuntiva implica la responsabilità dell'ente qualora il reato sia stato commesso nel suo interesse, anche se l'ente non ne ha tratto vantaggio.

Con riferimento all'imputazione soggettiva, va evidenziata la netta distinzione della responsabilità penale della persona fisica da quella dell'ente, con la conseguenza che quest'ultimo risponde comunque autonomamente del reato commesso dalla persona fisica.

Il Decreto prevede due forme di responsabilità, quella dei soggetti in posizione apicale e quella dei soggetti sottoposti all'altrui direzione. Si tratta, nel primo caso, di una responsabilità conseguente alle scelte di politica aziendale e, nel secondo caso, di una colpa nell'organizzazione dell'impresa. La distinzione ha un decisivo rilievo nella ripartizione dell'onere probatorio.

Per quel che riguarda le modalità mediante le quali l'ente risponde del fatto criminoso realizzato da una funzione apicale, il criterio utilizzato dal legislatore si fonda su una sua presunzione di colpevolezza; ciò significa che dovrà essere la società a dimostrare la propria estraneità rispetto al reato posto in essere da una sua funzione apicale. In tal caso, se l'ente ha adottato ed efficacemente attuato prima della commissione del reato un modello di prevenzione idoneo ed ha affidato il compito di vigilare sul suo funzionamento e la sua osservanza, nonché di curare il suo aggiornamento, ad un Organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, potrà dimostrare di avere fatto tutto quanto possibile per evitare il fatto illecito realizzato in seguito ad un'elusione fraudolenta del modello da parte del soggetto in posizione apicale.

Discorso diverso nel caso in cui a commettere il reato siano state persone sottoposte all'altrui direzione o vigilanza (art. 7). In questo caso non vi è una presunzione di responsabilità dell'ente, ma, invece, sarà l'autorità giudiziaria a dover provare, in presenza di un modello di prevenzione del rischio commissione reati, l'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza. Infatti, stabilisce il secondo comma dell'art. 7 che tale inosservanza è esclusa se *“l'ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della stessa specie di quello verificatosi”*.

Le sanzioni

Le sanzioni previste dall'art. 9 del Decreto possono essere suddivise in quattro tipi:

- pecuniarie;
- interdittive (interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione/revoca di una licenza o di una concessione o di una autorizzazione funzionale alla commissione dell'illecito; divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione; esclusione da agevolazioni, contributi, finanziamenti e sussidi ed eventuale revoca di quelli concessi; divieto di pubblicizzare beni e servizi);
- confisca;
- pubblicazione della sentenza.

Con specifico riferimento alle sanzioni pecuniarie, gli artt. 10 e ss. del Decreto prevedono un particolare meccanismo di irrogazione. Il giudice penale può infatti graduare la sanzione secondo un certo numero di quote, da un minimo di 100 ad un

massimo di 1.000, stabilendo il valore pecuniario della singola quota: da euro 258,23 ad euro 1.549,37. La graduazione deve essere svolta secondo la valutazione degli elementi indicati nell'art. 11 del Decreto: gravità del fatto, grado di responsabilità dell'ente, attività preventiva e successiva dell'ente per eliminare o attenuare le conseguenze del reato e per prevenire la realizzazione di ulteriori fattispecie incriminatrici.

La commisurazione della sanzione pecuniaria da applicare dovrà necessariamente essere adeguata alle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente, ai sensi del comma 2 dell'art. 11 del Decreto.

I reati presupposto

L'elenco dei “reati presupposto” era originariamente limitato dagli artt. 24 e 25 del Decreto ai reati di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico, malversazione a danno dello Stato, truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, concussione, corruzione, frode informatica.

Successivamente sono stati introdotti per quanto d'interesse:

- l'art. 24 bis, in materia di delitti informatici e trattamento illecito di dati;
- l'art. 24 ter, delitti di criminalità organizzata;
- l'art. 25 bis, per i reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo;
- l'art. 25 ter, per reati societari. La legge 69/2015 è intervenuta modificando l'articolo, introducendo il reato di falso in bilancio
- l'art. 25 quater, per i reati commessi con finalità di terrorismo o eversione dell'ordine democratico, previsti dal Codice Penale o da leggi speciali e per i diversi delitti che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall'art. 2 della Convenzione di New York, compresi i reati di associazione per delinquere, di natura semplice o mafiosa, il riciclaggio il traffico di migranti e l'intralcio alla giustizia;
- l'art. 25 quinquies, per i reati contro la personalità individuale (riduzione in schiavitù, induzione di minori alla prostituzione, pornografia minorile, detenzione di materiale pornografico, pornografia virtuale, iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile, tratta di schiavi, alienazione ed acquisto di schiavi, infibulazione, adescamento di minorenni);

- l'art. 25 sexies, per i reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato;
- l'art. 25 septies, per le ipotesi di omicidio colposo, lesioni colpose gravi o gravissime commessi con la violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro;
- l'art. 25 octies, per i reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di beni o denaro di provenienza illecita, anche in mancanza del requisito della transnazionalità;
- l'art. 25 bis 1 e 25 nonies, reati contro l'industria ed il commercio, in tema di proprietà industriale e diritti d'autore;
- l'art. 25 decies, per l'induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria;
- l'art. 25 undecies in materia di reati ambientali;
- l'art. 25 duodecies, per l'impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare;
- l'art. 25 quinquesdecies, per i reati in materia tributaria;
- l'art. 25 sexiesdecies, per i reati in materia di contrabbando;
- l'art. 26 per i delitti tentati.

Adozione del Modello di organizzazione, gestione e controllo.

Il cuore della disciplina del Decreto è costituito dall'adozione del *Modello di organizzazione, gestione e controllo* diretto a prevenire, non a evitare, la commissione di reati. L'adozione del "Modello" non è obbligatoria, rappresentando invece una libera scelta per l'ente.

Tuttavia, la giurisprudenza è giunta a stabilire come la mancata adozione di un adeguato modello di prevenzione del rischio commissione reati determini una responsabilità civile degli amministratori nei confronti della società ex articolo 2392 c.c. qualora siano commessi reati che l'adozione del modello avrebbe potuto impedire.

I modelli costituiscono un insieme di regole comportamentali calibrate sul rischio-reato che caratterizza la singola società o le funzioni di cui si compone e che deve prevedere le misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge, individuando ed eliminando tempestivamente le situazioni di rischio.

Il modello organizzativo deve scaturire da una visione realistica ed economica dei fenomeni aziendali e non esclusivamente giuridico-formale; il modello deve

necessariamente tenere conto della storia della società alla quale si riferisce in quanto l'analisi della stessa è indispensabile per l'individuazione dei c.d. fattori di rischio e deve necessariamente tener conto della specificità dell'ente.

La revisione e l'aggiornamento dei modelli organizzativi devono essere svolti secondo le segnalazioni dell'Organismo di vigilanza, in dipendenza o relazione delle variazioni organizzative e delle novità normative, ad esempio per l'introduzione di nuovi reati presupposto, o di ogni altro evento, interno o esterno, rilevante nell'attività dell'ente stesso.

I modelli possono essere adottati sulla base delle c.d. Linee Guida redatte dalle Associazioni rappresentative di categoria, nello specifico si fa riferimento alle Linee Guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo redatte da Confindustria ed, in particolare, all'ultimo aggiornamento di giugno 2021. In tale versione è stata evidenziata la necessità per gli Enti di adottare un approccio integrato in termini di gestione dei rischi. Una compliance integrata potrebbe infatti permettere a) una razionalizzazione delle attività, b) un miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza delle attività di compliance e c) una semplificazione nella condivisione delle informazioni anche attraverso lo svolgimento di risk assessment congiunti.

Le indicazioni di Confindustria dovranno in ogni caso coniugarsi con la specifica realtà economica aziendale affinché i modelli risultino calati nella effettiva realtà operativa ed organizzativa degli enti. Le misure adottate dall'Ente ai fini della prevenzione saranno tanto più efficaci quanto maggiore sarà la procedimentalizzazione delle attività, la divisione delle responsabilità e delle funzioni (tale da rendere insufficiente il comportamento fraudolento di un solo soggetto e necessario il concorso di più persone), e più penetrante ed attenta l'attività di verifica.

Il Modello deve rispondere alle seguenti esigenze per essere efficacemente attuato:

a. Analisi dei reati e mappatura delle attività nel cui ambito possono essere commessi i reati. Il modello deve rappresentare l'esito di un'efficace analisi del rischio e di una corretta individuazione delle vulnerabilità oggettive dell'ente in rapporto alla sua organizzazione ed alla sua attività.

b. Previsione di specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire.

La gestione dei numerosi obblighi di compliance nelle realtà aziendali più complesse potrebbe essere ottimizzata attraverso l'adozione di un sistema integrato di compliance. Pertanto, nell'ottica di tale visione integrata dovranno essere predisposti ed adottati i singoli protocolli e procedure.

Generalmente vengono ritenute componenti o protocolli di un sistema di controllo preventivo i seguenti elementi:

- impegno etico con riferimento ai reati considerati;
- sistema organizzato, sufficientemente formalizzato e chiaro, per quanto attiene l'attribuzione di responsabilità, le linee di dipendenza gerarchica e la descrizione dei compiti;
- poteri autorizzativi e di firma, assegnati in coerenza con le responsabilità organizzative e gestionali definite, prevedendo, ove possibile, una puntuale indicazione delle soglie di approvazione delle spese;
- procedure manuali ed informatiche tali da regolamentare lo svolgimento delle attività prevedendo gli opportuni punti di controllo. Una particolare efficacia preventiva riveste lo strumento di controllo rappresentato dalla separazione di compiti fra coloro che svolgono fasi (attività) cruciali di un processo a rischio;
- sistema di controllo di gestione in grado di fornire tempestiva segnalazione dell'esistenza e dell'insorgere di situazioni di criticità generale e/o particolare;
- comunicazione al personale e sua informazione.

c. Individuazione di modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di reati.

In tale ottica, particolare attenzione deve essere prestata in relazione ai profili collegati alla gestione delle risorse finanziarie, alla creazione di fondi neri, alla gestione di tutte le fasi riconducibili alla partecipazione a gare d'appalto ed all'esecuzione dei contratti.

d. Individuazione delle modalità di controllo ai fini della compliance fiscale

Nell'ottica dell'approccio integrato evidenziato nell'aggiornamento di giugno 2021 delle Linee Guida di Confindustria, la gestione dei rischi derivanti dalle attività di carattere fiscale - a seguito dell'introduzione nel Decreto dell'art. 25-quinquiesdecies che estende il catalogo dei reati-presupposto includendo anche i reati tributari - dovrà coniugarsi con il sistema di gestione dei rischi finanziari già implementato dagli enti. Tale approccio dovrebbe garantire di integrare il sistema di controllo interno e minimizzare l'impatto derivante dall'adeguamento ai reati fiscali, consentendo la realizzazione di sinergie tra i diversi sistemi di controllo.

e. Previsione di obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza.

Ciò comporta la necessità di predisporre sia canali informativi che vengano utilizzati con cadenza periodica da parte dei soggetti designati, sia sistemi di canalizzazione di eventuali esposti relativi alla presunta violazione del modello. In quest'ultimo caso dovranno essere aperte delle linee dirette di comunicazione tra l'Organo di vigilanza e tutti i dipendenti (es.: email dedicata con accesso esclusivo da parte dei membri dell'OdV).

f. Previsione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

L' impegno etico e il modello di organizzazione, ovvero le parti contenenti la materia disciplinare, dovranno essere portati a conoscenza di tutti i dipendenti.

Al fine di disporre di un idoneo modello è necessario però stabilire una profonda interrelazione tra il sistema disciplinare e quello informativo-formativo. Non è sufficiente che le norme disciplinari relative alle sanzioni siano portate a conoscenza dei lavoratori in luogo accessibile a tutti, ma il soggetto interno all'ente deve essere in grado di ben comprendere quali siano le “direttive 231” alle quali si deve attenere per non incorrere in un provvedimento di natura disciplinare.

In tema di formazione del personale, il Tribunale di Milano ha disposto che il Modello deve differenziare tra formazione rivolta ai dipendenti nella loro generalità, ai dipendenti che operino in specifiche aree di rischio, all'Organismo di Vigilanza ed ai preposti al controllo interno.

Il sistema sanzionatorio deve essere caratterizzato dall'idoneità a garantire coerenza ai vincoli ed alle regole propri del modello di prevenzione. Ogni sanzione interna deve peraltro essere resa omogenea al contesto giuridico (Statuto dei lavoratori, contrattazione collettiva aziendale), sia in termini di irrogabilità e sia in relazione alla forma di esercizio di tale potere.

In particolare, le sanzioni disciplinari a carico dei dipendenti (richiamo verbale, ammonizione scritta, multa, sospensione dal lavoro e dalla retribuzione, licenziamento) devono essere irrogate nel rispetto delle procedure previste dalle norme in materia (obbligo di contestazione scritta e motivata) e in specie dalla legge 300/1970.

Il Tribunale di Milano ha ritenuto carenti i modelli per non essere stata *“espressamente prevista la comminazione di sanzioni disciplinari nei confronti degli amministratori, direttori generali che per negligenza ovvero imperizia non abbiano saputo individuare e conseguentemente eliminare violazioni del modello e, nei casi più gravi, perpetrazione dei reati”*.

Organismo di Vigilanza.

L'art. 6 comma 1 lett. b) del Decreto affida il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli, nonché sul loro aggiornamento ad un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo.

Si deve trattare di un organo indipendente, anche dal punto di vista organizzativo, nei confronti dei soggetti da vigilare, che deve essere nominato dall'Organo Amministrativo e deve essere caratterizzato da spiccata professionalità nelle materie oggetto di vigilanza nonché da imparzialità di giudizio e continuità di operato.

A tale organismo sono attribuiti:

- un potere/ dovere di vigilanza e di controllo effettivo e continuato, sostenuto da ampi poteri d'ispezione, anche nei confronti degli amministratori, pertanto, deve avere libero accesso ad ogni documento, dato, carteggio aziendale cartaceo e/o informatico;
- un potere di proporre l'attivazione delle procedure sanzionatorie previste dal sistema disciplinare;
- il potere di segnalare la necessità di aggiornamento del modello.

La responsabilità delle modifiche del modello organizzativo nonché quella relativa alla prima strutturazione dello stesso non rientrano nella sfera di competenza dell'Organo di Vigilanza (d'ora in avanti anche **“OdV”** o **“Organismo”**), ma in quella degli organi esecutivi dotati di un potere decisionale sufficiente all'approvazione delle misure necessarie.

Si ritiene preferibile che l'OdV si configuri come un organismo misto, con componenti esterni ed interni, che risponda ai seguenti requisiti:

- non può coincidere con funzioni aziendali che svolgono attività operative nei processi a rischio reato; per quanto riguarda i membri del Consiglio di Amministrazione l'eventualità deve ritenersi circoscritta a coloro privi di deleghe operative;

- deve essere composto da soggetti in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità, quest'ultima in relazione all'attività da svolgere. I due requisiti in rassegna vengono richiesti al fine di garantire le capacità di azione in un contesto che richiede approfondite capacità di valutazione e gestione dei rischi, conoscenze di analisi delle procedure, di organizzazione aziendale, di finanza, di revisione e di gestione, di diritto civile e penale e di pratica professionale. Al fine di adempiere alle proprie funzioni, di carattere multidisciplinare, l'OdV potrà avvalersi della collaborazione di particolari professionalità da reperirsi anche all'esterno della società, che potranno fornire all'uopo supporto tecnico e specialistico;
- deve essere indipendente e autonomo: occorrerà procedere ad una sua collocazione in posizione gerarchica la più elevata possibile così da consentire un riporto diretto verso il Consiglio di Amministrazione. L'assenza di condizioni di soggezione nei confronti degli “apici” operativi della società, da una parte, ed il mancato svolgimento di funzioni operative, dall'altra, rappresentano, in buona sostanza, due elementi essenziali e concorrenti per lo svolgimento di un controllo penetrante sull'efficace attuazione del Modello.

Nel caso di un Gruppo societario, appare opportuno che componenti dell'OdV della capogruppo non ricoprano cariche, ad esempio come consiglieri d'Amministrazione, nelle controllate.

E' essenziale che l'OdV disponga di flussi informativi aggiornati, al fine di poter essere messo nelle condizioni di poter svolgere efficacemente le proprie funzioni. A suo favore devono essere previsti specifici obblighi di informazione da parte dei soggetti apicali e dipendenti. La violazione degli obblighi di informazione nei confronti dell'OdV deve essere specificatamente sanzionata.

Tale flusso informativo deve riguardare eventuali anomalie e infrazioni riscontrate, i risultati dell'attività di controllo di linea poste in essere dalle varie funzioni dell'ente. L'oggetto dei flussi di comunicazione indirizzati dall'OdV al personale interno ed ai collaboratori esterni, invece, deve riguardare l'esistenza della normativa e le sue conseguenze, l'Impegno Etico comportamentale, i poteri autorizzativi, la struttura organizzativa e le procedure formalizzate.

Per consentire agli organi amministrativi e di controllo lo svolgimento corretto ed efficace delle loro funzioni appare inoltre fondamentale l'istituzionalizzazione di flussi informativi tra l'OdV e gli stessi.

L'attività di vigilanza dovrà essere adeguatamente documentata mediante la redazione di verbali particolarmente dettagliati da conservare agli atti della società, controfirmati dall'ufficio o dal dipendente sottoposto alle verifiche. La comunicazione dei risultati andrà trasmessa a cura dell'OdV al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale.

E' opportuno che l'OdV elabori un Piano d'interventi con un orizzonte temporale generalmente di un anno, ove siano esplicitati gli obiettivi, la programmazione dell'attività, il budget di spesa e di risorse, il reporting.

Tale Piano di programmazione dovrà essere presentato in occasione della relazione periodica agli organi societari che ne dovranno prendere atto o al massimo proporre eventuali suggerimenti.

Impegno Etico

L'Ente si è dotato, in aggiunta al modello organizzativo, dell'Impegno Etico che ha la funzione di evidenziare la carta dei valori nei quali la società si riconosce e che contiene le linee programmatiche e di condotta che devono guidare la società nella realizzazione del proprio Modello di prevenzione.

Tale codice, che non è disciplinato dal decreto 231, richiede delle misure organizzative adatte a facilitarne l'adozione e il rispetto, in particolare:

- adeguata diffusione all'interno della società attraverso piani formativi e d'informazione;
- eventuale comunicazione a soggetti esterni alla società, quali procuratori, agenti, consulenti;
- attribuzione ad uno specifico organo del potere decisionale in presenza di violazioni alle regole dettate dal codice.

Le responsabilità nell'ambito dei Gruppi societari.

Il decreto 231 non disciplina le responsabilità nell'ambito dei Gruppi societari.

L'affermazione della responsabilità della capogruppo impone l'individuazione dell'interesse perseguito o del vantaggio ritratto dalla commissione dell'illecito riconoscendo rilevanza al c.d. "interesse di gruppo", inteso quale interesse unitario da riferirsi direttamente alla capogruppo o al raggruppamento imprenditoriale nel suo complesso.

Inoltre, dovrà essere dimostrata la riconducibilità del reato a persone con funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione rispetto all'ente capogruppo o a persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso. La responsabilità della capogruppo richiede la condizione necessaria che tali soggetti, legati all'ente controllante da rapporti di rappresentanza o di subordinazione, abbiano partecipato alla commissione del delitto presupposto.

La capogruppo, pertanto, può essere ritenuta responsabile anche in relazione a reati commessi nell'ambito della gestione di una o più controllate, a condizione che sussista una corresponsabilità da parte di uno o più dei propri organi gestori.

LA MISSION DI AIMAG

AIMAG S.p.A. (d'ora in avanti "**AIMAG**" o la "**Società**") è un'azienda multiutility che gestisce servizi energetici, ambientali e tecnologici in quattordici Comuni dell'area Nord della provincia di Modena ed in sette Comuni dell'Oltrepo mantovano.

AIMAG gestisce il ciclo integrato dell'acqua, provvedendo alla captazione, al sollevamento, al trasporto e alla distribuzione dell'acqua per usi potabili e per usi diversi. L'acqua, proveniente dall'alta pianura modenese, viene prelevata presso i pozzi (Cognento, Fontana di Rubiera, Campogalliano, Moglia, Revere e Borgofranco) e distribuita attraverso una rete lunga oltre 2.000 km. L'acqua viene sottoposta a costanti controlli sia all'origine, sia in punti prestabiliti del suo percorso e la rete viene continuamente monitorata per evitare dispersioni. L'acqua utilizzata ed inviata allo scarico viene sottoposta a depurazione attraverso specifici processi. Depuratori e impianti di sollevamento garantiscono che la qualità dell'acqua immessa nei corpi idrici superficiali rispetti le normative vigenti.

AIMAG gestisce il ciclo integrato dei rifiuti: raccolta, trattamento, smaltimento e recupero per 11 Comuni, per una popolazione di oltre 165.000 abitanti.

AIMAG promuove la raccolta differenziata in tutti i comuni gestiti con il sistema “porta a porta” a tariffazione puntuale, con buoni risultati. Le discariche per rifiuti non pericolosi, la rete capillare di centri di raccolta (ex stazioni ecologiche attrezzate), l’impianto di selezione dei rifiuti urbani e gli impianti di compostaggio dei rifiuti organici, unitamente all’unico impianto regionale per il trattamento degli elettrodomestici dismessi costituiscono il sistema AIMAG per la valorizzazione e la difesa del patrimonio ambientale.

AIMAG opera nel settore della distribuzione del gas naturale attraverso la società controllata AS Retigas Srl. Negli ultimi anni, ha sviluppato molti progetti nell'ambito dell'efficienza energetica, della cogenerazione e delle fonti rinnovabili. AIMAG gestisce inoltre, attraverso la società controllata AeB Energie, il servizio di illuminazione pubblica in 14 Comuni, sulla base di contratti stipulati che prevedono sia la gestione ordinaria che, in alcuni casi, la messa a norma degli impianti e la costruzione di nuove linee.

IL MODELLO DI GOVERNANCE ED IL SISTEMA ORGANIZZATIVO DI AIMAG

Il modello di *governance* di AIMAG e, in generale, tutto il suo sistema organizzativo, è interamente strutturato in modo da assicurare alla Società l’attuazione delle strategie ed il raggiungimento degli obiettivi.

La struttura di AIMAG, infatti, è stata creata tenendo conto della necessità di dotare la Società di una organizzazione tale da garantirle la massima efficienza ed efficacia operativa.

Tutte le informazioni complete e dettagliate riferite alla governance ed al sistema organizzativo della società sono rinvenibili nei seguenti documenti che si considerano parte integrante del presente Modello anche se non materialmente ad esso allegati:

- Statuto di AIMAG approvato dall'Assemblea;
- Verbale Assemblea di nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione;
- Verbale Assemblea di nomina dei componenti il Collegio Sindacale;

- Verbale Assemblea di incarico alla Società di Revisione;
- Verbali CdA di attribuzione deleghe;
- Verbale CdA di adozione del Modello;
- Verbale CdA di nomina dell'OdV;
- Lettere accettazione nomina a membro dell'OdV;
- Procure;
- Organigramma;
- Ordini di Servizio relativi ai poteri di spesa;
- Ordini di servizio a carattere organizzativo;
- Linee guida sui criteri per l'assunzione di personale;
- Manuale Qualità e Ambiente;
- Manuale Organizzativo;
- Impegno Etico
- Procedure Qualità/ Ambiente/Sicurezza.

LA GOVERNANCE

Alla luce della peculiarità della propria struttura organizzativa e delle attività svolte, AIMAG ha privilegiato il c.d. sistema tradizionale.

Il sistema di *corporate governance* di AIMAG risulta, pertanto, attualmente così articolato:

- **Assemblea dei Soci:**

L'Assemblea dei Soci è composta dai 21 Sindaci dei Comuni azionisti, dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi e dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Mirandola. Da novembre 2009 in AIMAG spa è entrato un nuovo socio, HERA SpA, che detiene il 25% della società.

I Soci correlati:

Nel 2007, a seguito di gara, Coseam SpA di Modena, a cui nel 2018 è subentrato il Consorzio SIA, e Rieco Srl sono diventati soci correlati di AIMAG, rispettivamente nei settori del ciclo idrico integrato e della raccolta e trasporto rifiuti. La partecipazione dei soci correlati al capitale sociale di AIMAG è rappresentata dalla titolarità di azioni correlate alla gestione del servizio con partecipazione per il 40% ai risultati economici del settore di attività a cui le azioni si riferiscono.

- **Consiglio di Amministrazione:**

Il Consiglio d'Amministrazione è composto da n.5 membri tra i quali il Presidente ed il Vice Presidente, espressione dei soli soci pubblici.

- **Collegio Sindacale:**

Il Collegio Sindacale è composto da n. 3 membri effettivi e -2 supplenti.

L'ASSETTO ORGANIZZATIVO

Le Direzioni

La struttura organizzativa della Società è orientata a garantire, da un lato, la separazione di compiti, ruoli e responsabilità tra le funzioni operative e quelle di controllo, dall'altro, la massima efficienza possibile.

In particolare, la struttura organizzativa aziendale, che è improntata ad una precisa definizione delle competenze di ciascuna area aziendale e delle connesse responsabilità, è articolata nel modo seguente:

Il Direttore Generale è responsabile delle attività di coordinamento della Direzione e delle seguenti unità organizzative: SIT, Automezzi, Ricerca e Sviluppo, , Certificazione ISO, Sicurezza e Laboratorio, Sedi e Servizi Generali.

La Direzione è strutturata in 3 Direzione e 4 Aree:

- DIREZIONE AMMINISTRAZIONE, CONTROLLO DI GESTIONE, FINANZA
- DIREZIONE RISORSE UMANE, AFFARI LEGALI e APPALTI
- DIREZIONE SISTEMI INFORMATIVI E CLIENTI
- AREA ENERGIA
- AREA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
- AREA RACCOLTA E TRASPORTO
- AREA IMPIANTI AMBIENTE

Definizione dell'organigramma aziendale e dei compiti

Al fine di rendere immediatamente chiaro il ruolo e le responsabilità di ciascuno nell'ambito del processo decisionale aziendale, AIMAG ha, da moltissimi anni, messo a

punto un prospetto sintetico nel quale è schematizzata l'intera propria struttura organizzativa (Organigramma).

Nell'Organigramma, in particolare, sono specificate:

- le aree in cui si suddivide l'attività aziendale;
- le linee di dipendenza gerarchica;
- i soggetti che operano nelle singole aree ed il relativo ruolo organizzativo.

L'ultima versione dell'Organigramma aziendale della Società viene allegata al Modello (ALL. 1).

IL SISTEMA DI DELEGHE E PROCURE

Così come richiesto dalla buona pratica aziendale il Consiglio di Amministrazione di AIMAG è l'organo preposto a conferire ed approvare formalmente le deleghe ed i poteri di firma, assegnati in coerenza con le responsabilità organizzative e gestionali definite, con una puntuale indicazione delle soglie di approvazione delle spese.

Il livello di autonomia, il potere di rappresentanza ed i limiti di spesa assegnati ai vari titolari di deleghe e procure all'interno della Società risultano sempre individuati. Essi sono fissati in modo coerente con il livello gerarchico del destinatario della delega o della procura nei limiti di quanto strettamente necessario all'espletamento dei compiti e delle mansioni oggetto di delega.

I poteri così conferiti vengono periodicamente aggiornati in funzione dei cambiamenti organizzativi che intervengono nella struttura della Società.

La Società ha, inoltre, istituito un flusso informativo, nei confronti di tutte le funzioni e soggetti aziendali, a qualsiasi titolo interessati, incluso l'OdV, il RPCT ed il Collegio Sindacale, al fine di garantire la tempestiva comunicazione dei poteri e dei relativi cambiamenti.

PROCEDURE MANUALI ED INFORMATICHE

Nell'ambito del proprio sistema organizzativo, AIMAG ha messo a punto un complesso di procedure, sia manuali e sia informatiche, volto a regolamentare lo svolgimento delle attività aziendali.

In particolare, le procedure approntate dalla Società, sia manuali e sia informatiche, costituiscono le regole da seguire in seno ai processi aziendali interessati, prevedendo anche i controlli da espletare al fine di garantire la correttezza, l'efficacia e l'efficienza delle attività aziendali.

Quanto, specificatamente, alle procedure informatiche, può indicarsi, in estrema sintesi, che i principali sistemi di gestione dell'area amministrativa sono supportati da applicativi informatici di alto livello qualitativo.

IL CONTROLLO DI GESTIONE E I FLUSSI FINANZIARI

Il sistema di controllo di gestione (di seguito, anche 'Controllo di Gestione') di AIMAG prevede meccanismi di verifica della gestione delle risorse che devono garantire, oltre che la verificabilità e tracciabilità delle spese, l'efficienza e l'economicità delle attività aziendali, mirando ai seguenti obiettivi:

- definire in maniera chiara, sistematica e conoscibile le risorse (monetarie e non) a disposizione delle singole funzioni aziendali ed il perimetro nell'ambito del quale tali risorse possono essere impiegate, attraverso la programmazione e la definizione del *budget*;
- rilevare gli eventuali scostamenti rispetto a quanto predefinito in sede di *budget*, analizzarne le cause e riferire i risultati delle valutazioni agli appropriati livelli gerarchici per gli opportuni interventi di adeguamento, attraverso la relativa consuntivazione.

La rilevazione sistematica di ogni eventuale scostamento dei dati correnti rispetto alle previsioni di *budget*, così come la presenza di flussi formalizzati di *reporting* su tali fenomeni agli appropriati livelli gerarchici, assicurano la rispondenza dei comportamenti effettivi a quelli programmati (ed approvati) ad inizio di esercizio.

RAPPORTI CON ENTI DI CONTROLLO, DI REGOLAZIONE, PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

Nel caso di rapporti con enti di controllo, regolazioni o comunque PA affidatarie di un servizio che comportino significative ricadute sull'azienda, è necessario che all'incontro partecipino almeno due persone di AIMAG, e che all'incontro segua una e-mail che riassume i contenuti emersi e le decisioni prese indirizzata al proprio responsabile.

IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

Disposizioni generali.

Nell'ambito del contesto organizzativo sommariamente descritto, AIMAG, sempre tesa al proprio miglioramento, ha ritenuto di ottemperare alle disposizioni di cui al Decreto in modo da implementare un sistema strutturato ed idoneo a mitigare il rischio del verificarsi di ogni forma di irregolarità nello svolgimento dell'attività d'impresa, così da limitare il pericolo di commissione dei reati indicati dal Decreto e garantire la correttezza e la trasparenza della propria attività.

Nell'ottica della pianificazione e gestione delle attività aziendali tese all'efficienza alla correttezza, trasparenza ed alla qualità, l'Impresa ha adottato ed attua le misure organizzative, di gestione e controllo descritte nel presente documento, di seguito indicato come Modello, approvato dal Consiglio di Amministrazione con delibera del 02.12.2021(ALL. 2), in conformità alle indicazioni contenute nel Codice di Comportamento adottato da Confservizi cui la società aderisce.

Per prevenire il rischio di commissione di reati dai quali possa derivare la responsabilità dell'impresa ai sensi del Decreto, il Modello prevede:

- l'individuazione delle attività nel cui ambito possono essere commessi i reati;
- specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- l'individuazione di modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
- obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo deputato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello;
- l'introduzione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

Il Modello è sottoposto a verifica periodica e viene modificato nel caso in cui siano scoperte significative violazioni delle prescrizioni o si verifichino mutamenti dell'organizzazione o delle attività della società, ovvero delle norme di riferimento.

E' fatto obbligo a chiunque operi nell'impresa o collabori con essa di attenersi alle pertinenti prescrizioni del Modello e di osservare gli obblighi informativi dettati per consentire il controllo delle conformità dell'operato alle prescrizioni stesse.

Copia del Modello, dei suoi allegati e dei suoi aggiornamenti è depositata presso la sede legale aziendale ed è a disposizione di chiunque abbia titolo a consultarla.

Mappatura delle attività a rischio di commissione reati

In relazione alle attività svolte dalla società, a seguito di specifica analisi dei rischi, si individuano i seguenti processi sensibili, trasversali rispetto a tutte le diverse aree/settori di competenza, nel cui ambito si possono manifestare fattori di rischio relativi alla commissione delle fattispecie di reato indicate dal Decreto.

I processi sensibili relativi alle aree a rischio di commissione reati sono stati individuati come segue:

1.Processo approvvigionamenti.

Campo d'applicazione:

- approvvigionamenti di materiali; attrezzature, macchinari ed apprestamenti; servizi; appalti e subappalti; prestazioni professionali;
- valutazione e qualificazione dei fornitori;
- selezione fornitore;
- richiesta d'acquisto;
- emissione ordine;
- ricevimento materiali e effettuazione prestazioni;
- ricevimento fattura passiva e contabilizzazione.
- scelta dei subappaltatori in relazioni ad appalti aggiudicati ad AIMAG o lavori eseguiti in proprio.

Rischio reati:

- reati nei confronti della Pubblica Amministrazione;
- delitti di criminalità organizzata, delitti con finalità di terrorismo ed eversione dell'Ordine democratico; ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita;

- omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, derivanti da: inadeguatezza dei macchinari, delle attrezzature e degli apprestamenti con riferimento alle loro caratteristiche intrinseche di sicurezza; inadeguatezza di appaltatori e subappaltatori, con riferimento alla loro capacità di gestire gli aspetti relativi alla sicurezza del cantiere;
- reati ambientali con riferimento al controllo dei fornitori.

2. Processo produttivo:

Campo d'applicazione:

- partecipazione a gare indette da Enti della P.A. per affidamenti di appalti o concessioni;
- rapporti con P.A. per ottenere affidamenti diretti;
- gestione attività integranti la qualifica di incaricato di pubblico servizio (tutte quelle rese in concessione);
- rapporti con Enti della Pubblica Amministrazione quali Provincia, Arpa;
- rapporti con Uffici Finanziari e con il Gestore del Servizio Elettrico in relazione alle attività di produzione di energia elettrica da Fonti Rinnovabili.
- costituzione di Associazioni Temporanee d'Impresa;
- conclusione ed esecuzione contratti di partnership;
- conclusione ed esecuzione contratti di service con società del Gruppo;

Rischio reati:

- reati nei confronti della Pubblica Amministrazione;
- delitti di criminalità organizzata, delitti con finalità di terrorismo ed eversione dell'Ordine democratico; ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita;
- omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, derivanti da: inadeguatezza dei macchinari, delle attrezzature e degli apprestamenti con riferimento alle loro caratteristiche intrinseche di sicurezza; inadeguatezza nella gestione delle sedi aziendali e nella costruzione e gestione di impianti in proprio; inadeguatezza di subappaltatori di AIMAG, con riferimento alla loro capacità di gestire gli aspetti relativi alla sicurezza del cantiere.
- Reati societari (corruzione fra privati).

3. Processo Finanziario

Campo d'applicazione:

- Gestione flussi finanziari;
- pagamenti e incassi;
- contabilizzazione oneri sicurezza;
- rapporti bancari;
- richiesta finanziamenti;
- Controllo gestione.

Rischio reati:

- reati nei confronti della Pubblica Amministrazione;
- delitti di criminalità organizzata, delitti con finalità di terrorismo ed eversione dell'Ordine democratico; ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita;
- omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, derivanti da insufficiente previsione degli oneri di sicurezza.
- Reati societari (e corruzione fra privati).
- Reati tributari

4. Processo Amministrativo

Campo d'applicazione:

- Redazione Bilancio
- Comunicazioni societarie ai soci.

Rischio reati:

- Reati societari
- Reati tributari

5. Processo di gestione degli investimenti e delle spese realizzati con fondi pubblici

Campo d'applicazione:

- richiesta ed utilizzo di finanziamenti da Stato, Enti Pubblici o Comunità Europea

Rischio reati:

- reati in tema di erogazioni pubbliche

6. Processo di gestione dei sistemi informativi

Campo d'applicazione:

- Tutte le attività supportate da sistemi informatici e telematici per l'elaborazione e la trasmissione di dati contabili, fiscali e gestionali

Rischio reati:

- Reati informatici

7. Processo di gestione delle risorse umane

Campo d'applicazione:

- ricerca, selezione, formazione e valutazione del personale;
- uso risorse aziendali.

Rischio reati:

- reati nei confronti della Pubblica Amministrazione;
- omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, derivanti da insufficiente formazione del personale in materia.

8. Processo di gestione per la sicurezza

Campo d'applicazione:

- Tutta l'attività aziendale

Rischio reati:

- omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro derivanti da mancato o insufficiente controllo.

9. Processo Ambientale

Campo d'applicazione:

- Attività del servizio idrico integrato: gestione e manutenzione impianti idrici e fognari;
- Attività del servizio ambientale: gestione e manutenzione impianti;

- Attività del servizio energia: titolarità di impianti di teleriscaldamento, biogas, cogenerazione.

Rischio reati:

- Reati ambientali

Previsione di specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire.

Il Consiglio di Amministrazione di AIMAG, con l'approvazione del Modello, ha adottato un sistema di controllo preventivo articolato in specifici protocolli per la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai reati da prevenire.

I protocolli vengono aggiornati, anche su proposta o segnalazione dell'OdV. Per ciascuno dei processi indicati come potenzialmente a rischio il protocollo contiene:

- procedure interne per l'assunzione e l'attuazione delle decisioni di gestione, con indicazione delle modalità relative e dei soggetti titolari delle funzioni, competenze e responsabilità,
- modalità di documentazione e di conservazione, anche mediante l'impiego di strumenti informatici, degli atti delle procedure, in modo da assicurare trasparenza e verificabilità degli stessi;
- modalità di controllo della conformità tra le procedure previste e la loro attuazione e documentazione.

I suddetti protocolli assicurano la separazione e l'indipendenza gerarchica tra coloro che elaborano la decisione, coloro che la attuano e chi è tenuto a svolgere i controlli. Quando non è possibile garantire tale requisito, è previsto il rafforzamento del sistema dei controlli indipendenti. Il sistema dei controlli interni, inoltre, consente, in coerenza con le competenze funzionali e gerarchiche, la verifica delle varie fasi dei processi decisionali ed attuativi da parte dei diversi soggetti coinvolti.

Deroghe ai protocolli ed alle disposizioni del Modello sono ammesse in caso di emergenza o di impossibilità temporanea di attuazione delle stesse. La deroga, con l'espressa indicazione della sua ragione, è immediatamente comunicata all'OdV.

Individuazione di modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di reati.

I citati protocolli prevedono precise modalità di gestione delle risorse finanziarie. Sono, inoltre, stabiliti limiti all'autonomia decisionale per l'impiego delle risorse finanziarie, mediante fissazione di puntuali soglie quantitative in coerenza con le competenze gestionali e le responsabilità organizzative affidate a singole persone. Tutte le operazioni che comportano utilizzazione o impiego di risorse economiche o finanziarie devono avere adeguata causale ed essere documentate e registrate, con mezzi manuali o informatici, in conformità a principi di correttezza professionale e contabile; il relativo processo decisionale deve essere verificabile. Non possono essere corrisposti compensi a consulenti, collaboratori o altri soggetti, pubblici o privati, in misura non conforme alle prestazioni rese alla società.

L' ORGANISMO DI VIGILANZA

Il Consiglio di Amministrazione di AIMAG ha nominato un OdV, indicandone anche il Presidente, ed approvato il documento denominato "Disciplina e compiti dell'Organismo di Vigilanza", che costituisce parte integrante del Modello, anche se non materialmente allegato allo stesso, nel cui ambito sono regolamentati i profili di primario interesse in merito a tale Organismo.

L'OdV di AIMAG è un organo collegiale misto, costituito da membri nominati dal Consiglio d'Amministrazione.

I membri dell'OdV possono essere rieletti. Anche successivamente al termine della carica, i soggetti nominati restano in carica con pienezza di poteri e doveri fino alla nomina del nuovo OdV.

I soggetti designati dovranno, all'atto dell'accettazione del relativo incarico, firmare la lettera di accettazione. In conformità a quanto previsto dalla dottrina più autorevole e dai recenti orientamenti giurisprudenziali in materia, ai fini dell'eleggibilità come membro dell'Odv dovranno essere rispettati i seguenti requisiti di eleggibilità e permanenza in carica ("**Requisiti**"):

- Onorabilità: all'OdV si applicano le cause di ineleggibilità e decadenza previste per il collegio sindacale dall'art. 2399, comma primo, lett. (a) e (b), cod. civ.; costituiscono ragioni di ineleggibilità o immediata decadenza dalla carica:

- (i) l'emissione di condanne penali, anche non passate in giudicato, per uno dei reati previsti dalla Normativa 231 o, comunque, che comminino una delle pene di cui all'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162; (ii) l'emissione di condanne penali, anche non passate in giudicato, indicate nell'Articolo 444 e seguenti cod. proc. pen.; o (iii) l'emissione di condanne penali, anche non passate in giudicato, ai sensi dell'Articolo 459 e seguenti cod. proc. pen. o, comunque, (iv) la ricezione di un avviso di conclusione delle indagini preliminari ai sensi dell'art. 415 *bis* del cod. proc. pen;
- Autonomia e indipendenza: i membri dell'OdV non devono essere subordinati nell'esercizio dei propri compiti ad alcun organo gestorio della Società e possono riportare direttamente all'organo amministrativo; non devono esistere relazioni di parentela, coniugio o affinità entro il quarto grado con i membri dell'organo amministrativo e con il Collegio Sindacale; in generale non devono esistere rapporti di qualsiasi natura che siano tali da compromettere l'indipendenza dei componenti dell'OdV. L'autonomia e indipendenza sarà altresì assicurata dai poteri e diritti di accesso e di controllo attribuiti all'OdV e dall'esistenza di un *budget* adeguato perché lo stesso possa adempiere i propri compiti.

L'OdV dovrà possedere le seguenti caratteristiche (“**Caratteristiche**”):

- (a) professionalità: avere le capacità e le qualifiche per adempiere ai compiti e alle mansioni assegnate all'OdV dal Modello 231;
- (b) esperienza: avere ampia conoscenza del business ed esperienza professionale, nonché conoscenze in materia di *audit*, *compliance* e/o tematiche legali.
- (c) assenza di funzioni operative nei processi a rischio: nessun membro dell'OdV deve ricoprire funzioni aziendali operative nei processi a rischio reato.

Cessazione e sostituzione dell'OdV

A. La cessazione dall'incarico di OdV può avvenire per una delle seguenti cause: (i) termine della carica; (ii) revoca dell'OdV da parte dell'organo amministrativo; o (iii) rinuncia da parte dell'OdV, formalizzata mediante apposita comunicazione scritta inviata al Consiglio di Amministrazione.

La revoca dell'OdV può avvenire solo per giusta causa, anche al fine di garantirne l'assoluta indipendenza. Per giusta causa di revoca possono intendersi, in via esemplificativa e non esaustiva: (i) una grave negligenza nell'espletamento dei

compiti connessi all'incarico; e (ii) il possibile coinvolgimento della Società in un procedimento, penale o civile, che sia connesso ad una grave omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'OdV.

La revoca per giusta causa è disposta con delibera del Consiglio di Amministrazione.

B. Al di fuori delle ipotesi riguardanti l'intero OdV, la cessazione dalla carica di membro o di Presidente dell'OdV può avvenire per (i) dimissioni, (ii) decadenza, (iii) revoca o (iv) morte.

- (i) *Dimissioni* – L'OdV potrà rassegnare le proprie dimissioni in ogni momento, tramite notifica scritta, con un preavviso di 30 (trenta) giorni al Consiglio di Amministrazione. La notifica scritta dovrà indicare le ragioni delle dimissioni, altrimenti sarà considerata invalida. Le dimissioni sono efficaci solo dal momento in cui il membro dimissionario è sostituito, con le modalità specificate al successivo paragrafo sulla "sostituzione".
- (ii) *Ineleggibilità e/o decadenza* – L'originaria o sopravvenuta perdita dei Requisiti comporta l'immediata automatica decadenza dall'incarico dell'OdV.
- (iii) *Revoca* – Il Consiglio di Amministrazione può revocare l'OdV (con effetto dal momento in cui tale decisione è assunta dall'organo amministrativo stesso) solo nei casi di seguito previsti:
 - grave malattia che può compromettere lo svolgimento delle attività; oppure
 - gravi mancanze nello svolgimento delle proprie attività o giusta causa, intendendosi per tale, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti ipotesi: il singolo componente è coinvolto, come indagato, in un procedimento penale avente ad oggetto la commissione di un delitto; è stata riscontrata la violazione degli obblighi di riservatezza previsti a carico dell'OdV; assenza ingiustificata per più di tre volte consecutive alle riunioni programmate dell'OdV; mancanza o perdita delle Caratteristiche.
- (iv) *Morte* - In caso di morte, è necessario provvedere tempestivamente alla sostituzione, con le modalità specificate al successivo paragrafo.

Sostituzione

In ogni caso, il Consiglio di Amministrazione provvederà alla nomina del nuovo OdV alla prima occasione utile.

Il Regolamento interno dell'OdV

L'OdV, in seguito alla propria nomina, deve tempestivamente predisporre un proprio regolamento interno ("**Regolamento**") al fine di disciplinare le modalità per lo svolgimento dei propri compiti che dovrà necessariamente includere: la redazione di un programma dei controlli e delle verifiche, anche ai fini dell'aggiornamento del Modello 231; la cooperazione con gli altri organi gestori della Società; l'attività connessa all'adempimento dei compiti di informazione e formazione dei destinatari del Modello 231; l'attività ispettiva propria dell'OdV; la gestione dei flussi informativi da/verso l'OdV; le regole di funzionamento e l'organizzazione interna dell'OdV (ad es., convocazione e *quorum* deliberativi dell'OdV, verbalizzazione delle riunioni, conservazione dei documenti, etc.).

Per quanto riguarda, in modo specifico, la calendarizzazione delle riunioni, il Regolamento dovrà prevedere che l'OdV si riunisca almeno [...] volte l'anno e, comunque, ogni qualvolta lo richiedano le concrete esigenze connesse allo svolgimento delle attività proprie dell'OdV o sia richiesto dal Consiglio di Amministrazione.

I compiti e i poteri dell'Organismo di Vigilanza

All'OdV di AIMAG è affidato il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello e di segnalare la necessità di aggiornamento dello stesso, la formazione ed informazione ai soggetti interessati nonché la gestione dei flussi informativi.

Per l'espletamento dei compiti ad esso assegnati, all'OdV sono riconosciuti tutti i poteri necessari ad assicurare una puntuale ed efficiente vigilanza. L'OdV, anche per il tramite delle risorse di cui dispone, ha facoltà, a titolo esemplificativo:

- di effettuare tutte le verifiche e le ispezioni ritenute opportune ai fini del corretto espletamento dei propri compiti;
- di accedere liberamente presso tutte le funzioni, gli archivi ed i documenti della Società, senza alcun consenso preventivo o necessità di autorizzazione, al fine di ottenere ogni informazione, dato o documento ritenuto necessario;
- di disporre, ove occorra, l'audizione delle risorse che possano fornire indicazioni o informazioni utili in merito allo svolgimento dell'attività aziendale o ad eventuali disfunzioni o violazioni del Modello;
- di avvalersi, sotto la sua diretta sorveglianza e responsabilità, dell'ausilio di tutte le strutture della Società ovvero di consulenti esterni;

- di disporre, per ogni esigenza necessaria al corretto svolgimento dei propri compiti, delle risorse finanziarie stanziare dal Consiglio di Amministrazione.

I flussi informativi che interessano l'Organismo di Vigilanza - "Whistleblowing"

Le procedure 231, in particolare, prevedono specifici obblighi informativi a carico dei Dirigenti in ordine agli aspetti più significativi afferenti le diverse attività del processo di propria competenza.

L'OdV, in generale, deve essere tempestivamente informato da tutti i soggetti aziendali, nonché dai terzi tenuti all'osservanza delle previsioni del Modello, di qualsiasi notizia relativa all'esistenza di possibili violazioni dello stesso.

AIMAG ha adottato un sistema di reportistica trimestrale interna in materia di ambientale e tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, alla cui stesura collaborano tutte le funzioni delle aree interessate per poi essere completato e presentato al Consiglio di Amministrazione e all'OdV dal Direttore Generale.

Esaminate le segnalazioni ricevute, l'OdV valuta le indagini da eseguire, chiedendo informazioni al soggetto segnalante e/o al soggetto a cui viene imputata la violazione del Modello. L'OdV motiva per iscritto la decisione di procedere ad un'accurata indagine interna o all'archiviazione della segnalazione.

L'OdV, nel corso dell'attività di indagine che segua ad una segnalazione, deve agire in modo da garantire che i soggetti coinvolti non siano oggetto di ritorsioni, discriminazioni o, comunque, penalizzazioni, assicurando, quindi, la riservatezza del soggetto che effettua la segnalazione (salvo la ricorrenza di eventuali obblighi di legge che impongano diversamente). AIMAG ha adottato anche una procedura che disciplina il cd. "Whistleblowing", parte integrante del presente Modello di Organizzazione Gestione e Controllo, a seguito delle modifiche introdotte dalla Legge n.179/2017 all'art.6 co.2-bis del Decreto. La procedura suindicata prevede un accesso diretto telematico per le segnalazioni (all'indirizzo: <https://aimag.whistleblowing.it>) attraverso la piattaforma informatica realizzata da Transparency International Italia e Centro Hermes per la Trasparenza e i Diritti Umani Digitali. Le segnalazioni verranno gestite dal Responsabile Prevenzione Corruzione e Trasparenza di AIMAG.

La Società, inoltre, al fine di facilitare le segnalazioni all'OdV da parte dei soggetti che vengano a conoscenza di violazioni del Modello, anche potenziali, ha attivato opportuni canali di comunicazione dedicati e, precisamente, una apposita casella di posta elettronica (odv@aimag.it) e un sistema di posta interna tramite apposito raccoglitore recante la dicitura "ODV AIMAG" messo a disposizione presso il Centralino-Protocollo. Le segnalazioni possono essere inoltrate anche per iscritto, in forma non anonima, all'indirizzo: Organismo di Vigilanza, AIMAG S.P.A., Via Maestri del Lavoro, 38 - 41037 Mirandola (Mo).

L'OdV dovrà essere informato da parte del Collegio Sindacale della Società nel caso sussistano fondati indizi di crisi d'impresa, tali per cui sia necessario assumere idonee misure per superare la crisi, in ottemperanza a quanto previsto dall'art.14 D.Lgs 14/2019. In ogni caso AIMAG traccia e monitora eventuali situazioni di rischio di crisi aziendale attraverso i report trimestrali e la relazione sul governo societario approvata ogni anno unitamente al bilancio d'esercizio.

Quanto all'attività di *reporting* dell'OdV agli organi societari, l'OdV relaziona per iscritto, almeno una volta l'anno, al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale sull'attività compiuta nel periodo e sull'esito della stessa, fornendo pure un'anticipazione sulle linee generali di intervento per il periodo successivo.

In ogni caso, l'OdV può rivolgersi al Consiglio di Amministrazione ogni qualvolta lo ritenga opportuno ai fini dell'efficace ed efficiente adempimento dei compiti ad esso assegnati.

L'ODV avrà la facoltà altresì di programmare incontri anche periodici qualora lo ritenesse opportuno con i componenti degli Organismi di Vigilanza delle società controllate.

IL SISTEMA DISCIPLINARE

Ai sensi degli artt. 6 e 7 del Decreto, il Modello può ritenersi efficacemente attuato, ai fini dell'esclusione di responsabilità della Società, se prevede un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure ivi indicate.

AIMAG, pertanto, adotta un sistema disciplinare precipuamente volto a sanzionare la violazione dei principi, delle norme e delle misure previste nel Modello e nei relativi Protocolli, nel rispetto delle norme previste dalla contrattazione collettiva nazionale, nonché delle norme di legge o di regolamento vigenti.

Il Sistema Disciplinare adottato da AIMAG contempla altresì – come stabilito dalla legge 179/2017 recante *“Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato”* – le sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante e di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelino infondate.

Sulla scorta di tale Sistema Disciplinare, sono passibili di sanzione sia le violazioni del Modello e dei relativi Protocolli commesse dai soggetti posti in posizione *“apicale”* - in quanto titolari di funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della Società o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, ovvero titolari del potere, anche solo di fatto, di gestione o di controllo della Società stessa - sia le violazioni perpetrate dai soggetti sottoposti all’altrui direzione o vigilanza o operanti in nome e/o per conto di AIMAG.

L’instaurazione di un procedimento disciplinare, così come l’applicazione delle relative sanzioni, prescindono dall’eventuale instaurazione e/o dall’esito di eventuali procedimenti penali aventi ad oggetto le medesime condotte rilevanti ai fini del Sistema Disciplinare.

Per quanto riguarda l'accertamento delle infrazioni finalizzato all'applicazione di sanzioni, i procedimenti disciplinari e l'irrogazione delle sanzioni, restano invariati i poteri già conferiti, nei limiti della rispettiva competenza, agli Organi societari e funzioni aziendali competenti.

Le sanzioni e l'eventuale richiesta di risarcimento dei danni verranno commisurate al livello di responsabilità ed autonomia del dipendente e del dirigente, all'eventuale esistenza di precedenti disciplinari a carico del dipendente, all'intenzionalità del comportamento nonché alla gravità del medesimo, ovvero al livello di rischio a cui la società può ragionevolmente ritenersi esposta, ai sensi e per gli effetti del Decreto, a seguito della condotta censurata.

Il sistema sanzionatorio è soggetto a costante verifica e valutazione da parte dell'OdV.

Sistema sanzionatorio dei Dipendenti

La violazione da parte dei dipendenti soggetti al CCNL delle singole regole comportamentali di cui al presente Modello costituisce illecito disciplinare.

A. Dipendenti che non rivestono la qualifica di dirigenti.

I provvedimenti disciplinari irrogabili nei riguardi dei lavoratori che non rivestono la qualifica di dirigenti – nel rispetto delle procedure previste dall'art. 7 della L.30 Maggio 1970 n.300 (Statuto dei Lavoratori) e delle eventuali norme applicabili – sono:

- rimprovero verbale;
- biasimo inflitto per iscritto;
- sospensione dal servizio e dal trattamento economico;
- licenziamento.

Restano ferme, e si intendono qui richiamate, tutte le disposizioni, previste dalla legge e dai Contratti Collettivi applicati, relative alle procedure ed agli obblighi da osservare nell'applicazione delle sanzioni.

I comportamenti sanzionabili che costituiscono violazione del presente Modello sono i seguenti:

- adozione, nell'espletamento delle attività sensibili, di comportamenti non conformi alle prescrizioni del Modello e diretti in modo univoco al compimento di uno o più reati presupposto riconducibili ad AIMAG;
- adozione, nell'espletamento delle attività sensibili, di comportamenti palesemente in violazione delle prescrizioni del presente Modello, tali da determinare la concreta applicazione a carico della società di sanzioni previste dal Decreto.

B. Dipendenti che rivestono la qualifica di dirigenti.

In caso di violazione, da parte di dirigenti, delle procedure previste dal Modello o di adozione, nell'espletamento delle attività sensibili, di un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, la Società provvede ad applicare nei confronti dei responsabili le misure più idonee in conformità a quanto previsto dal Contratto Collettivo Nazionale Dirigenti.

I comportamenti sanzionabili che costituiscono violazione del presente modello sono i seguenti:

- violazione di procedure interne previste dal Modello o adozione, nell'espletamento delle attività sensibili, di comportamenti non conformi alle prescrizioni del Modello.
- mancata individuazione e conseguente eliminazione delle violazioni del Modello e, nei casi più gravi, della perpetrazione dei reati, per negligenza ovvero imperizia.

Per quanto riguarda l'accertamento delle infrazioni e l'irrogazione delle sanzioni restano invariati i poteri già conferiti, nei limiti della rispettiva competenza, agli organi societari e funzioni aziendali competenti.

Misure nei confronti degli Amministratori

In caso di violazione del Modello da parte di uno o più membri del Consiglio di Amministrazione, oppure in caso di mancata individuazione e conseguente eliminazione delle violazioni del Modello e, nei casi più gravi, della perpetrazione dei reati, per negligenza ovvero imperizia, l'OdV informa il Collegio Sindacale e l'intero Consiglio di Amministrazione, i quali prendono gli opportuni provvedimenti.

Misure nei confronti dei Sindaci

In caso di violazione del Modello da parte di uno o più Sindaci, l'OdV informa l'intero Collegio Sindacale ed il Consiglio di Amministrazione, i quali prenderanno gli opportuni provvedimenti.

Misure nei confronti delle Società di Service, dei Consulenti e Collaboratori

Ogni violazione delle regole di cui al Modello da parte delle società di service, dei consulenti o collaboratori così come ogni commissione di reati previsti dal Modello, è sanzionata secondo quanto previsto nelle specifiche clausole contrattuali inserite nei relativi contratti/incarichi quali ad esempio la clausola risolutiva espressa.

Resta salva l'eventuale richiesta di risarcimento qualora dai comportamenti sanzionati derivino danni concreti alla società, come nel caso di applicazione alla stessa da parte del giudice delle misure previste dal Decreto.

COMUNICAZIONE E FORMAZIONE SUL MODELLO E SUI PROTOCOLLI CONNESSI

La Società promuove la più ampia divulgazione, all'interno e all'esterno della struttura, dei principi e delle previsioni contenuti nel Modello e nei Protocolli.

Al fine di formalizzare l'impegno al rispetto dei principi del Modello approvato dalla Società, i fornitori dovranno dichiarare, in sede di pre-qualifica o in sede di presentazione d'offerta, di non essere stati destinatari dell'applicazione, da parte dell'Autorità Giudiziaria, di una o più sanzioni previste dal Decreto.

L'OdV promuove e monitora tutte le ulteriori attività di informazione che dovesse ritenere necessarie o opportune, anche mediante la predisposizione di appositi piani approvati dal Consiglio di Amministrazione ed implementati dalla Società.

La Società promuove, di concerto con l'OdV, la formazione e l'addestramento dei Destinatari del Modello, nei limiti dei rispettivi ruoli, funzioni e responsabilità, al fine di assicurare un'adeguata consapevolezza circa l'importanza sia della conformità delle azioni rispetto al Modello, sia delle possibili conseguenze connesse a violazioni dello stesso; in quest'ottica, particolare rilevanza è riconosciuta alla formazione ed all'addestramento dei soggetti che svolgono compiti in materia di Salute e Sicurezza dei Lavoratori.

L'OdV ha il compito di promuovere e monitorare l'implementazione, da parte della Società, delle iniziative volte a favorire una conoscenza ed una consapevolezza adeguate del Modello e dei Protocolli, al fine di incrementare la cultura di eticità all'interno della Società, prevedendo il contenuto dei corsi di formazione, la loro frequenza, l'obbligatorietà della partecipazione ai corsi con controlli di frequenza e di qualità sul contenuto dei programmi.

L'AGGIORNAMENTO DEL MODELLO

L'OdV ha il compito di promuovere il necessario e continuo aggiornamento ed adeguamento del Modello e dei Protocolli (ivi incluso l'Impegno Etico), suggerendo all'organo amministrativo, o alle funzioni aziendali di volta in volta competenti, le correzioni e gli adeguamenti necessari o opportuni.

Il Consiglio di Amministrazione è responsabile, unitamente alle funzioni aziendali eventualmente delegate, dell'aggiornamento del Modello e del suo adeguamento in conseguenza di un mutamento degli assetti organizzativi o dei processi operativi, di significative violazioni del Modello stesso, di integrazioni legislative.

Gli aggiornamenti ed adeguamenti del Modello, o dei Protocolli, sono comunicati dall'OdV mediante apposite comunicazioni inviate a mezzo e-mail e pubblicate sulla rete intranet aziendale e, se del caso, attraverso la predisposizione di sessioni informative illustrative degli aggiornamenti e adeguamenti più rilevanti.

L'IMPEGNO ETICO DI AIMAG

AIMAG cura da lungo tempo, e con particolare attenzione, la valorizzazione e la salvaguardia dei profili etici della propria attività d'impresa, avendo individuato quale valore centrale della propria cultura e dei propri comportamenti il concetto di "integrità".

In questo contesto, la Società si è rivelata particolarmente attiva nel garantire una adeguata formazione del personale dipendente, incentrata sulla condivisione della propria cultura di impegno, correttezza e rispetto delle regole.

Con l'entrata in vigore del Decreto ed in ottemperanza al disposto normativo, la Società ha predisposto ed adottato un documento denominato "Impegno Etico", con lo scopo di individuare e definire in modo chiaro ed esaustivo l'insieme dei valori, dei principi fondamentali e delle norme comportamentali che costituiscono il presupposto irrinunciabile per il corretto svolgimento delle attività aziendali.

In occasione della stesura del presente Modello AIMAG ha aggiornato ed implementato anche il proprio sistema etico e comportamentale, aggiornando l' "Impegno Etico". L'Impegno Etico si conforma ai principi indicati nelle Linee Guida di Confservizi.

L'ultima versione dell'Impegno Etico adottata dalla Società viene allegata al Modello (ALL. 3).

PARTE SPECIALE

I REATI

Premessa

Per procedere ad una corretta e completa ricognizione e valutazione del rischio – sia pure meramente eventuale – di commissione di reati-presupposto nell’ambito della struttura societaria ed aziendale, in occasione dell’attività di revisione del Modello, AIMAG ha organizzato delle sessioni di auto-valutazione *risk assessment* preliminari per l’individuazione delle attività e dei processi aziendali sensibili. Sono state coinvolte tutte le funzioni responsabili delle Direzioni e delle Aree AIMAG.

Le sessioni sono state condotte analizzando le ipotesi previste dall’elenco dei reato-presupposto richiamate dal Decreto, contestualizzandole nei processi e nelle attività della Società.

A valle dell’analisi, al fine di delineare l’eventualità di verifica del reato-presupposto nell’ambito societario ed aziendale di AIMAG, ogni funzione responsabile intervenuta ha espresso una valutazione sul livello di rischio potenziale¹.

È stata adottata una classificazione assegnando tre “codici” di rischio corrispondenti a tre livelli di verificabilità in concreto delle fattispecie di reato:

- codice di rischio “**Alto**”: rischio esistente e realisticamente verificabile in concreto;
- codice di rischio “**Normale**”: rischio esistente e verificabile in concreto con probabilità di grado medio;
- codice di rischio “**Basso**”: rischio difficilmente verificabile in concreto o escluso.

L’ultima versione delle sessioni di auto-valutazione *risk assessment* vengono allegate al Modello (ALL. 4).

¹ Per livello di esposizione “potenziale” si intende il rischio teorico che la Società possa essere involontariamente coinvolta in una fattispecie penalmente rilevante, a causa delle sue specifiche attività.

I REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Art. 24 del Decreto

Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture.

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 316-bis, 316-ter, 356, 640, comma 2, n. 1, 640-bis e 640-ter se commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione europea, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

2. Se, in seguito alla commissione dei delitti di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità; si applica la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.

2-bis. Si applicano all'ente le sanzioni previste ai commi precedenti in relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 2 della legge 23 dicembre 1986, n. 898.

3. Nei casi previsti dai commi precedenti, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

Art. 25 del Decreto

Peculato, Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso di ufficio

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 318, 321, 322, commi primo e terzo, e 346-bis del codice penale, si applica la sanzione pecuniaria fino a duecento quote. La medesima sanzione si applica, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea, in relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 314, primo comma, 316 e 323 del codice penale.

2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 319, 319-ter, comma 1, 321, 322, commi 2 e 4, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.

3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 317, 319, aggravato ai sensi dell'articolo 319-bis quando dal fatto l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, 319-ter, comma 2, 319-quater e 321 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.

4. Le sanzioni pecuniarie previste per i delitti di cui ai commi da 1 a 3, si applicano all'ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-bis.

5. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 2 e 3, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a quattro anni e non

superiore a sette anni, se il reato e' stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), e per una durata non inferiore a due anni e non superiore a quattro, se il reato e' stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b.

5-bis. Se prima della sentenza di primo grado l'ente si e' efficacemente adoperato per evitare che l'attivita' delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilita' trasferite e ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, le sanzioni interdittive hanno la durata stabilita dall'articolo 13, comma .

Il Decreto Legislativo n. 75 del 14 luglio 2020 e le modifiche degli articoli 24 e 25 del Decreto

Gli articoli 24 e 25 del Decreto hanno subito recenti integrazioni a seguito dell'emanazione del Decreto Legislativo n. 75 del 14 luglio 2020.

Con il Decreto Legislativo n. 75 del 14 luglio 2020 è stata recepita in via definitiva la Direttiva (UE) 2017/1371 (cd. Direttiva PIF) del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 luglio 2017, recante norme per la *“lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale”*.

L'attuazione della suddetta Direttiva costituisce un ulteriore passo del percorso di armonizzazione delle misure in materia di tutela degli interessi finanziari dell'Unione Europea, iniziato con la ratifica ed esecuzione, mediante la L. 300/2000, della Convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee del 26 luglio 1995.

La finalità dell'intervento normativo in esame è quella di conformare il nostro ordinamento ai criteri ed ai principi contenuti nella Direttiva 2017/1371, da una parte mediante l'introduzione e l'ampliamento di fattispecie di reato volte a tutelare gli interessi finanziari dell'Unione, dall'altra attraverso un'ulteriore estensione dell'area della responsabilità amministrativa da reato delle persone giuridiche derivante dalla commissione di reati tributari che arrechino grave pregiudizio agli interessi finanziari dell'UE.

L'art. 1 del Decreto Legislativo in esame, sulla base del criterio di delega contenuto nell'art. 3, comma 1, lett. f) della Legge delega n. 117/2019, ha apportato modifiche agli artt. 316, 316-ter e 319-quater c.p. *“integrando le ipotesi già negli stessi previste riguardo anche alla commissione di fatti che ledano gli interessi finanziari dell'Unione Europea, con danno superiore a 100.000 euro”*, nonché agli artt. 322-bis e 640, comma 2, n. 1) c.p. di cui è stata estesa la portata applicativa.

Tali modifiche hanno inciso anche sul testo del Decreto, in particolare è stato modificato l'art. 24, ampliando così il catalogo dei reati-presupposto in danno alla Pubblica Amministrazione.

Sono state introdotte nuove fattispecie di reato nell'elenco di cui all'art. 24 del Decreto, che oggi comprende il *delitto di frode nelle pubbliche forniture* di cui all'art. 356 c.p. ed il *reato di frode in agricoltura* di cui all'art. 2 della L. n. 898/1986. Inoltre, con riferimento ai reati di cui agli artt. 316-bis, 316-ter, 640, comma 2, n. 1), 640-bis e 640-ter c.p., il Legislatore equipara l'Unione Europea allo Stato e agli altri enti pubblici quali persone offese dal reato. In particolare:

- al primo comma dell'art. 24 del Decreto viene aggiunto il *delitto di frode nelle pubbliche forniture ex art. 356 c.p.*, cui consegue una sanzione pecuniaria fino a 500 quote;
- è stato inoltre aggiunto un comma 2-bis, che prevede l'applicazione della sanzione pecuniaria fino a 500 quote in caso di *frode ai danni del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale* (art. 2 L. 898/1986).

Anche per le nuove fattispecie ora richiamate dall'art. 24 è prevista l'applicazione della circostanza aggravante prevista dal comma 2 (per il caso in cui l'ente abbia conseguito un profitto di rilevante entità ovvero dall'illecito sia derivato un danno di particolare gravità: in questo caso la sanzione pecuniaria sarà da 200 a 600 quote) e delle sanzioni interdittive previste dal comma 3, che richiama l'art. 9, co. 2, lett. c), d), ed e), ossia: (i) il divieto di contrattare con la PA (salvo che per ottenere prestazioni di un pubblico servizio); (ii) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; (iii) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Il Decreto Legislativo n. 75 del 14 luglio 2020 ha comportato altresì la modifica dell'art. 25 del Decreto, ampliando il panorama dei delitti contro la P.A., che ora comprende i *reati di peculato* di cui agli artt. 314 e 316 c.p. e il *delitto di abuso di ufficio* di cui all'art. 323 c.p. Rispetto a tali fattispecie di reato, l'estensione della responsabilità alle persone

giuridiche risulta tuttavia circoscritta, ai soli casi in cui «*il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea*».

Pertanto, le fattispecie già previste dall'art. 25, comma 1 del Decreto sono state estese ricomprendendo i reati di peculato di cui all'art. 314 c.p. comma 1 (rimanendo dunque escluso il peculato d'uso), l'art. 316 c.p., ossia la particolare forma di peculato mediante profitto dell'errore altrui e l'art. 323 c.p. recante il reato di abuso di ufficio. In relazione a tali fattispecie, è prevista la sanzione pecuniaria per l'ente fino a 200 quote, "*quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione Europea*".

DESCRIZIONE FATTISPECIE DI REATO

a) Reati di concussione e corruzione

- *Peculato: art. 314 c.p.*

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui il "*pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni e sei mesi*".

Il peculato rappresenta essenzialmente il reato di appropriazione indebita commesso dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di pubblico servizio.

È un reato plurioffensivo, nel senso che ad essere leso dalla condotta non è solamente il regolare e buon andamento della P.A., ma anche e soprattutto gli interessi patrimoniali di quest'ultima e dei privati, realizzandosi una condotta del tutto incompatibile con il titolo per cui si ha il possesso del denaro o della cosa mobilee da cui deriva un'estromissione totale del bene dal patrimonio dell'avente diritto.

Altro presupposto è l'esistenza di una relazione funzionale tra la cosa e l'agente, con la precisazione che, qualora la cosa sia a disposizione dell'ufficio e non direttamente ed esclusivamente del soggetto agente, ricorrerà l'aggravante dell'abuso di relazioni d'ufficio. Ai fini della rilevanza quale reato presupposto ai sensi del Decreto, il fatto deve configurarsi come lesivo degli interessi finanziari dell'Unione europea.

- *Peculato mediante profitto dell'errore altrui: art. 316 c.p.*

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui *“un pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità”*.

La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000².

Nonostante la norma parli di *“peculato”*, è stato osservato che trattasi di un uso improprio del termine, dato che non è richiesto, ai fini della configurabilità del delitto, il possesso della cosa altrui, distinguendosi dunque radicalmente dalla norma di cui all'art. 314, che richiede il possesso o la detenzione di cosa o di denaro altrui come presupposto del reato.

La fattispecie è un reato proprio, in quanto tale commissibile solamente dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di pubblico servizio, nell'esercizio delle funzioni o del servizio. Fatto tipico previsto dalla norma è la ricezione (accettazione non dovuta) e la ritenzione (trattenimento di ciò che è stato per errore consegnato). Il denaro o altre utilità devono essere ritenuti per sé o per terzi (non rientrando comunque la P.A. nella nozione di terzo).

Presupposto ulteriore ed essenziale del delitto è che il terzo sia erroneamente convinto di dover consegnare denaro o altre utilità nelle mani del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio, che la accetta o la ritiene sfruttando l'errore. L'errore del soggetto passivo deve quindi preesistere alla condotta del funzionario, essere spontaneo e quindi non determinato, ricadendosi altrimenti nella fattispecie di concussione.

- Concussione: art. 317 c.p.

Il reato punisce il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, danaro o altra utilità..

- Corruzione per l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.

Il reato punisce il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, o ne accetta la promessa.

² Comma aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. a), D.Lgs. 14 luglio 2020, n. 75, a decorrere dal 30 luglio 2020.

- Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.

Il reato punisce il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, o ne accetta la promessa.

- Circostanze aggravanti: art. 319-bis c.p.

La pena è aumentata se il fatto di cui all'art. 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene, nonché il pagamento o il rimborso di tributi.

- Corruzione in atti giudiziari: art. 319-ter c.p.

Se i fatti indicati negli artt. 318 e 319 c.p. sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni.

Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni.

- Induzione indebita a dare o promettere utilità: art. 319-quater c.p.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la fattispecie punisce il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità.

Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni ovvero con la reclusione fino a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori ad euro 100.000

- Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio: art. 320 c.p.

Le disposizioni dell'articolo 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio. In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo.

- Pene per il corruttore: art. 321 c.p.

Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319 bis, nell'articolo 319-ter e nell'art. 320 in relazione alle suddette ipotesi degli art. 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro o altra utilità.

- Istigazione alla corruzione: art. 322 c.p.

La fattispecie punisce chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'art. 318, ridotta di un terzo.

Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'art. 319, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o di altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate nell'art. 319.

- Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri della Corte penale internazionale o degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri: art. 322-bis c.p.

Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:

- 1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;
- 2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;
- 3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;
- 4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;

5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio.

5 bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitano funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale.

Le disposizioni degli articoli 319-quater secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:

1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;

2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali.

Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.

- Abuso di ufficio: art. 323 c.p.

Tale ipotesi di reato si configura allorché *“un pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno carattere di rilevante gravità”*.

L'abuso d'ufficio rappresenta un'ipotesi di reato plurioffensivo, il bene giuridico tutelato non è solamente il buon andamento della P.A., ma anche il patrimonio del terzo danneggiato dall'abuso del funzionario pubblico.

È un reato proprio, in quanto soggetti attivi del reato sono il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio nello svolgimento delle funzioni o del servizio. L'ampia formula consente di ritenere oggetto del reato non solo i tipici provvedimenti amministrativi, bensì qualunque specie di atto o attività posta in essere dal funzionario.

L'abuso d'ufficio rappresenta un reato di evento, il cui disvalore penale si realizza al momento della effettiva produzione di un ingiusto vantaggio patrimoniale o di un danno ingiusto ad altri.

Il danno per il terzo non viene invece specificato e pertanto può consistere in qualsiasi aggressione ingiusta nei confronti della sfera personale o patrimoniale del soggetto passivo.

È richiesta la c.d. doppia ingiustizia del danno, nel senso che ingiusta deve essere sia la condotta (in quanto connotata da violazione di legge), sia il vantaggio patrimoniale conseguito. Ai fini della rilevanza quale reato presupposto ai sensi del Decreto, il fatto deve configurarsi come lesivo degli interessi finanziari dell'Unione europea.

- Traffico di influenze illecite: art. 346-bis c.p.

Secondo quanto disposto dall'art. 346-bis c.p., *"chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 319 e 319-ter, sfruttando relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o con un incaricato di un pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale, come prezzo della propria mediazione illecita verso il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio ovvero per remunerarlo, in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio, è punito con la reclusione da uno a quattro anni e sei mesi. La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altro vantaggio patrimoniale. La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio. Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie. Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita"*.

I

Il fondamento giuridico della norma è quello di evitare che gli incarichi pubblici possano sedimentare un tessuto di relazioni con i pubblici ufficiali su cui il privato possa fare leva nello svolgimento della sua attività di intermediazione verso la Pubblica Amministrazione, oltre che nella volontà d'impedire l'esercizio di pressioni indebite sui pubblici funzionari ed anche l'illecito arricchimento dell'intermediario.

Il reato di traffico di influenze illecite è un reato comune in quanto sia il committente che il mediatore non debbono possedere una qualifica soggettiva particolare. Solo nel caso in cui il mediatore assuma la qualifica di pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico servizio il comma 3 della norma contempla un aggravamento di pena.

Rispetto alle fattispecie corruttive, il reato in commento si presenta come una tutela anticipatoria delle stesse, volta a punire l'intermediario prima che si possa perfezionare l'accordo corruttivo tra il privato e la Pubblica Amministrazione; la fattispecie, infatti, è stata introdotta dal legislatore penale al fine di evitare anche le attività preparatorie rispetto a quello che potrebbe poi sfociare in una istigazione alla corruzione.

Il nucleo dell'antigiuridicità si evince e si ricava proprio nell'accordo che intercorre fra il privato ed un intermediario dove si pattuisce la dazione di un'utilità patrimoniale in cambio dell'esercizio di un'influenza di quest'ultimo su un pubblico agente, proprio al fine di orientarne le decisioni amministrative in senso favorevole all'istigatore iniziale.

- Articolo 2, Legge 23 dicembre 1986, n. 898

"1. Ove il fatto non configuri il più grave reato previsto dall'articolo 640-bis del codice penale, chiunque, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegue indebitamente, per se' o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. (La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.). Quando la somma indebitamente percepita e' pari o inferiore a 5.000 euro si applica soltanto la sanzione amministrativa di cui agli articoli seguenti.

2. Agli effetti della disposizione del precedente comma 1 e di quella del comma 1 dell'articolo 3, alle erogazioni a carico del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale sono assimilate le quote nazionali previste dalla normativa comunitaria a complemento delle somme a carico di detti Fondi, nonché le erogazioni poste a totale carico della finanza nazionale sulla base della normativa comunitaria.

3. Con la sentenza il giudice determina altresì l'importo indebitamente percepito e condanna il colpevole alla restituzione di esso all'amministrazione che ha disposto la erogazione di cui al comma 1"

Considerazioni:

Le tipologie di reato di cui sopra sono caratterizzate dal fatto di prevedere, per la maggior parte dei casi, una particolare qualifica soggettiva del soggetto attivo del reato, il quale può, per l'appunto, essere solo un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio.

Gli artt. 357 e 358 c.p. prevedono a tal proposito che: <<Agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giurisdizionale o

amministrativa. Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi, e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione e dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi e certificativi>> e che <<sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di questa ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale>>.

Con riferimento alla fattispecie della concussione, l'art. 317 c.p. “**concussione**”, punisce, “*il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri costringe o induce taluno a dare o promettere indebitamente a lui o a un terzo denaro o altra utilità*”.

La condotta di **induzione**, invece, è stata prevista nel nuovo art. 319 quater c.p., la cui rubrica recita “*induzione indebita a dare o promettere utilità*” e sanziona “*il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità*”.

In tema di **corruzione**, invece, la previgente norma, rubricata “*Corruzione per un atto d'ufficio*” puniva “*il pubblico ufficiale, che, per compiere un atto del proprio ufficio, riceve, per sé o per un terzo, in denaro od altra utilità, una retribuzione che non gli è dovuta, o ne accetta la promessa*” (primo comma) “*se il pubblico ufficiale riceve la retribuzione per un atto d'ufficio da lui compiuto, la pena è della reclusione fino a un anno*” (secondo comma).

Il primo comma contemplava la corruzione impropria (ovvero avente ad oggetto un atto di ufficio) antecedente, mentre il secondo comma conteneva la disciplina della corruzione impropria susseguente.

Il nuovo art. 318 c.p., la cui rubrica reca l'intestazione “*Corruzione per l'esercizio della funzione*”, e punisce “*il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzione o dei suoi poteri, indebitamente riceve per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa*”.

Dal confronto tra la disposizione previgente e quella introdotta dalla riforma è agevole osservare, in primo luogo, che il legislatore della riforma ha voluto colpire il fenomeno della c.d. “*iscrizione a libro paga*”, sganciando il reato dall'esistenza di un atto.

Un primo profilo di novità, dunque, si identifica con la scomparsa del riferimento ad un atto, il quale, soprattutto in giurisprudenza, stante l'esigenza di interpretare la norma coerentemente con il principio di tassatività, era inteso in senso formale e implicava l'identificazione di uno specifico provvedimento oggetto di compravendita, rendendo piuttosto gravoso l'onere probatorio in capo all'accusa.

La nuova fattispecie s'incentra sulla ricezione indebita di denaro o altra utilità da parte del funzionario pubblico (sia pubblico ufficiale che incaricato di pubblico servizio, cui è estesa la punibilità ai sensi dell'art. 320 c.p.) *“per l'esercizio della funzione o dei suoi poteri”*. In secondo luogo, è scomparso, con la riforma, il riferimento alla *“retribuzione”*.

Secondo la previgente formulazione, occorre dimostrare oltre all'esistenza di un atto dell'ufficio, anche l'esistenza di un sinallagma tra corrotto e corruttore che avesse come fine lo svolgimento dell'atto stesso. Il legislatore, sopprimendo il riferimento alla retribuzione e dunque al carattere sinallagmatico dell'accordo corruttivo, ha determinato quale conseguenza che anche la dazione o la promessa di regalie d'uso, che sia connessa all'esercizio della funzione, potrà essere perseguita.

Per quanto riguarda l'individuazione degli ambiti aziendali dove il rischio di reato può dirsi presente in misura maggiore dovrà procedersi attraverso una valutazione che tenga conto, caso per caso, della specifica funzione svolta dall'azienda. Le aree maggiormente a rischio potrebbero essere quella degli appalti, della gestione finanziaria, degli investimenti, di erogazione di servizi e tutte quelle funzionalmente connesse con l'esercizio della funzione pubblica o del pubblico servizio.

b) Reati in tema di erogazioni pubbliche

- Malversazione a danno dello stato: art. 316 bis c.p.

“Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dall'Unione europea contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina a predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000”.

- Indebita percezione di erogazioni a danno dello stato: art. 316 ter c.p.

“Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall’art. 640 bis, chiunque mediante l’utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l’omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da uno a quattro se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso della sua qualità o dei suoi poteri. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni se il fatto offende gli interessi finanziari dell’Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000

Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a euro 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 5.164 a euro 25.822. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.”

Considerazioni:

Le fattispecie richiamate sono finalizzate ad assicurare la corretta utilizzazione di erogazioni di finanziamenti pubblici, comunque denominate, sotto due diversi profili temporali: nel momento di erogazione e nel successivo momento dell’utilizzazione dei finanziamenti.

Nella malversazione la condotta è costituita dalla distrazione del bene, conseguito comunque legittimamente, rispetto ai fini cui era indirizzato. Suddetta ipotesi incriminante, inoltre, costituisce un c.d. reato comune, ossia può essere commesso da <<chiunque>>.

Per quanto attiene invece all’indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, la condotta dell’agente deve inserirsi in un procedimento amministrativo volto ad ottenere erogazioni da parte dello Stato, di enti pubblici o dell’Unione europea. Il delitto si consuma con l’indebita percezione del beneficio ed è richiesto da parte dell’agente un dolo specifico.

Infine, le pene sono aumentate per entrambe le fattispecie in questione se il fatto offende gli interessi finanziari dell’Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000

Rispetto agli ambiti in cui i delitti considerati potrebbero essere commessi con maggiore probabilità si annoverano quello finanziario e degli investimenti nonché quello degli appalti.

c) Reati fraudolenti in danno alla P.A.

- Frode nella pubblica fornitura: art. 356 c.p.

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui si commetta frode nell'esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell'articolo 355 c.p..

Il bene giuridico tutelato è il buon andamento della pubblica amministrazione e, più nello specifico, il regolare funzionamento dei servizi pubblici e dei pubblici stabilimenti.

Il contratto di fornitura assurge a presupposto del reato, non intendendosi però uno specifico tipo di contratto, ma, più in generale, ogni strumento contrattuale destinato a fornire alla P.A. cose o servizi ritenuti necessari.

Elemento differenziale rispetto alla fattispecie di cui all'art. 355 c.p. è ovviamente la frode che contraddistingue il successivo inadempimento, la quale può avere luogo, dato il tenore letterale della norma, solo nella fase esecutiva del contratto.

Il reato di frode nelle pubbliche forniture è caratterizzato dal dolo generico, consistente nella coscienza e volontà di consegnare cose diverse da quelle pattuite. Non sono perciò necessari specifici raggiri né che i vizi della cosa fornita siano occulti, ma è sufficiente la malafede nell'esecuzione del contratto. Ai fini della rilevanza quale reato presupposto ai sensi del Decreto, il fatto deve configurarsi come lesivo degli interessi finanziari dell'Unione europea.

- Truffa: art. 640 c. p.

“Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549:

- 1. se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o dell'Unione europea col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;*
 - 2. se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dover eseguire un ordine dell'Autorità.*
- 2 bis. se il fatto è commesso in presenza della circostanza di cui all'art. 61, numero 5).*

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste nel capoverso precedente o un'altra circostanza aggravante prevista dall'art. 61 primo comma, n. 7)".

- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche: art. 640 bis c.p.

"La pena è della reclusione da due a sette anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'art. 640 c.p. riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o dell'Unione europea".

Considerazioni

I reati considerati si caratterizzano per la loro condotta fraudolenta e per il loro essere reati comuni. Il momento consumativo della truffa è quello dell'effettivo conseguimento dell'ingiusto profitto, con relativo danno della persona offesa. Tale momento si verifica all'atto dell'effettiva prestazione del bene economico da parte del raggirato, con susseguente passaggio dello stesso nella sfera di disponibilità dell'agente.

Per la configurabilità del delitto di truffa non è sufficiente un qualsiasi mendace comportamento o una qualunque alterazione della realtà da parte dell'agente nello svolgimento dell'attività prevista per il conseguimento dell'indennità. Con il termine artificio si suole indicare il comportamento di chi vuole fare apparire come vera una situazione non riscontrabile nella realtà, mentre con quello di raggirio l'attività diretta a creare un falso convincimento nella vittima. La fattispecie in esame prevede, ai fini della sua consumazione, la percezione di un ingiusto profitto con altrui danno.

ESEMPI DI REATI CONTRO LA P.A.
Favorire funzionari o amministratori della P.A. mediante affidamenti a soggetti loro graditi per ottenere agevolazioni per la società.
Favorire, in sede di selezione competitiva, quali incaricati di pubblico servizio, determinati soggetti al fine di ottenere vantaggi/denaro per la società.
Affidare consulenze inesistenti o con corrispettivi esagerati al fine di procurare fondi da destinare alla corruzione di funzionari della PA.

Nel caso di incarico conferito ad un rappresentante della PA, utilizzare tale tecnica al fine di indurlo a compiere atti contrari al suo ufficio od omettere atti d'ufficio al fine di favorire l'azienda.

Ottenere commesse pubbliche mediante atti di corruzione.

Ottenere concessioni, licenze, autorizzazioni o rinnovi mediante atti di corruzione.

Alterare documenti aziendali per renderli idonei alla presentazione di una richiesta oppure presentare domanda inadeguata e compiere atti di corruzione per farla considerare idonea.

Livello di rischio-reato: Alto

Processi aziendali ed attività a rischio in relazione ai reati nei confronti della P.A.

Processo produttivo	Partecipazione a gare ed appalti pubblici, rapporti con la P.A o Autorità pubbliche e di Vigilanza in relazione alla gestione di propri impianti
Processo di approvvigionamento	Ricerca e selezione dei fornitori, ricerca e selezione dei subappaltatori, affidamento incarichi professionali
Processo finanziario	Gestione flussi finanziari, gestione dei fondi aziendali, impiego e disponibilità liquide
Processo amministrativo	Redazione, registrazione, controllo e conservazione dei documenti contabili ed extracontabili relativi in particolare al bilancio ed al controllo di gestione

Processo di gestione degli investimenti e delle spese realizzati con fondi pubblici	Richiesta, ottenimento, gestione e rendicontazione di contributi, sovvenzioni o finanziamenti di erogazioni da parte dello Stato o altro Ente pubblico o dalla Unione Europea
Processo di gestione dei sistemi informativi	Attività supportate da sistemi informatici e telematici per l'elaborazione e la trasmissione di dati contabili, fiscali e gestionali
Processo di gestione delle risorse umane	Attività relative alla selezione, assunzione e gestione del personale dipendente

Direzione Amministrazione Finanza e Controllo	- Gestione e controllo aree Finanza e Bilanci - Gestione e controllo Amministrazione, IVA e Contabilità - Gestione e controllo dei rapporti con la P.A.
Direzione Sistemi Informativi e Clienti	- Gestione e controllo Sistemi Informativi - Gestione e controllo Amministrazione e Clienti - Gestione e controllo dei rapporti con la P.A.
Direzione Risorse Umane, Affari Legali e Appalti	- Gestione del personale - Gestione e controllo delle procedure di appalto - Gestione e controllo dei rapporti con la P.A.
Area Servizio Idrico Integrato	- Gestione e controllo dei rapporti con Enti e Autorità competenti
Area Raccolta e Trasporto	- Gestione e controllo dei rapporti con Enti e Autorità competenti
Area Impianti Ambiente	- Gestione e controllo dei rapporti con Enti e Autorità competenti
Area Energia	- Gestione e controllo dei rapporti con Enti e Autorità competenti

Automezzi	- Gestione e controllo dei rapporti con Enti e Autorità competenti
Certificazione ISO, Sicurezza e Laboratorio	- Gestione e controllo dei rapporti con Enti e Autorità competenti
Sedi e Servizi Generali	- Gestione e controllo dei rapporti con Enti e Autorità competenti

Principi generali di comportamento

I responsabili delle direzioni e delle funzioni coinvolte nei processi “a rischio reato” sono tenuti, nell’ambito della propria attività, al rispetto delle norme di comportamento di seguito indicate, conformi ai principi dettati dal Modello e, in particolare, dall’Impegno Etico di AIMAG.

E’ fatto assoluto divieto:

- di porre in essere condotte tali da integrare le fattispecie di reato previste dagli artt. 24 e 25 del Decreto;
- di porre in essere qualsiasi comportamento che, pur non integrando in concreto alcuna delle ipotesi criminose sopra delineate, possa in astratto diventarlo;
- di porre in essere o agevolare operazioni in conflitto d'interesse - effettivo o potenziale - con la Società, nonché attività che possano interferire con la capacità di assumere, in modo imparziale, decisioni nel migliore interesse della Società e nel pieno rispetto delle norme dell’Impegno Etico;
- accettare denaro o altre qualsiasi utilità, o accettarne la promessa, per l'esercizio delle proprie funzioni;
- ritardare od omettere atti del proprio ufficio in cambio di denaro o di altra qualsiasi utilità, o della promessa di entrambi;
- compiere un atto contrario ai doveri del proprio ufficio in cambio di denaro o di altra qualsiasi utilità, o della promessa di entrambi;
- di elargire, offrire o promettere denaro o altre utilità a pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio;
- di distribuire, offrire o promettere omaggi e regali che non siano di modico valore, in violazione di quanto previsto dall’Impegno Etico e dalla prassi aziendale;

- di accordare, offrire o promettere altri vantaggi, di qualsiasi natura essi siano, in favore di pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio;
- di effettuare prestazioni in favore dei Partner e/o dei consulenti e/o dei fornitori che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto con essi costituito;
- di riconoscere compensi in favore dei collaboratori esterni che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere ed alle prassi vigenti in ambito locale;
- di presentare dichiarazioni e/o documenti e/o dati e/o informazioni non rispondenti al vero o incompleti ad organismi pubblici nazionali, comunitari o esteri, tanto meno al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati;
- di destinare somme ricevute da organismi pubblici nazionali o comunitari a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti, per scopi differenti da quelli cui erano destinati originariamente.

Protocolli di prevenzione e Responsabile Interno per i processi “a rischio reato”

In linea con le *best practice*, la Società ritiene opportuno che venga fornita debita evidenza delle operazioni a rischio.

A questo fine sono state elaborate specifiche procedure che attengono alla prevenzione dei reati previsti dal decreto finalizzate a:

- assicurare la pluralità dei soggetti che partecipano al processo;
- assicurare la suddivisione delle responsabilità tra le diverse funzioni coinvolte;
- fissare regole scritte e trasparenti per la qualificazione e la selezione dei fornitori;
- garantire trasparenza e tracciabilità dei rapporti con la PA e delle decisioni assunte in relazione a rapporti con la PA.;
- garantire il controllo dei flussi finanziari come previsto dal Decreto;
- definire compiti e responsabilità dell'area finanziaria;
- responsabilizzare gli addetti per le operazioni di contabilizzazione;
- garantire trasparenza alle procedure d'assunzione;
- garantire trasparenza nell'uso dotazioni aziendali.

Le procedure, inoltre, individuano uno o più Responsabili Interni per ciascun processo a rischio diretto di reato, che si dovranno rapportare con i membri dell'Organismo di

Vigilanza e con la Dirigenza per tutte le attività di informazione, formazione, prevenzione e controllo previste dal presente Modello.

A questo fine sono state elaborate ed adottate specifiche procedure scritte qui di seguito elencate³:

Procedura	Rev	Data
PQ AFC 1 CICLO ATTIVO	1	4/11/2021
PQ AFC 3 CICLO PASSIVO	1	4/11/2021
AGL - P.Q. GESTIONE DEGLI AFFARI LEGALI E SOCIETARI	1	28/05/2010
AC - P.Q. PROCESSO DI GESTIONE CLIENTI	7	09/06/2020
RE - P.Q. GESTIONE RELAZIONI ESTERNE	1	25/05/2010
CIE 1 - P.Q.A.S.L. COMUNICAZIONE INTERNA E ESTERNA	3	04/10/2019
APP - P.Q.A. ACQUISTO DI FORNITURE, SERVIZI E LAVORI	4	21/12/2020
SO - P.Q.A.L. PROCEDURA PER LA SELEZIONE E RECLUTAMENTO DEL PERSONALE	4	27/12/2018
QUAL 2 - P.Q.A.S.L. RIESAME, PIANIFICAZIONE, BUDGET E REPORT	4	04/10/2018
APL 1 - P.Q.A.S. ACCESSO ALLE PRESCRIZIONI LEGALI E ALTRE	3	15/07/2018
AUD1 - P.Q.A.S.L. AUDIT	3	04/10/2019
NC1 - P.Q.A.S.L. GESTIONE DELLE NON-CONFORMITA', DELLE AZIONI CORRETTIVE E PREVENTIVE	3	02/07/2020
CONT-INT - PQ GESTIONE DEI CONTRATTI DI SERVIZIO INTERCOMPANY (applicazione metodo cost plus)	0	14/06/2018
TC - P.Q. PROCESSO TECNICO COMMERCIALE	1	13/03/2013
LOT - P.Q. LOTTIZZAZIONI	2	15/06/2011
SII 1 - P.Q. GESTIONE DELLE MODIFICHE E DELLE REVISIONI DEL PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI DEL S.I.I.	0	02/10/2015
SII 2 - P.Q. APPROVAZIONE DA PARTE DELL'ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE DEI PROGETTI DEL S.I.I	4	02/11/2017
SI - P.Q. SISTEMI INFORMATIVI	1	09/01/2013

³ I richiami alle procedure (versione e data) devono intendersi valevoli anche per eventuali versioni successive delle stesse. Tutte le procedure sono consultabili nel DB Qualità.

I REATI SOCIETARI

Art. 25 - ter D.lgs. 231/01

“1. In relazione ai reati in materia societaria previsti dal codice civile, si applicano le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per il delitto - di false comunicazioni sociali, previsto dall'articolo 2621 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote;

a – bis) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621 – bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote;

b) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2622, del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote;

d) per la contravvenzione di falso in prospetto, prevista dall'articolo 2623, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a duecentosessanta quote;

e) per il delitto di falso in prospetto, previsto dall'articolo 2623, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicentosessanta quote;

f) per la contravvenzione di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, prevista dall'articolo 2624, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a duecentosessanta quote;

- g) per il delitto di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, previsto dall'articolo 2624, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;
- h) per il delitto di impedito controllo, previsto dall'articolo 2625, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote;
- i) per il delitto di formazione fittizia del capitale, previsto dall'articolo 2632 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote;
- l) per il delitto di indebita restituzione dei conferimenti, previsto dall'articolo 2626 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote;
- m) per la contravvenzione di illegale ripartizione degli utili e delle riserve, prevista dall'articolo 2627 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a duecentosessanta quote;
- n) per il delitto di illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante, previsto dall'articolo 2628 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote;
- o) per il delitto di operazioni in pregiudizio dei creditori, previsto dall'articolo 2629 del codice civile, la sanzione pecuniaria da trecento a seicentosessanta quote;
- p) per il delitto di indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori, previsto dall'articolo 2633 del codice civile, la sanzione pecuniaria da trecento a seicentosessanta quote;
- q) per il delitto di illecita influenza sull'assemblea, previsto dall'articolo 2636 del codice civile, la sanzione pecuniaria da trecento a seicentosessanta quote;
- r) per il delitto di aggio, previsto dall'articolo 2637 del codice civile e per il delitto di omessa comunicazione del conflitto d'interessi previsto dall'articolo 2629-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote;
- s) per i delitti di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza, previsti dall'articolo 2638, primo e secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;
- s-bis) per il delitto di corruzione tra privati, nei casi previsti dal terzo comma dell'art. 2635 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote.
2. Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo”.

DESCRIZIONE FATTISPECIE DI REATO

Il D.Lgs. 28 marzo 2002 n. 61 ha integrato il Decreto Decreto con l'articolo 25-ter, (in seguito modificato dalla Legge 28 dicembre 2005 n. 262, che ha inserito tra i reati presupposto l'art. 2629 bis c.c., in tema di omessa comunicazione del conflitto di interessi) che prevede la punibilità dei c.d. reati societari.

False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)

Tale reato si realizza nei casi in cui gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci o i liquidatori al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore.

La pena della reclusione da uno ai cinque anni è prevista, oltre che per le condotte sopra esposte, anche allorquando le falsità o le omissioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Fatti di lieve entità (art. 2621 - bis c.c.)

Tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta, se i fatti di cui all'articolo 2621 c.c., salvo che costituiscano più grave reato, sono di lieve entità sono puniti con una pena inferiore ossia da sei mesi a tre anni di reclusione.

Non punibilità per particolare tenuità (art. 2621 - ter c.c.)

Ai fini della non punibilità per particolare tenuità del fatto, di cui all'articolo 131 - bis c.p., il giudice valuta, in modo prevalente, l'entità dell'eventuale danno cagionato alla società, ai soci o ai creditori conseguente ai fatti di cui agli articoli 2621 e 2621 - bis.

False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.).

Tale reato, punito con la reclusione da tre a otto anni, si configura allorquando gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese

dell'Unione Europea, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico espongono consapevolmente fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore.

Il secondo comma dell'articolo 2622 c.c. prevede l'equiparazione alle società quotate delle:

1. Società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di un altro Paese dell'Unione Europea;
2. Società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano;
3. Società che controllano emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di un altro Paese dell'Unione Europea;
4. Società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono.

Le disposizioni previste nei commi dell'articolo presente si applicano anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Considerazioni:

La riforma del falso in bilancio, contenuta nella Legge 27 maggio 2015, n. 69, si sviluppa in un contesto più generale, quello delle misure anticorruzione, nell'ambito del quale l'introduzione di significative modifiche al codice penale, di procedura penale, al codice civile e ad altri testi normativi è mirata a rafforzare l'azione di contrasto del fenomeno corruttivo, a cui normalmente si accompagnano alcuni reati societari, e dell'accumulazione illecita di ricchezza da parte della criminalità organizzata.

A tale finalità il legislatore ha risposto anche attraverso la riformulazione degli artt. 2621 (False comunicazioni sociali) e 2622 (False comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori) del codice civile, integrando tali disposizioni con l'introduzione dei nuovi articoli 2621 bis (fatti di lieve entità) e 2621 ter (non

punibilità per particolare tenuità), in un'ottica di complessivo ripristino della trasparenza delle vicende societarie e del conseguente affidamento dei terzi relativamente all'andamento della società.

Le nuove disposizioni legislative sono dirette a ricondurre le false comunicazioni sociali, precedentemente configurate dall'art. 2621 c.c. quali reati contravvenzionali e illeciti amministrativi, al novero dei delitti punibili con la pena della reclusione.

Le relative fattispecie conservano la natura di reato proprio, poiché realizzabili unicamente da soggetti qualificati, e configurano reati di pericolo perseguibili d'ufficio (e a seguito di querela per le società non fallibili). Tra i soggetti attivi del reato vanno tuttavia ricompresi anche i responsabili di fatto, ossia coloro che pur in assenza di una investitura formale, esercitano i poteri tipici di una precisa qualifica, in modo continuativo e significativo.

Il bene giuridico tutelato dalla norma è la trasparenza, la completezza e la correttezza dell'informazione societaria. Si tratta di un reato di pericolo e non più di danno e sono state eliminate le soglie di punibilità e sono state introdotte le previsioni di fatti di lieve entità e di particolare tenuità per i quali si applica rispettivamente una pena meno grave e una causa di esclusione della punibilità.

La condotta illecita è articolata in due tipologie, commissiva e omissiva: la prima consiste nell'espone consapevolmente nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero; la seconda nell'omettere fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene.

Perché la condotta sia punibile è necessario tuttavia che le falsità o le omissioni siano "rilevanti" ossia concretamente idonee ad indurre altri in errore. La precisazione del requisito dell'idoneità ingannatoria mira ad evidenziare la natura di reato di pericolo concreto della fattispecie, escludendo le condotte che non si traducono in una effettiva offesa del bene giuridico tutelato.

Inoltre, la fattispecie espunge dall'area di rilevanza penale le "valutazioni" nonché le "informazioni" essendo ora oggetto dell'omissione soltanto fatti materialmente

rilevanti. Pertanto, si ritiene che potrà rispondere dell'attuale falso in bilancio chi avrà indicato in bilancio, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali imposte dalla legge, dirette al pubblico od ai soci fatti storici oggettivi non veritieri (ad esempio beni non posseduti, crediti inesistenti o passività fittizie) rimanendo escluse dall'area del penale rilevanza le poste valutative (ad esempio le stime immobiliari o di magazzino, valutazioni del know how, di marchi e brevetti, di perdite su crediti). L'elemento soggettivo è costituito dal dolo specifico del fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto.

Circa il momento consumativo, si ritiene che il reato si perfezioni nel momento in cui la falsa comunicazione esce dalla sfera del soggetto attivo e diventa conoscibile da parte dei destinatari, pertanto, per quanto riguarda il bilancio di esercizio, il momento consumativo è da individuarsi con quello del deposito presso la sede della società ai sensi dell'art. 2429 terzo comma cc.

Con riferimento alla responsabilità amministrativa degli enti di reato, la legge 69/2015 ha introdotto elementi di novità. Il primo intervento attiene alla eliminazione della "clausola di salvaguardia" secondo cui il reato doveva essere commesso, ai sensi dell'art. 25 ter abrogato, nell'interesse della società, da amministratori, direttori generali, liquidatori o da persone sottoposte alla loro vigilanza. Pertanto, trovano applicazione i criteri previsti dall'art 5 del Decreto dunque l'illecito sarà commesso dai soggetti apicali e da sottoposti così superando le varie questioni di ordine interpretativo sorte nel corso degli anni. Le successive novità riguardano un generale inasprimento del sistema sanzionatorio²³¹ con innalzamento del valore delle quote.

In conclusione, le attività compiute dalla società a rischio sono tutte quelle che concernono la redazione del bilancio, delle relazioni o delle comunicazioni sociali previste dalla legge e di qualunque altro documento, giuridicamente rilevante, contenente dati e informazioni economici, patrimoniali e finanziari della società.

Impedito controllo (art. 2625 c.c.)

Il reato consiste nell'impedire o ostacolare mediante occultamento di documenti o altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali ovvero alle società di revisione.

Considerazioni:

In tale ipotesi di reato l'elemento oggettivo è rappresentato da qualsiasi comportamento, commissione od omissivo, mediante il quale gli amministratori impediscono il controllo da parte del collegio sindacale, dei soci o dei revisori. L'elemento psicologico del reato in esame è ovviamente il dolo generico. Per quanto riguarda poi il comportamento rilevante, la giurisprudenza di legittimità ne individua i presupposti in ogni tipo di comportamento che possa risolversi in un diniego, in un ostacolo alla ricerca o in un distoglimento dell'attenzione.

Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)

La condotta tipica prevede, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, la restituzione, anche simulata, da parte degli amministratori dei conferimenti ai soci o la liberazione degli stessi dall'obbligo di eseguirli.

Considerazioni:

Con tale fattispecie il legislatore intende tutelare l'integrità e l'effettività del capitale sociale a garanzia dei terzi e dei creditori. Con il termine conferimento si indica l'apporto patrimoniale cui i soci sono obbligati per costituire la dotazione necessaria allo svolgimento dell'attività sociale (in tale nozione pertanto vengono ricompresi unicamente i crediti, il denaro e i beni in natura idonei a costituire il capitale sociale).

Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)

Tale condotta criminosa consiste nella ripartizione da parte degli amministratori di utili o acconti sugli utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero nella ripartizione di riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite. La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.

Considerazioni:

Il bene giuridico tutelato dalla norma è costituito dalla tutela dei creditori sociali contro la menomazione delle loro garanzie rappresentate dal capitale e dalle riserve obbligatorie per legge. Infatti, nelle ipotesi contemplate dall'articolo in esame gli amministratori intaccano proprio le risorse economiche destinate alla soddisfazione dei creditori. Problematica risulta la trasformazione dei delitti di cui sopra in contravvenzioni, ad opera della legge delega di riforma del diritto societario, giacché con essa si pone il problema della punibilità dei fatti in esame anche a titolo di colpa.

Deve infine essere evidenziata l'esistenza di una speciale causa di estinzione del reato prevista nell'ultimo periodo della norma.

Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)

Questo reato si perfeziona con l'acquisto o la sottoscrizione da parte degli amministratori, di azioni o quote sociali o della società controllante che cagioni una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Considerazioni:

Si ricorda che l'art. 2628 c.c. tutela non solo gli interessi patrimoniali della società ma anche gli interessi dei soci "*uti singuli*" e specialmente di coloro che sono estranei al gruppo che controlla la società. Ne deriva che il singolo azionista, quale titolare dell'interesse tutelato dalla norma, deve essere considerato persona offesa dal delitto in esame, sicché è legittimato a proporre opposizione alla richiesta di archiviazione. (così anche Cass. Sez. V, sent. n. 1249 del 14-07-1992). Il bene giuridico tutelato è rappresentato dalla integrità del capitale sociale e delle riserve non distribuibili per legge. Si tratta anche in questo caso di un reato doloso e proprio, ovvero commissibile dai soli amministratori, sebbene possa configurarsi l'ipotesi di concorso di persone. E' stata inoltre introdotta una causa di estinzione del reato rappresentata dalla eliminazione del danno.

È opportuno ricordare che la responsabilità dell'ente sorge solo se la condotta è realizzata nell'interesse dell'ente.

L'ipotesi appena descritta rileva inoltre ai fini della configurabilità del "tentativo" punibile nel caso in cui ad esempio il terzo non realizzi il compito affidatogli per cause indipendenti dalla sua volontà.

Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)

La fattispecie si realizza con l'effettuazione, da parte degli amministratori ed in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, di riduzione del capitale sociale o fusioni con altre società o scissioni che cagionino danno ai creditori.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Considerazioni:

La finalità della incriminazione in parola è di apprestare tutela all'interesse dei creditori alla conservazione della garanzia generica loro offerta dal patrimonio della

società. Il delitto in esame non è più un reato a pericolo presunto ma di danno giacché ai fini della configurabilità dell'illecito è ora richiesto l'esistenza di un danno concreto per la società o per i creditori sociali. Quanto all'elemento soggettivo del delitto in oggetto, esso viene costantemente rinvenuto nel dolo generico, nel senso che l'agente deve porre in essere la condotta con la coscienza e la volontà di non adempiere alle prescrizioni di legge a tutela dei creditori. Risulta inoltre possibile l'attribuzione di responsabilità anche a titolo di dolo eventuale (consistente nella accettazione della possibilità che la condotta possa condurre alla creazione di un danno ai creditori). Anche l'ipotesi considerata rappresenta un reato proprio. Nuova risulta essere anche la previsione della causa di estinzione del reato rappresentata dal risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio. In relazione alla possibilità di commissione di suddetto reato sarebbe opportuno che il modello di organizzazione prevedesse procedure e protocolli specifici di disciplina delle procedure di riduzione del capitale, di fusione e di scissione.

Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)

Tale ipotesi si ha quando viene formato o aumentato fittiziamente il capitale della società mediante attribuzione di azioni o quote sociali per somme inferiori al loro valore nominale; vengono sottoscritte reciprocamente azioni o quote; vengono sopravvalutati in **modo rilevante** i conferimenti di beni in natura, i crediti verso il patrimonio della società, nel caso di trasformazione.

Considerazioni:

Le disposizioni in oggetto riguardano il comportamento degli amministratori che compiono una rilevante sopravvalutazione (sia nella fase genetica della società sia nel momento dell'aumento del capitale) o dei beni e crediti o del patrimonio della società in caso di trasformazione. A tal proposito è bene ricordare che in capo agli amministratori e ai sindaci è posto l'obbligo di controllare, entro 6 mesi dalla data di costituzione della società, le valutazioni contenute nella relazione di stima e in caso di fondati motivi di procedere alla revisione della stima.

Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)

Il reato si perfeziona con la ripartizione da parte dei liquidatori di beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, che cagioni un danno ai creditori.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Considerazioni:

La norma tutela il diritto di prelazione dei creditori sociali sul patrimonio sociale e, pertanto, l'integrità di quest'ultimo durante la vita della società. I soggetti attivi del reato sono i liquidatori della società e i soci nel caso in cui procedano alla ripartizione dell'attivo senza nominare i liquidatori (risponderanno pertanto in quanto liquidatori di fatto).

Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)

La condotta tipica prevede che con atti simulati o con frode da parte di chiunque, si determini la maggioranza in assemblea allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto.

Considerazioni:

La fattispecie qui considerata costituisce un reato comune, potendo essere commesso da chiunque, compresi i soci, e non solo come avveniva in passato dagli amministratori. Affinché si configuri l'ipotesi di reato è necessario che la condotta sia perseguita tramite atti simulati o fraudolenti, che la stessa comporti un concreto risultato lesivo (illecita determinazione della maggioranza – il reato ritiene la giurisprudenza non si verificherebbe nel caso in cui, in assenza della condotta fraudolenta, si sarebbe comunque raggiunta la maggioranza) e sia retta da dolo specifico (procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto). L'ente, al fine di scongiurare la configurazione dell'ipotesi in esame, potrebbe prevedere e specificare un sistema di responsabilità dei vertici aziendali e delle deleghe.

Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)

La fattispecie si concretizza allorché si diffondono notizie false ovvero si pongono in essere operazioni simulate o altri artifici, concretamente idonei a cagionare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari.

Considerazioni:

La previsione in oggetto accorpa in sé le diverse fattispecie di aggio di aggio disciplinate al di fuori del codice penale (art. 181, del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, testo unico sui mercati finanziari, e art. 138 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, testo unico delle leggi bancarie).

Il nuovo reato di aggio è un reato comune, giacché può essere commesso, come per l'appunto indicato dalla norma, da "chiunque". Nella norma incriminatrice vengono individuate, alternativamente, due forme tipiche di condotta, la diffusione di notizie false e la realizzazione di operazioni simulate o di altri artifici. In ordine alla prima, l'espressione "diffonde" indica la propagazione in qualsiasi modo della notizia falsa presso un numero sufficientemente ampio ed indeterminato di persone. Con la nozione di notizia si è voluto attribuire rilievo penale a qualsiasi affermazione ed annuncio atto ad essere comunicato a terzi ed appreso dai destinatari in grado di determinare "una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, quotati o non quotati, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari". La seconda forma di condotta richiede il compimento di operazioni simulate o l'utilizzo di altri artifici.

Con l'espressione "operazioni simulate" il legislatore ha inteso indicare sia le operazioni che le parti non hanno inteso realizzare, sia quelle che presentano un'apparenza difforme da quelle effettivamente volute. Infine, la norma in esame richiede che la condotta sia idonea a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, quotati o non quotati, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari. Per la sussistenza del reato è inoltre sufficiente una situazione di pericolo e non una effettiva variazione dei prezzi.

Sarebbe opportuno a tal proposito che l'azienda prevedesse all'interno del proprio modello di organizzazione delle procedure autorizzative per l'acquisto o la vendita di azioni, per i comunicati stampa, nonché un apposito programma di informazione e formazione degli amministratori e dipendenti.

Omissione comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629 bis c.c.)

La fattispecie si realizza allorché l'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi

dell'articolo 16 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 , e successive modificazioni, non dà notizia agli altri amministratori o al collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origina e la portata.

Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.).

La condotta criminosa si realizza attraverso l'esposizione, nelle comunicazioni alle autorità di vigilanza previste dalla legge, al fine di ostacolarne le funzioni, di fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economico patrimoniale o finanziaria dei soggetti sottoposti alla vigilanza, ovvero con l'occultamento con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte, di fatti che avrebbero dovuto essere comunicati, concernenti la situazione medesima.

Considerazioni:

Nell'ambito dell'art. 2638 del codice civile, il bene giuridico tutelato è rappresentato dalla tutela dell'interesse pubblico della trasparenza e della correttezza dello svolgimento dell'attività creditizia e finanziaria svolta a livello societario.

L'interesse dei soci e dei terzi rappresenta un interesse secondario, esterno alla tutela dell'interesse pubblicistico della trasparenza e del buon andamento del mercato creditizio e societario. La nuova formulazione della norma si differenzia dalla precedente per ampiezza di contenuto in quanto ha aggiunto, tra i soggetti attivi, i direttori generali, i sindaci ed i liquidatori e si riferisce ad attività di controllo di autorità pubbliche di vigilanza anche diverse dalla Banca d'Italia. Con la suddetta disposizione il legislatore ha voluto pertanto completare la tutela penale dell'informazione societaria considerando infatti anche la sua destinazione alle autorità di vigilanza settoriali.

Corruzione tra i privati (art. 2635 c.c.) – Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis c.c.)

Art. 2635 c.c. "[1] Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o

degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo.

[2] Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

[3] Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste.

[4] Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

[5] Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi.

[6] Fermo quanto previsto dall'articolo 2641, la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date, promesse o offerte."

Entrambe le fattispecie di cui agli articoli 2635 e 2635-bis c.c. sono state introdotte nel primo comma dell'art. 25-ter in commento alla lettera s-bis) a seguito delle modifiche introdotte dall'art. 6, comma 1, D.lgs. 15 marzo 2017, n. 38.

Rispetto alla formulazione previgente: *a)* è stato ampliato il novero dei c.d. soggetti "intransei", includendovi anche coloro che, nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato, esercitano funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti indicati prima dell'intervenuta modifica; *b)* è stata estesa l'applicabilità della norma anche agli enti privati non societari; *c)* sono stati inseriti i riferimenti alla sollecitazione o all'offerta di un'utilità quali condotte attraverso le quali si giungere all'accordo corruttivo; *d)* è stata estesa la punibilità anche ai casi di commissione del reato per interposta persona; *e)* infine, non è più necessario, ai fini della punibilità del reato, che sia stato causato un nocumento alla società.

Soggetto attivo del reato è chiunque prometta, dia, prometta denaro o altra utilità; si tratta di reato comune. La condotta tipica consiste nel dare o promettere denaro o altra utilità.

Per quanto riguarda l'elemento soggettivo, si tratta di un reato a dolo specifico, poiché la dazione e la promessa sono effettuate per indurre gli organi della società a compiere o omettere atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o

degli obblighi di fedeltà. Sono previste le medesime pene sia per il corruttore sia per i corrotti.

Nella corruzione tra privati, quindi, non è prevista la corruzione susseguente, e nemmeno l'istigazione alla corruzione. Non è prevista, inoltre, la corruzione impropria, che si verifica quando l'attività corruttiva è svolta per il compimento un atto conforme ai doveri degli amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e i liquidatori. Si procede a querela di parte, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi.

Il quarto comma dell'art. 2365 prevede il raddoppio delle pene se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione Europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni. Nei casi previsti dal terzo comma, in base a quanto stabilito dall'articolo 25-ter si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 600 quote. Si applicano altresì le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2.

Art. 2635-bis c.c. “ [1] Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo.

[2] La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata”.

Con l'introduzione dell'art. 2635-bis del codice civile trova ingresso la fattispecie dell'istigazione alla corruzione tra privati.

Sotto il profilo attivo, è punito penalmente chiunque offra o prometta denaro o altre utilità non dovuti ad un soggetto intraneo al fine del compimento od omissione di atti in violazione degli obblighi inerenti il proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata (art. 2635-bis, comma 1, c.c.).

Sotto il profilo passivo, d'altro canto, è prevista la punibilità dell'intraneo che solleciti una promessa o dazione di denaro o altra utilità, al fine del compimento o dell'omissione di atti in violazione dei medesimi obblighi, qualora tale proposta non sia accettata (art. 2635-bis, comma 2, c.c.).

Per entrambe le fattispecie criminose, nonostante l'accentuata natura di reati di pericolo, la procedibilità resta subordinata alla querela della persona offesa. Nei casi previsti dal primo comma, si applica la sanzione pecuniaria da 200 a 400 quote. Si applicano altresì le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2.

Considerazioni:

Rispetto al reato di corruzione tra privati, la responsabilità della persona giuridica incontra due limiti: il primo deriva dal regime di procedibilità, essendo l'accertamento dell'illecito amministrativo precluso qualora il reato sia perseguibile a querela ed essa non venga presentata; il secondo consiste nella rilevanza attribuita solo a situazioni di corruzione attiva, sul presupposto che la c.d. corruzione passiva implica un nocumento per l'ente incompatibile con il suo interesse o vantaggio.

In linea generale, la riforma, operata dal D.lgs. 15 marzo 2017, n. 38, non sembra introdurre nuovi obblighi cautelari a carico degli enti collettivi, poiché i reati di corruzione appartengono agli archetipi del Decreto: al punto che l'art. 6, comma 2, lett. c), tra i requisiti dei modelli di organizzazione e gestione, prevede l'individuazione di "modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di reati".

A ben vedere, però, i reati di corruzione "pubblica" previsti dall'art. 25 del Decreto, avendo come destinatario un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, legano la propria prevedibilità e prevenzione alla tipologia delle attività svolte dall'ente, a seconda cioè che esse si articolino in rapporti con la pubblica amministrazione; mentre il nuovo art. 25 ter, lett. s bis), è in grado di comprendere

una variegata gamma di situazioni, così da suggerire un generalizzato obbligo di rispetto del modello di prevenzione dei reati e dell'Impegno Etico adottati dalla società nonché una sempre più penetrante attività di controllo demandata all'OdV.

Livello di rischio: Normale

Processi aziendali ed attività a rischio in relazione ai reati societari

Processo amministrativo	Attività di registrazione, redazione, controllo e conservazione dei documenti contabili ed extracontabili relativi a bilancio e controllo di gestione. Operazioni straordinarie su capitale
Processo di produzione	Atti di corruzione nei confronti dei soggetti citati dall'art. 2635 c.c. primo e secondo comma per ottenere commesse private
Rapporti infragruppo	Atti di corruzione nei confronti dei soggetti citati dall'art. 2635 c.c., primo e secondo comma, appartenenti a società del Gruppo al fine di ottenere vantaggi in capo alla capogruppo.

Protocolli di prevenzione e Responsabile Interno per i processi “a rischio reato” .
In linea con le *best practice*, la Società ritiene opportuno che venga fornita debita evidenza delle operazioni a rischio.

A questo fine sono state elaborate specifiche procedure che attengono alla prevenzione dei reati previsti dal decreto finalizzate a:

- prevedere ed adottare specifiche norme riguardanti il corretto comportamento di tutti i dipendenti coinvolti nelle attività di formazione del bilancio e di altri documenti similari;

- prevedere ed attivare la formazione di base verso tutti i responsabili di funzione affinché conoscano almeno le principali nozioni sul bilancio;
- prevedere riunioni periodiche tra il Collegio Sindacale e l'OdV anche per verificare l'osservanza della disciplina prevista in tema di normativa societaria/corporate governance, nonché il rispetto dei conseguenti comportamenti da parte di amministratori, management e dipendenti;
- prevedere un apposito sistema sanzionatorio;
- programmare la formazione/informazione periodica rivolta ad amministratori, management e dipendenti sulle regole in tema di corporate governance e sui reati/illeciti in materia societaria.
- prevedere un sistema definito di responsabilità del vertice aziendale e di deleghe coerenti con esso.
- prevedere ed attivare la formazione di base verso tutti i dipendenti finalizzata alla conoscenza ed al rispetto dell'Impegno Etico e del modello di prevenzione dei reati adottato dalla società

Le procedure, inoltre, individuano uno o più Responsabili Interni per ciascun processo a rischio diretto di reato, che si dovranno rapportare con i membri dell'Organismo di Vigilanza e con la Dirigenza per tutte le attività di informazione, formazione, prevenzione e controllo previste dal presente Modello.

A questo fine sono state elaborate ed adottate specifiche procedure scritte qui di seguito elencate⁴:

Procedura	Rev	Data
PQ AFC 1 CICLO ATTIVO	1	4/11/2021
PQ AFC 3 CICLO PASSIVO	1	4/11/2021
AGL - P.Q. GESTIONE DEGLI AFFARI LEGALI E SOCIETARI	1	28/05/2010
QUAL 2 - P.Q.A.S.L. RIESAME, PIANIFICAZIONE, BUDGET E REPORT	4	04/10/2018
APL 1 - P.Q.A.S. ACCESSO ALLE PRESCRIZIONI LEGALI E ALTRE	3	15/07/2018
AUD1 - P.Q.A.S.L. AUDIT	3	04/10/2019

⁴ I richiami alle procedure (revisione e data) devono intendersi valevoli anche per eventuali versioni successive delle stesse. Tutte le procedure sono consultabili nel DB Qualità.

NC1 - P.Q.A.S.L. GESTIONE DELLE NON-CONFORMITA', DELLE AZIONI CORRETTIVE E PREVENTIVE	3	02/07/2020
CONT-INT - PQ GESTIONE DEI CONTRATTI DI SERVIZIO INTERCOMPANY (applicazione metodo cost plus)	0	14/06/2018

DELITTI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA

REATI CON FINALITA' DI TERRORISMO E DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO

RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITA' DI PROVENIENZA ILLECITA.

Art. 24 ter Decreto

Delitti di criminalità organizzata

“1. In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui agli articoli 416, sesto comma, 416-bis, 416-ter e 630 del codice penale, ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché ai delitti previsti dall'articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, si applica la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

2. In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui all'articolo 416 del codice penale, ad esclusione del sesto comma, ovvero di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), numero 5), del codice di procedura penale, si applica la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.

3. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 1 e 2, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.

4. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nei commi 1 e 2, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3”.

Considerazioni:

L'art. 24 ter, che disciplina la responsabilità amministrativa dell'ente nelle ipotesi di delitti di criminalità organizzata, è stato introdotto dal comma 29 dell'art. 2 della L.15.07.2009 n.94 ed attualmente modificato sulla base delle migliorie apportate all'art. 416 ter c.p. (scambio elettorale politico-mafioso) dall'art. 1 L. 17.04.2014 n. 62 e dall'inserimento dell'art. 609 – undecies c.p. (adescamento di minorenni).

Per effetto del rinvio generico, effettuato dal successivo art. 25 quater, alle leggi speciali, la commissione di alcuni reati di criminalità organizzata nell'interesse o

vantaggio dell'ente comportava già una forma di corresponsabilità tra persona fisica e persona giuridica, qualora il reato fosse stato commesso in più di uno Stato o in un solo Stato, ma con parte della condotta realizzata altrove, con l'implicazione di un gruppo criminale organizzato impegnato in attività illecite in più Stati o i cui effetti sostanziali si verificassero in un altro Stato (art. 3 e 10 L. 146/2006 - "Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale").

Dopo le modifiche apportate nel 2009, il nuovo art. 24 ter del Decreto prevede sanzioni pecuniarie ed interdittive per l'ente coinvolto nella commissione di uno degli illeciti dipendenti dai reati di criminalità organizzata senza alcun vincolo circa il luogo di commissione del reato o di parte della condotta.

L'art. 24-ter del Decreto ad oggi estende la responsabilità penale della società in relazione a due distinti gruppi di reati-presupposto, previsti rispettivamente ai commi 1 e 2.

Il comma 1 prevede la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote per la persona giuridica che sia riconosciuta responsabile di uno dei seguenti reati:

- associazione per delinquere finalizzata alla riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.), alla tratta di persone (art. 601 c.p.) o all'acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.) e allo sfruttamento o all'agevolazione dell'immigrazione clandestina (art. 12, comma 3-bis, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286) (art. 416, comma 6, c.p.);
- associazioni di tipo mafioso anche straniere, nonché delitti commessi "avvalendosi" delle condizioni previste dal medesimo articolo ovvero "al fine agevolare" le attività di tali associazioni (art. 416-bis c.p.);
- scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.);
- sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.);
- associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309 - Testo Unico sugli stupefacenti).

Il comma 2 prevede invece la più lieve sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote per l'ente che si renda responsabile di uno dei seguenti reati:

- associazione per delinquere (ad eccezione di quella, prevista al comma 6, finalizzata alla riduzione in schiavitù, alla tratta di persone o all'acquisto e alienazione di schiavi, già annoverata nel primo gruppo di reati) (art. 416 c.p.);
- delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo (individuati attraverso il riferimento all'art. 407, comma 2, lett. a), n. 5 c.p.p.).

Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 1 e 2, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2 del Decreto, per una durata non inferiore ad un anno e se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nei commi 1 e 2, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3 del Decreto.

Art. 25 - quater del Decreto

Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico

“1. In relazione alla commissione dei delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore a dieci anni, la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote;

b) se il delitto è punito con la pena della reclusione non inferiore a dieci anni o con l'ergastolo, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, si applicano le sanzioni interdittive previste dall' articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.

3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano altresì in relazione alla commissione di delitti, diversi da quelli indicati nel comma 1, che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999”.

Considerazioni:

L'art. 25 quater non elenca specificatamente i reati per i quali è prevista la responsabilità dell'ente, limitandosi a richiamare, al primo comma, i delitti previsti dal codice penale e dalle leggi speciali e, al terzo comma, i delitti diversi da quelli disciplinati al primo comma ma posti in essere in violazione di quanto stabilito dall'art. 2 della Convenzione di New York.

Tra i reati richiamati al primo comma è senz'altro ricompreso l'art. 270 bis del c.p. (*Associazione con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico*). I reati rientranti nell'ambito di applicazione della Convenzione di New York sono invece quelli diretti a fornire, direttamente o indirettamente, ma comunque volontariamente, fondi a favore di soggetti che intendano porre in essere reati di terrorismo.

Art. 25 - octies del Decreto

Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio

“1. In relazione ai reati di cui agli articoli 648, 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote. Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote.

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni.

3. In relazione agli illeciti di cui ai commi 1 e 2, il Ministero della giustizia, sentito il parere dell'UIF, formula le osservazioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231”.

Fattispecie.

Art. 648 c.p. - Ricettazione.

Il delitto di ricettazione può essere integrato da chiunque acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto o, comunque, si intromette per farle acquistare, ricevere od occultare, al fine di ottenere per sé o per altri un profitto.

Art. 648 bis c.p. - Riciclaggio.

Il delitto di riciclaggio punisce chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare la identificazione della loro provenienza delittuosa.

Art. 648 ter c.p. - Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita.

Salvo che la condotta sia riconducibile alle ipotesi di cui all'art 648 (ricettazione) o all'art. 648 bis (riciclaggio), è punibile chiunque impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, sempre che l'autore non abbia concorso alla realizzazione del reato presupposto (ad es., furto, reati tributari, reati di falso, ecc.).

Art. 648 ter - 1 c.p. Autoriciclaggio.

Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa

Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni.

Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.

La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.

La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.

Il nuovo art. 648 ter-1 punisce l'autore del reato presupposto (delitto non colposo) il quale impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti da delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa (autoriciclaggio). Il reato non sarebbe punibile allorquando denari, beni od altre utilità vengono destinate all'utilizzazione od al godimento personale.

E' autonoma fattispecie delittuosa e riguarda chiunque abbia commesso o concorso a commettere il reato principale provvedendo successivamente con riferimento al denaro, beni o altre utilità provenienti dalla commissione proprio di tale delitto alla sostituzione (ossia ad es. il cambio di denaro contante con altre banconote, il deposito in banca ed il successivo ritiro) o trasferimento (ossia spostamento, nell'identica composizione quantitativa e qualitativa, di valori di provenienza delittuosa da un soggetto ad un altro in modo da far perdere le tracce della titolarità della provenienza e della effettiva destinazione) o impiego in attività economiche o finanziarie in modo tale da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

E' delitto plurioffensivo poiché lede non solo il patrimonio della vittima ma anche l'amministrazione della giustizia e l'economia pubblica nel suo insieme. Circa il soggetto attivo del reato si tratta di reato proprio poiché può essere compiuto solo dall'autore del reato principale o da colui che abbia concorso a commetterlo.

Circa l'elemento soggettivo, trattasi di reato a dolo generico essendo sufficiente la coscienza e la volontà di effettuare la sostituzione, il trasferimento o altre operazioni riguardanti il denaro, beni o altre utilità, unitamente alla consapevolezza della idoneità della condotta a creare ostacolo alla identificazione di tale provenienza.

Considerazioni

Con il D. Lgs. n. 231 del 21 novembre 2007 - in vigore dal 29 dicembre 2007 - il legislatore ha dato attuazione alla direttiva 2005/60/CE del Parlamento e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminosi e di finanziamento del terrorismo (c.d. III direttiva antiriciclaggio), e alla direttiva 2006/70/CE della Commissione che ne reca misure di esecuzione. In particolare, l'art. 63 del provvedimento ha introdotto nel Decreto l'art. 25-octies in esame, che estende la responsabilità amministrativa degli enti ai reati di ricettazione, riciclaggio e impiego

di denaro, beni o utilità di provenienza illecita - artt. 648, 648-bis e 648-ter del codice penale.

L'art. 64, co. 1, lett. f), inoltre, abroga i commi 5 e 6 dell'art. 10 della l. n. 146/2006, di contrasto al crimine organizzato transnazionale, che già prevedevano a carico dell'ente la responsabilità e le sanzioni ai sensi della normativa 231 per i reati di riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (artt. 648-bis e 648-ter c.p.), se caratterizzati dagli elementi della transnazionalità, secondo la definizione contenuta nell'art. 3 della stessa legge 146/2006.

Ne consegue che ai sensi dell'art. 25-octies l'ente è punibile per i reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di capitali illeciti, anche se compiuti in ambito prettamente "nazionale", sempre che ne derivi un interesse o vantaggio per l'ente medesimo.

Lo scopo dell'incriminazione della ricettazione è quello di impedire il perpetrarsi della lesione di interessi patrimoniali iniziata con la consumazione del reato principale. Ulteriore obiettivo consiste nell'evitare la commissione dei reati principali, come conseguenza dei limiti posti alla circolazione dei beni provenienti dai reati medesimi. Per acquisto deve intendersi l'effetto di un'attività negoziale, a titolo gratuito od oneroso, mediante la quale l'agente consegue il possesso del bene. Il termine ricevere indica ogni forma di conseguimento del possesso del bene proveniente dal delitto, anche se solo temporaneamente o per mera compiacenza. Per occultamento dovrebbe intendersi il nascondere un bene, dopo averlo ricevuto, proveniente dal delitto.

La ricettazione può realizzarsi anche mediante ogni attività di mediazione, da non intendersi in senso civilistico (come precisato dalla giurisprudenza), tra l'autore del reato principale e il terzo acquirente.

Lo scopo dell'incriminazione del reato di riciclaggio è quello di impedire che gli autori dei reati possano far fruttare i capitali illegalmente acquisiti, rimettendoli in circolazione come capitali ormai "depurati" e perciò investibili anche in attività economiche produttive lecite. In tal modo, la norma persegue anche un ulteriore obiettivo-finale, ossia scoraggiare la stessa commissione dei reati principali, mediante le barriere frapposte alla possibilità di sfruttarne i proventi. Per sostituzione si intende

la condotta consistente nel rimpiazzare il denaro, i beni o le altre utilità di provenienza illecita con valori diversi.

Il trasferimento consiste nella condotta tendente a ripulire il denaro, i beni o le altre utilità mediante il compimento di atti negoziali. Le operazioni idonee ad ostacolare l'identificazione dell'illecita provenienza potrebbero essere considerate quelle in grado di intralciare l'accertamento da parte della autorità giudiziaria della provenienza delittuosa dei valori provenienti dal reato.

Il reato di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita risponde ad una duplice finalità: mentre impedisce in un primo tempo che il cd. "denaro sporco", frutto dell'illecita accumulazione, venga trasformato in denaro pulito, in una seconda fase fa sì che il capitale, pur così emendato dal vizio di origine, non possa trovare un legittimo impiego. Impiegare è sinonimo di usare comunque, ossia un utilizzo per qualsiasi scopo. Tuttavia, considerato che il fine ultimo perseguito dal legislatore consiste nell'impedire il turbamento del sistema economico e dell'equilibrio concorrenziale attraverso l'utilizzo di capitali illeciti reperibili a costi inferiori rispetto a quelli leciti, si ritiene che per impiegare debba intendersi in realtà investire. Dovrebbe, quindi, ritenersi rilevante un utilizzo a fini di profitto.

In generale, lo scopo del decreto n. 231/2007 consiste nella protezione del sistema finanziario dal suo utilizzo a fini di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. Ai soli fini dello stesso, costituiscono riciclaggio le seguenti azioni:

- a) la conversione o il trasferimento di beni, effettuati essendo a conoscenza che essi provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività, allo scopo di occultare o dissimulare l'origine illecita dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni;
- b) l'occultamento o la dissimulazione della reale natura, provenienza, ubicazione, disposizione, movimento, proprietà dei beni o dei diritti sugli stessi, effettuati essendo a conoscenza che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;
- c) l'acquisto, la detenzione o l'utilizzazione di beni essendo a conoscenza, al momento della loro ricezione, che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;

d) la partecipazione ad uno degli atti di cui alle lettere precedenti, l'associazione per commettere tale atto, il tentativo di perpetrarlo, il fatto di aiutare, istigare o consigliare qualcuno a commetterlo o il fatto di agevolare l'esecuzione.

Il riciclaggio è considerato tale anche se le attività che hanno generato i beni da riciclare si sono svolte nel territorio di un altro Stato comunitario o di un Paese terzo. Il decreto 231/2007 rimanda invece per il finanziamento del terrorismo alla definizione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109.

La tutela nei confronti di questi reati viene attuata con la tecnica della prevenzione per mezzo di apposite misure e obblighi di comportamento per una vasta platea di soggetti - individuati dagli artt. 10, co. 2, 11, 12, 13 e 14 del decreto 231 del 2007.

I soggetti destinatari di specifici obblighi devono adottare misure di adeguata formazione del personale e dei collaboratori, comprendenti programmi di formazione per il riconoscimento di attività potenzialmente connesse al riciclaggio o al finanziamento del terrorismo, al fine di garantire una corretta applicazione delle disposizioni contenute nel D.lgs 231/2007.

Livello di rischio delitti di criminalità organizzata: Basso

Livello di rischio reati con finalità di terrorismo: Basso

Livello di rischio Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio: Normale

ESEMPI DI REATO
- Fornire, anche indirettamente, fondi a soggetti implicati in reati di terrorismo, mafia o criminalità attraverso affidamenti di lavori, servizi o incarichi professionali; - acquistare direttamente beni di provenienza illecita a prezzi e valori manifestamente irragionevoli; - fornire, indirettamente, fondi a soggetti implicati in reati di terrorismo, mafia o criminalità, attraverso contratti di Ati o associazione in partecipazione o contratti di subappalto. - acquistare beni di provenienza illecita tramite partners o controllate.

Processi aziendali ed attività a rischio

Processo di approvvigionamento	Ricerca e selezione dei fornitori, conclusione ed esecuzione contratti con fornitori affidamento incarichi professionali
Processo produttivo	ricerca e selezione subappaltatori, partners conclusione ed esecuzione contratti con subappaltatori, partners e società controllate/collegate.
Processo finanziario	gestione flussi finanziari, gestione dei fondi aziendali, impiego e disponibilità liquide
Processo amministrativo	redazione, registrazione, controllo e conservazione dei documenti contabili ed extracontabili

Protocolli di prevenzione e Responsabile Interno per i processi “a rischio reato” .

In linea con le *best practice*, la Società ritiene opportuno che venga fornita debita evidenza delle operazioni a rischio.

A questo fine sono state elaborate specifiche procedure che attengono alla prevenzione dei reati previsti dal decreto finalizzate a:

- responsabilizzare i fornitori rispetto alla direttiva da parte della Società, di adottare comportamenti etici;
- operare con responsabilità chiaramente attribuite, modalità di esecuzione e controllo trasparenti e tracciabili;
- assicurare il controllo dei flussi finanziari;
- definire compiti e responsabilità dell'area finanziaria;
- responsabilizzare gli addetti per le operazioni di contabilizzazione;
- assicurare la dovuta attenzione agli aspetti etici nella scelta dei partners o subappaltatori;
- assicurare la necessaria chiarezza, trasparenza, indipendenza e tracciabilità nei rapporti contrattuali.

Le procedure, inoltre, individuano uno o più Responsabili Interni per ciascun processo a rischio diretto di reato, che si dovranno rapportare con i membri dell'OdV e con la Dirigenza per tutte le attività di informazione, formazione, prevenzione e controllo previste dal presente Modello.

A questo fine sono state elaborate ed adottate specifiche procedure scritte qui di seguito elencate⁵ :

Procedura	Rev	Data
PQ AFC 1 CICLO ATTIVO	1	4/11/2021
PQ AFC 3 CICLO PASSIVO	1	4/11/2021

⁵ I richiami alle procedure (revisione e data) devono intendersi valevoli anche per eventuali versioni successive delle stesse. Tutte le procedure sono consultabili nel DB Qualità.

I REATI INFORMATICI

Art. 24 – bis del Decreto

Delitti informatici e trattamento illecito dei dati

“1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-ter, 617-quater, 617-quinquies, 635-bis, 635-ter, 635-quater e 635-quinquies si applica all’ente la sanzione pecuniaria da cento a cinquecento quote.

2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-quater e 615-quinquies del codice penale, si applica all’ente la sanzione pecuniaria sino a trecento quote.

3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 491-bis e 640-quinquies del codice penale, salvo quanto previsto dall’articolo 24 del presente decreto per i casi di frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico, o dei delitti di cui all’articolo 11 del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, si applica all’ente la sanzione pecuniaria sino a quattrocento quote.

4. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1 si applicano le sanzioni interdittive previste dall’articolo 9, comma 2, lettere a), b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 2 si applicano le sanzioni interdittive previste dall’articolo 9, comma 2, lettere b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 3 si applicano le sanzioni interdittive previste dall’articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e)”.

Il terzo comma è stato modificato dall’art. 1, comma 11-bis. Del D.L. 21 settembre 2019, n. 105 convertito con modificazioni dalla legge 18 novembre 2019, n. 133 (il “Decreto Cybersecurity”), recante “*Disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica e di disciplina dei poteri speciali nei settori di rilevanza strategica*”.

DESCRIZIONE FATTISPECIE DI REATO

- Frode informatica: art. 640 ter c.p.

Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 51 euro a 1.032 euro.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da 309 euro a 1.549 euro se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti.

Il delitto è punibile a querela [120-126] della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o taluna delle circostanze previste dall'articolo 61, primo comma, numero 5, limitatamente all'aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all'età, e numero 7.

Considerazioni:

È opportuno ricordare che tale fattispecie di reato assume rilievo solo se realizzata in danno della P.A., ivi compresi gli interessi finanziari dell'Unione europea. Si tratta di una tipologia di illecito oggi poco frequente ma che, è prevedibile, avrà nel futuro più ampia realizzazione.

ESEMPIO DI FRODE INFORMATICA

Alterazione di registri informatici della P.A. per far risultare esistenti condizioni essenziali per la partecipazione a gare ovvero per la successiva produzione di documenti attestanti fatti e circostanze inesistenti o, ancora, per modificare dati fiscali o previdenziali di interesse dell'azienda già trasmessi all'Amministrazione.

- Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico: art. 615-ter c.p.

Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni:

- 1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;
- 2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;

3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti (2).

Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni.

Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio.

- Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici. 615-quater c.p.

Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa sino a 5.164 euro.

La pena è della reclusione da uno a due anni e della multa da 5.164 euro a 10.329 euro se ricorre taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del quarto comma dell'articolo 617-quater.

- Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico: 615-quinquies c.p.

Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino a euro 10.329.

- Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche: art. 617-quater c.p.

Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma.

I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa. Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso:

- 1) in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità;
- 2) da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema;
- 3) da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.

- Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche: art. 617-quinquies c.p.

Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo 617-quater.

- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici: art. 635-bis c.p.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.

- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità: art. 635-ter c.p.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o

programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni.

Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici: art. 635-quater c.p.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità: art. 635-quinquies c.p.

Se il fatto di cui all'articolo 635-quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.

Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni.

Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

- Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica: art. 640-quinquies c.p.

Se il fatto di cui all'articolo 635-quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.

Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni.

Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata

- Documenti informatici: art. 491 bis c.p.

Riguarda le falsità contenute in un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria.

- articolo 1, comma 11-bis, della Legge Cybersecurity

“Chiunque, allo scopo di ostacolare o condizionare l'espletamento dei procedimenti di cui al comma 2, lettera b) 4, o al comma 6, lettera a) 5, o delle attività ispettive e di vigilanza previste dal comma 6, lettera c) 6, fornisce informazioni, dati o elementi di fatto non rispondenti al vero, rilevanti per la predisposizione o l'aggiornamento degli elenchi di cui al comma 2, lettera b), o ai fini delle comunicazioni di cui al comma 6, lettera a), o per lo svolgimento delle attività ispettive e di vigilanza di cui al comma 6), lettera c) od omette di comunicare entro i termini prescritti i predetti dati, informazioni o elementi di fatto, è punito con la reclusione da uno a tre anni”.

Considerazioni:

Tali reati-presupposto inclusi nel catalogo delle fattispecie richiamate dal Decreto, Decreto ad opera dell'art. 7 L. 18 marzo 2008, n. 48, recante “Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, fatta a Budapest il 23 novembre 2001, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno”, estendono la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche ai reati informatici.

Si tratta in sintesi dell'accesso illegale, intenzionale e senza diritto, a tutto o a parte di un sistema informatico, delle intercettazioni illegali e cioè delle intercettazioni di dati informatici, intenzionali e illecite, effettuate, attraverso mezzi tecnici, durante trasmissioni non pubbliche, dell'attentato all'integrità dei dati (danneggiamento, cancellazione, deterioramento, alterazione e soppressione dei dati informatici) fatto intenzionalmente e senza autorizzazione, dell'attentato all'integrità dei sistemi, che si concretizzano in un impedimento grave al funzionamento di un sistema informatico, effettuato intenzionalmente e senza diritto mediante il danneggiamento, la cancellazione il deterioramento, l'alterazione e la soppressione dei dati informatici, della diffusione, comunicazione o consegna dei c.d. virus informatici, dell'abuso

intenzionale e senza autorizzazione di dispositivi (e cioè la produzione, la vendita, l'ottenimento per l'uso, l'importazione, la diffusione e altra forma di messa a disposizione), compresi i programmi informatici, specialmente concepiti per permettere la commissione dei delitti sopra menzionati, nonché di parole chiave (password) o di codici di accesso o di sistemi analoghi che consentano di accedere a tutto o a parte di un sistema informatico. Quest'ultima fattispecie delinea quello che può definirsi un reato di pericolo indiretto in quanto entrando in possesso abusivamente di codici d'accesso, si presenta il pericolo di commettere un accesso abusivo ad un sistema o di diffondere tali codici ad altre persone che a loro volta potrebbero accedere abusivamente ad un sistema.

Con l'emanazione della Legge 18 novembre 2019, n. 133 (la c.d. "Legge Cybersecurity"), è stato convertito in legge il Decreto Legge 21 settembre 2019, n. 105 (il "Decreto Cybersecurity"), recante *"Disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica e di disciplina dei poteri speciali nei settori di rilevanza strategica"*.

Con tale provvedimento il legislatore ha previsto l'istituzione del c.d. *perimetro di sicurezza nazionale cibernetica* (PSNC), al fine di assicurare un elevato livello di sicurezza delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici di interesse collettivo.

In particolare, la disciplina in esame si applica *"alle amministrazioni pubbliche, agli enti e agli operatori pubblici e privati aventi una sede nel territorio nazionale da cui dipende l'esercizio di una funzione essenziale dello Stato, ovvero la prestazione di un servizio essenziale per il mantenimento di attività civili, sociali o economiche fondamentali per gli interessi dello Stato e dal cui malfunzionamento, interruzione - anche parziali - ovvero utilizzo improprio, possa derivare un pregiudizio per la sicurezza nazionale"*.

La normativa in esame prevede a carico dei destinatari, da un lato, una serie di obblighi e misure di sicurezza da rispettare e, dall'altro, la possibilità di essere sottoposti ad attività ispettiva e di vigilanza da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri (per gli enti pubblici e gli enti pubblici economici) ovvero da parte del Ministero dello Sviluppo Economico (per gli enti di natura privatistica). Alle predette autorità viene riconosciuto il potere di irrogare le sanzioni amministrative previste per la violazione dei suddetti obblighi.

La normativa in oggetto è rilevante ai fini del Modello in quanto, come ricordato sopra, ha apportato modifiche in materia di responsabilità amministrativa degli enti con l'inserimento, nell'art. 24-bis Decreto del reato presupposto incentrato sulla violazione

delle nuove norme e procedure contestualmente introdotte e per la cui commissione si prevede che l'ente venga punito con sanzioni pecuniarie fino a quattrocento quote.

Tale fattispecie incriminatrice introdotta nel Decreto punisce due condotte alternative, una di tipo commissivo ed una di tipo omissivo, entrambe sorrette da un dolo specifico consistente nel fine di ostacolare o condizionare i procedimenti ovvero le attività di ispezione e vigilanza contemplati dal Decreto Cybersecurity.

La Società, in attesa di essere inclusa formalmente tra i destinatari della norma in commento da parte degli enti competenti, sta effettuando l'analisi in relazione ai rischi legati all'operatività societaria ed individuando al contempo i presidi necessari al fine di valutare l'opportunità di adottare protocolli e procedure specifici finalizzati al contenimento del rischio-reato in oggetto.

PROCESSI AZIENDALI ED ATTIVITA' A RISCHIO IN RELAZIONE AI REATI INFORMATICI

Processo di gestione dei sistemi informativi	utilizzo dei sistemi informativi
--	----------------------------------

Livello di rischio: Normale/Alto

Protocolli di prevenzione e Responsabile Interno per i processi "a rischio reato" .

In linea con le *best practice*, la Società ritiene opportuno che venga fornita debita evidenza delle operazioni a rischio.

A questo fine sono state elaborate specifiche procedure che attengono alla prevenzione dei reati previsti dal decreto finalizzate a:

- garantire la salvaguardia delle attrezzature hardware e dei programmi software
- prevedere un duplice livello di controlli in materia informatica interno all'azienda che assicuri ai fini del corretto e legittimo accesso ai Sistemi informativi un adeguato riscontro delle password di abilitazione per l'accesso ai Sistemi Informativi;
- verificare puntualmente l'osservanza di ulteriori misure di sicurezza adottate dalla società;
- verificare il rispetto della normativa sulla privacy.

Le procedure, inoltre, individuano uno o più Responsabili Interni per ciascun processo a rischio diretto di reato, che si dovranno rapportare con i membri dell'OdV e con la Dirigenza per tutte le attività di informazione, formazione, prevenzione e controllo previste dal presente Modello.

In particolare⁶ :

Procedura	Rev	Data
PQ SI SISTEMI INFORMATIVI	1	09/01/2013

⁶ I richiami alle procedure (revisione e data) devono intendersi valevoli anche per eventuali versioni successive delle stesse. Tutte le procedure sono consultabili nel DB Qualità.

I REATI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA DEI LAVORATORI

Art. 25 – septies del Decreto

Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro

“1. In relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione dell'articolo 55, comma 2, del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura pari a 1.000 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

2. Salvo quanto previsto dal comma 1, in relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

3. In relazione al delitto di cui all'articolo 590, terzo comma, del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non superiore a 250 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi”.

DESCRIZIONE FATTISPECIE DI REATO

La Legge 3 agosto 2007 n. 12 ha introdotto l’art. 25 *septies* del Decreto, articolo in seguito sostituito, come da testo sopra riportato, dall’art. 300 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, che prevede la responsabilità degli enti per i reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

Il reato di omicidio colposo (art. 589 c.p.) si configura nel caso in cui si cagioni la morte di una persona. Ai fini della integrazione del reato, non è richiesto l’elemento soggettivo del dolo, ovvero la coscienza e la volontà di cagionare l’evento lesivo, ma la mera negligenza, imprudenza o imperizia del soggetto agente, ovvero l’inosservanza, da parte di quest’ultimo, di leggi, regolamenti, ordini o discipline (art. 43 c.p.).

Il reato di lesioni colpose gravi o gravissime (art. 590 c.p.) si configura nel caso in cui si cagionino ad una persona lesioni gravi o gravissime.

Le lesioni si considerano gravi nel caso in cui:

- a) dal fatto derivi una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;
- b) il fatto produca l'indebolimento permanente di un senso o di un organo (art. 583, comma 1, c.p.).

Le lesioni si considerano gravissime se dal fatto deriva:

- a) una malattia certamente o probabilmente insanabile;
- b) la perdita di un senso;
- c) la perdita di un arto o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;
- d) la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso (art. 583, comma 2, c.p.).

Anche ai fini della configurabilità del reato di lesioni colpose, non è necessario che il soggetto agente abbia agito con coscienza e volontà di cagionare l'evento lesivo, essendo sufficiente la mera negligenza, imprudenza o imperizia dello stesso, ovvero l'inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline (art. 43 c.p.).

Entrambi i reati sopra richiamati rilevano, ai fini della responsabilità amministrativa degli enti ai sensi del Decreto, unicamente nel caso in cui sia ascrivibile al soggetto agente, sotto il profilo dell'elemento soggettivo, la c.d. "colpa specifica", consistente nella violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene ed alla salute sul lavoro.

Atteso che, in forza di tale circostanza, assume rilevanza la legislazione prevenzionistica vigente, si deve considerare, in particolare, la normativa di cui al D.Lgs. n. 81/2008 (cd. "Testo Unico" in materia di salute e sicurezza sul lavoro), attuazione della delega di cui all'art. 1 L. n. 123/2007.

Livello di rischio: Alto

La Struttura Organizzativa in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro

In materia di salute e sicurezza sul lavoro, la Società si è dotata di una struttura organizzativa conforme a quella prevista dalla normativa prevenzionistica vigente, nell'ottica di eliminare ovvero, laddove ciò non sia possibile, ridurre - e, quindi, gestire - i rischi lavorativi per i lavoratori.

La sicurezza dei lavoratori è affidata all'Ufficio certificazioni ISO e Sicurezza che funge da Servizio di prevenzione e protezione. Il ruolo di RSPP (responsabile del servizio di prevenzione e protezione) è affidato al Responsabile dell'Ufficio Certificazioni ISO e Sicurezza della Società.

Poteri e responsabilità in materia di sicurezza sono stati attribuiti mediante conferimento di apposite procure.

Tutte le informazioni complete e dettagliate riferite alla sicurezza sono rinvenibili nei seguenti documenti che si considerano parte integrante del presente Modello anche se non materialmente ad esso allegati:

- DVR (Documento Valutazione Rischi) e relativo Piano di miglioramento;
- Procedura per la valutazione dei rischi;
- Procedura per la sicurezza nei cantieri;
- Procedura per la gestione della sorveglianza sanitaria;
- Procedura per la gestione della sicurezza negli appalti (DUVRI)
- Protocollo sanitario;
- Nomine RSPP, RLS, Medico competente, Addetti Pronto soccorso, Addetti antincendio, Coordinatori per la Sicurezza.

PROCESSI AZIENDALI ED ATTIVITA' A RISCHIO IN RELAZIONE AI REATI IN MATERIA DI SICUREZZA

Processo di approvvigionamento	valutazione e qualificazione dei fornitori, richiesta d'acquisto, emissione dell'ordine, ricevimento dei materiali o effettuazione delle prestazioni
Processo amministrativo	contabilizzazione oneri per la sicurezza

Processo di gestione per la sicurezza

definizione delle responsabilità per la sicurezza, valutazione dei rischi salute e sicurezza, oneri per la sicurezza, controllo operativo per la sicurezza, controllo degli adeguamenti legislativi

Direzione Risorse Umane, Affari Legali e Appalti	- Gestione del personale - Gestione degli acquisti e della fornitura di DPI
Sedi e Servizi Generali	- Gestione dei luoghi e degli ambienti di lavoro e dei sistemi di sicurezza
Area Servizio Idrico Integrato	- Gestione e controllo dell'applicazione della disciplina in materia salute e sicurezza nell'area
Area Raccolta e Trasporto	- Gestione e controllo dell'applicazione della disciplina in materia salute e sicurezza nell'area
Area Impianti Ambiente	- Gestione e controllo dell'applicazione della disciplina in materia salute e sicurezza nell'area
Area Energia	- Gestione e controllo dell'applicazione della disciplina in materia salute e sicurezza nell'area
Automezzi	- Gestione e controllo dell'applicazione della disciplina in materia salute e sicurezza nell'area
Certificazione ISO, Sicurezza e Laboratorio	- Gestione e controllo dell'applicazione della disciplina in materia salute e sicurezza nell'area - Gestione e controllo della sorveglianza sanitaria _ Gestione della formazione in ambito sicurezza

Il sistema di controllo sulla salute e sicurezza sul lavoro

La gestione delle questioni connesse alla salute ed alla sicurezza sul lavoro è effettuata con l'obiettivo di provvedere in via sistematica:
all'identificazione dei rischi ed alla loro valutazione;

- all'individuazione delle misure di prevenzione e di protezione adeguate rispetto ai rischi riscontrati, affinché questi ultimi siano eliminati ovvero, ove ciò non sia possibile, siano ridotti al minimo – e, quindi, gestiti - in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico; alla limitazione al minimo del numero di lavoratori esposti a rischi;
- alla definizione di adeguate misure di protezione collettiva e individuale, fermo restando che le prime devono avere priorità sulle seconde;
- al controllo sanitario dei lavoratori in funzione dei rischi specifici;
- alla programmazione della prevenzione, mirando ad un complesso che integri in modo coerente le condizioni tecniche e produttive dell'azienda con l'influenza dei fattori dell'ambiente e dell'organizzazione del lavoro, nonché alla successiva realizzazione degli interventi programmati;
- alla formazione, all'addestramento, alla comunicazione ed al coinvolgimento adeguati dei destinatari del Modello, nei limiti dei rispettivi ruoli, funzioni e responsabilità, nelle questioni connesse alla salute e sicurezza dei lavoratori;
- alla regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, macchine e impianti, con particolare riguardo alla manutenzione dei dispositivi di sicurezza in conformità alle indicazioni dei fabbricanti.

La Società ha rivolto particolare attenzione all'esigenza di predisporre ed implementare, in materia di salute e sicurezza dei lavoratori, un efficace ed efficiente sistema di controllo.

Il primo livello di monitoraggio coinvolge tutti i soggetti che operano nell'ambito della struttura organizzativa della Società; il secondo livello di monitoraggio è svolto dall'OdV, al quale è assegnato il compito di verificare la funzionalità del complessivo sistema preventivo adottato dalla Società a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori. Tale compito è stato assegnato all'OdV in ragione della sua idoneità ad assicurare l'obiettività e l'imparzialità dell'operato, nonché l'indipendenza dal settore di lavoro sottoposto a verifica ispettiva.

Protocolli di prevenzione e Responsabile interno per i processi a rischio reato.

In linea con le *best practice*, la Società ritiene opportuno che venga fornita debita evidenza delle operazioni a rischio.

A questo fine sono state elaborate specifiche procedure che attengono alla prevenzione dei reati previsti dal decreto finalizzate a:

- definire le responsabilità per la sicurezza;
- valutare i rischi per la salute e la sicurezza;
- fissare criteri e modalità per la valutazione degli oneri per la sicurezza;
- definire un monitoraggio del sistema di sicurezza e degli adeguamenti legislativi;
- definire specifici obblighi di informazione relativi al processo nei confronti dell'Organismo di Vigilanza.
- verificare il sistema sicurezza applicato dai fornitori o subappaltatori;
- dare una chiara definizione dei requisiti di sicurezza delle forniture;
- verificare il rispetto dei requisiti di sicurezza delle forniture, dei servizi e dei lavori.

Le procedure, inoltre, individuano uno o più Responsabili Interni per ciascun processo a rischio diretto di reato, che si dovranno rapportare con i membri dell'OdV e con la Dirigenza per tutte le attività di informazione, formazione, prevenzione e controllo previste dal presente Modello.

A questo fine sono state elaborate ed adottate specifiche procedure scritte⁷ qui di seguito elencate:

Procedura	Rev	Data
DEC1 - P.S. - DECALOGO SICUREZZA	0	05/03/2015
DPI1 - P.S. - GESTIONE DEI DPI	0	06/12/2011
FOR1 - P.Q.A.S. - FORMAZIONE, INFORMAZIONE E ADDESTRAMENTO	1	13/03/2018
INF1 - P.S. - GESTIONE INFORTUNI ED INCIDENTI	1	29/11/2011
OFF1 - P.S. - ACCESSO E GESTIONE OFFICINE E UTILIZZO ATTREZZATURE	1	23/07/2019
PF1 - P.S. - PERMESSO DI FUOCO PER LAVORI A CALDO O A FIAMMA LIBERA	0	05/03/2015
SC 1 - P.S. - PROCEDURA SPAZI CONFINATI	0	25/05/2015
SEGN1 - P.S. - SEGNALAZIONI IN AMBITO SICUREZZA	0	30/11/2018

⁷ I richiami alle procedure (revisione e data) devono intendersi valevoli anche per eventuali versioni successive delle stesse. Tutte le procedure sono consultabili nel DB Qualità.

SMA1 - P.A.S. - SORVEGLIANZA E MISURAZIONI IN CAMPO AMBIENTALE/SICUREZZA	2	15/07/2018
SS1 - P.S. - GESTIONE DELLA SORVEGLIANZA SANITARIA	3	10/01/2021

In ragione della situazione emergenziale pandemica determinata dalla diffusione del virus Sars-cov-2, la Società hanno aggiornato le procedure previste in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro alla luce delle misure anti-contagio individuate dalle Autorità pubbliche nei provvedimenti emergenziali adottati nel corso del 2020 e nel Protocollo sottoscritto dal Governo e dalle parti sociali del 24 aprile 2020 e 06/04/2021. Ciò ha comportato anche una fase di integrazione per aggiornare il DVR adottato dalla Società..

REATI AMBIENTALI

Art. 25 – undecies del Decreto

1. In relazione alla commissione dei reati previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per la violazione dell'articolo 452-bis, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote;*
- b) per la violazione dell'articolo 452-quater, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;*
- c) per la violazione dell'articolo 452-quinquies, la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote;*
- d) per i delitti associativi aggravati ai sensi dell'articolo 452-octies, la sanzione pecuniaria da trecento a mille quote;*
- e) per il delitto di traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività ai sensi dell'articolo 452-sexies, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote;*
- f) per la violazione dell'articolo 727-bis, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;*
- g) per la violazione dell'articolo 733-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;*

1-bis. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 1, lettere a) e b), del presente articolo, si applicano, oltre alle sanzioni pecuniarie ivi previste, le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, per un periodo non superiore a un anno per il delitto di cui alla citata lettera a).

2. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per i reati di cui all'articolo 137:

1) per la violazione dei commi 3, 5, primo periodo, e 13, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

2) per la violazione dei commi 2, 5, secondo periodo, e 11, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.

b) per i reati di cui all'articolo 256:

1) per la violazione dei commi 1, lettera a), e 6, primo periodo, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

2) per la violazione dei commi 1, lettera b), 3, primo periodo, e 5, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

3) per la violazione del comma 3, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote;

c) per i reati di cui all'articolo 257:

1) per la violazione del comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

2) per la violazione del comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

d) per la violazione dell'articolo 258, comma 4, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

e) per la violazione dell'articolo 259, comma 1, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

f) per il delitto di cui all'articolo 260, la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, nel caso previsto dal comma 1 e da quattrocento a ottocento quote nel caso previsto dal comma 2;

g) per la violazione dell'articolo 260-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote nel caso previsto dai commi 6, 7, secondo e terzo periodo, e 8, primo periodo, e la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote nel caso previsto dal comma 8, secondo periodo;

h) per la violazione dell'articolo 279, comma 5, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote.

3. In relazione alla commissione dei reati previsti dalla legge 7 febbraio 1992, n. 150, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per la violazione degli articoli 1, comma 1, 2, commi 1 e 2, e 6, comma 4, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

b) per la violazione dell'articolo 1, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

c) per i reati del codice penale richiamati dall'articolo 3-bis, comma 1, della medesima legge n. 150 del 1992, rispettivamente:

1) la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo ad un anno di reclusione;

2) la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a due anni di reclusione;

3) la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a tre anni di reclusione;

4) la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena superiore nel massimo a tre anni di reclusione.

4. In relazione alla commissione dei reati previsti dall'articolo 3, comma 6, della legge 28 dicembre 1993, n. 549, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

5. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per il reato di cui all'articolo 9, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

b) per i reati di cui agli articoli 8, comma 1, e 9, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

c) per il reato di cui all'articolo 8, comma 2, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.

6. Le sanzioni previste dal comma 2, lettera b), sono ridotte della metà nel caso di commissione del reato previsto dall'articolo 256, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

7. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 2, lettere a), n. 2), b), n. 3), e f), e al comma 5, lettere b) e c), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non superiore a sei mesi.

8. Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui all'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e all'articolo 8 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231. 8. Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui all'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e all'articolo 8 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231.

SINTESI DELLE FATTISPECIE DI REATO

a) Fattispecie ambientali previste dal Codice Penale

- Art. 452 – bis c.p. “Inquinamento ambientale”

Commette tale reato chiunque abusivamente cagioni una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:

- delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
- di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Il reato prevede un'aggravante per la persona fisica nel caso in cui l'inquinamento sia prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette.

Oltre alla sanzione pecuniaria per l'azienda dalle 250 alle 600 quote è prevista l'applicazione delle sanzioni interdittive di cui dall'art. 9 del Decreto per l'azienda, per un periodo non superiore ad un anno.

- Art. 452 - quater c.p. "Disastro Ambientale"

Commette tale reato chiunque, fuori dai casi previsti dall'articolo 434 c.p. (Crollo di costruzioni o altri disastri dolosi), abusivamente cagiona un disastro ambientale.

Costituiscono disastro ambientale alternativamente:

- 1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;
- 2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali
- 3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo

Oltre alla sanzione pecuniaria per l'azienda dalle 400 alle 800 quote è prevista l'applicazione delle interdittive elencate dall'art. 9 del Decreto per l'azienda per un periodo non superiore ad un anno.

- Art. 452 - quinquies c.p. "Delitti colposi contro l'ambiente"

Se taluno dei fatti di cui agli art. 452 - bis e 452 - quater c.p., i richiamati inquinamento ambientale e disastro ambientale, sono commessi per colpa la sanzione pecuniaria prevista dall'art. 25 undecies del Decreto va dalle 200 alle 500 quote.

- Art. 452 - octies c.p. "Circostanze aggravanti"

L'articolo disciplina delle ipotesi aggravate per i reati di cui agli artt. art 416 c.p. Associazione per delinquere ed art. 416 bis c.p. – Associazioni di tipo mafioso anche straniero; ciò al fine di contrastare il fenomeno delle organizzazioni, anche di stampo mafioso ed internazionale, i cui profitti derivano dalla criminalità ambientale.

Per quanto concerne il regime sanzionatorio il primo comma prevede un aumento della pena ex articolo 416 c.p. laddove l'attività dell'associazione abbia come oggetto i reati ambientali di cui al Titolo VI del Libro secondo del Codice Penale. Aumentate le pene di cui all'art. 416 bis c.p. nell'ipotesi in cui l'associazione di tipo mafioso anche internazionale sia finalizzata a commettere reati ambientali *«ovvero attività finalizzata all'acquisto della gestione o del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti ovvero di servizi pubblici in materia ambientale»*. Il comma 3 invece prevede che vi sia un ulteriore aumento da 1/3 sino alla metà, del regime sanzionatorio nelle ipotesi in cui delle dette associazioni facciano parte *«pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio che esercitano funzioni ovvero svolgono attività in materia ambientale»*.

In queste ipotesi l'art. 25 undecies del Decreto dispone l'applicazione della sanzione pecuniaria dalle 300 alle 1000 quote.

- Art. 452-sexies c.p. "Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività"

Salvo che il fatto non costituisca reato più grave, la fattispecie punisce chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività. La norma prevede alcune fattispecie aggravate se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento: 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

In queste ipotesi l'art. 25 undecies del Decreto dispone l'applicazione della sanzione pecuniaria dalle 200 alle 600 quote.

- Artt. 727 bis c.p. "Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette" e 733 bis c.p. "Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto".

Con riferimento a queste due fattispecie l'art. 25 undecies del Decreto dispone rispettivamente l'applicazione della sanzione pecuniaria fino a 250 quote per il reato di cui all'art. 727 bis c.p. e da 150 a 250 quote per il reato di cui all'art. 733 bis c.p..

b) Fattispecie previste dal d.lgs. 3 Aprile 2006 n.152 (Codice dell'Ambiente)

- Art. 137 comma 2 del Codice dell'Ambiente

La fattispecie punisce chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del Codice dell'Ambiente, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata.

La responsabilità discende da colpa intesa sia come negligenza, imprudenza o imperizia conseguente a comportamenti commissivi, sia come inosservanza del dovere positivo di adozione di tutte le misure tecniche ed organizzative finalizzate alla prevenzione del danno ambientale.

In queste ipotesi l'art. 25 undecies del Decreto dispone l'applicazione della sanzione pecuniaria dalle 200 alle 300 quote, si applicano inoltre le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2 del Decreto per una durata non superiore a sei mesi.

Per scarico, ai sensi dell'art. 74 lett. ff del Codice dell'Ambiente,) si intende «*qualsiasi immissione effettuata esclusivamente tramite un sistema stabile di collettamento che collega senza soluzione di continuità il ciclo di produzione del refluo con il corpo ricettore acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione. Sono esclusi i rilasci di acque previsti all'art. 114*» (in materia di dighe).

La definizione di scarico non prevede, come mezzo essenziale per l'esecuzione dello stesso, la presenza di tubazioni o apparecchiature speciali costituenti vera e propria condotta, dovendo ritenersi che integri scarico in senso giuridico qualsiasi sistema di deflusso, oggettivo e duraturo, che comunque canalizza (senza soluzione di continuità) i reflui dal luogo di produzione al corpo ricettore.

Per acque reflue industriali, ai sensi dell'art. 74 lett. h del Codice dell'Ambiente, si intende «*qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici od impianti in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, diverse da quelle domestiche e da quelle meteoriche di dilavamento*».

La giurisprudenza ha precisato che la qualificazione di insediamento produttivo non può essere collegata solo ad attività di produzione di beni in senso stretto, ma deve essere affermata in relazione ad ogni attività economica, pur se rivolta a prestazione di servizi.

Scarichi di sostanze pericolose: le disposizioni relative agli scarichi di sostanze pericolose si applicano, ai sensi dell'art. 108, primo comma del Codice dell'Ambiente, agli stabilimenti nei quali si svolgono attività che comportano la produzione, la trasformazione o l'utilizzazione delle sostanze di cui alle Tabelle 3/A e 5 dell'Allegato 5 alla Parte III del Codice dell'Ambiente, e nei cui scarichi sia accertata la presenza di tali sostanze in quantità o concentrazioni superiori ai limiti di rilevabilità consentiti dalle metodiche di rilevamento in essere alla data di entrata in vigore della Parte III, o, successivamente, superiori ai limiti di rilevabilità consentiti dagli aggiornamenti a tali metodiche messi a punto ai sensi del punto 4 dell'Allegato 5 alla Parte III.

Sostanze pericolose sono considerate ad es. quelle classificate contemporaneamente cancerogene (R45) e pericolose per l'ambiente idrico (R50 e R51/53).

- Art. 137 comma 3 del Codice dell'Ambiente

Si riferisce alla medesima tipologia di scarico di cui al comma 2 effettuata senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli artt. 107, comma 1, e 108, comma 4 (Autorità d'Ambito competente in base alle caratteristiche dell'impianto).

In queste ipotesi l'art. 25 undecies del Decreto dispone l'applicazione della sanzione pecuniaria dalle 150 alle 250 quote.

- Art. 137 comma 5 del Codice dell'Ambiente

Salvo che il fatto costituisca reato più grave, sempre in tema di scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla Parte III, la condotta punibile consiste nel superamento dei valori limite fissati nella tabella 3 o 4 se trattasi di scarico al suolo, ovvero nel superamento dei limiti più restrittivi fissati dalle regioni, dalle province autonome o dall'Autorità competente in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla Parte III del Codice dell'Ambiente.

In queste ipotesi l'art. 25 undecies del Decreto dispone l'applicazione della sanzione pecuniaria dalle 150 alle 250 quote, si applicano inoltre le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2 del Decreto per una durata non superiore a sei mesi.

- Art. 137 comma 11 del Codice dell'Ambiente

La norma punisce l'inosservanza dei divieti di scarico sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo previsti dall'art. 103 e di quelli nel sottosuolo e nelle acque sotterranee previsti dall'art.104 del Codice dell'Ambiente.

In queste ipotesi l'art. 25 undecies del Decreto dispone l'applicazione della sanzione pecuniaria dalle 150 alle 250 quote, si applicano inoltre le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2 del Decreto per una durata non superiore a sei mesi.

- Art. 137 comma 13 del Codice dell'Ambiente

Riguarda lo scarico nelle acque marine da parte di navi od aereomobili. In queste ipotesi l'art. 25 undecies del Decreto dispone l'applicazione della sanzione pecuniaria dalle 200 alle 300 quote.

- Art. 256 comma 1 lett. a) e b) del Codice dell'Ambiente

Punisce chiunque effettui un'attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione. La pena prevista delle lettere a) e b) del primo comma dell'articolo sono diverse in ragione della qualifica dei rifiuti come pericolosi o non pericolosi.

Con riferimento a queste due fattispecie l'art. 25 undecies del Decreto dispone rispettivamente l'applicazione della sanzione pecuniaria fino a 250 quote se l'attività coinvolge rifiuti non pericolosi e da 150 a 250 quote se l'attività riguarda invece rifiuti pericolosi.

Si tratta di un reato comune, può quindi essere commesso da chiunque.

Nozione di raccolta: ai sensi della lett. o) dell'art. 183 del Codice dell'Ambiente per raccolta s'intende: «il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito

preliminare alla raccolta, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta di cui alla lettera “mm”⁸, ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento».

Nozione di trasporto: per trasporto deve intendersi un qualsiasi trasferimento di rifiuti da un luogo ad un altro, con la sola esclusione dalla nozione di trasporto ai fini della Parte IV del Codice dell’Ambiente della «*movimentazione di rifiuti esclusivamente all’interno di aree private*» (Art. 193, comma 11 del Codice dell’Ambiente).

Nozione di recupero: l'art. 183 comma 1 lett. t) definisce quali operazioni di recupero «*qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale*». L'allegato C della Parte IV del Codice dell’Ambiente riporta un elenco non esaustivo di operazioni di recupero. Privilegiato è quindi il risultato finale, ovvero la funzione utile dell’operazione, piuttosto che le modalità di esecuzione della stessa.

Nozione di smaltimento: per smaltimento oggi si intende, ai sensi dell’art. 183, lett. z) del Codice dell’Ambiente, «*qualsiasi operazione diversa dal recupero anche quando l’operazione ha come conseguenza secondaria il recupero di sostanze o di energia*». L’Allegato B alla Parte IV del Codice dell’Ambiente riporta un elenco non esaustivo delle operazioni di smaltimento. Lo smaltimento è quindi l’epilogo della filiera di gestione dei rifiuti ricomprende tutte quelle operazioni finalizzate a sottrarre definitivamente una sostanza, un materiale o un oggetto dal circuito economico e/o di raccolta per eliminazione o stoccaggio definitivo. Ai sensi dell'art. 182 del Codice dell’Ambiente lo smaltimento dei rifiuti è effettuato in condizioni di sicurezza e costituisce la fase residuale della gestione dei rifiuti, previa verifica, da parte della competente autorità, della impossibilità tecnica ed economica di esperire le operazioni di recupero. Nell’ottica dell’economia circolare, che ha ispirato l’ultima revisione normativa del Codice dell’Ambiente con il recepimento del c.d. Pacchetto Economia Circolare in Italia, i rifiuti da avviare allo smaltimento finale devono essere il più possibile ridotti sia in massa che in volume, potenziando la prevenzione e le attività di riutilizzo, di riciclaggio

⁸ Lettera mm) dell’art. 183 del Codice dell’Ambiente: “centro di raccolta” «*area presidiata ed allestita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, per l’attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento*».

e di recupero e prevedendo, ove possibile, la priorità per quei rifiuti non recuperabili generati nell'ambito di attività di riciclaggio o di recupero.

Le attività di smaltimento in discarica dei rifiuti sono disciplinate secondo le disposizioni del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, di attuazione della direttiva 1999/31/CE.

Nozione di commerciante ed intermediario: ai sensi della lett. i) dell'art. 183 del Codice dell'Ambiente per commerciante s'intende *«qualsiasi impresa che agisce in qualità di committente, al fine di acquistare e successivamente vendere rifiuti, compresi i commercianti che non prendono materialmente possesso dei rifiuti»* mentre per intermediario, la successiva lett. l dell'art. 183, si intende *«qualsiasi impresa che dispone il recupero o lo smaltimento dei rifiuti per conto di terzi, compresi gli intermediari che non acquisiscono la materiale disponibilità dei rifiuti»*.

In tema di gestione dei rifiuti, l'**attività di stoccaggio** viene definita dal Codice dell'Ambiente (lett. aa) dell'art. 183) come *«attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D15 dell'Allegato B alla parte quarta del presente decreto, nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di rifiuti di cui al punto R13 dell'allegato C alla medesima parte quarta»*.

Le responsabilità del produttore e del detentore dei rifiuti.

Fondamentale importanza riveste l'individuazione delle figure del **produttore** e del **detentore** dei rifiuti, in capo ai quali l'ordinamento individua **posizioni di garanzia** idonee a dar luogo a responsabilità penale, anche a titolo di concorso.

Ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. f) e h), per produttore dei rifiuti s'intende il *“soggetto la cui attività produce rifiuti e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo produttore)”* mentre per detentore il Codice dell'Ambiente intende, dando rilevanza al concetto giuridico di possesso, *«il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso»*.

Le responsabilità relative alla gestione dei rifiuti sono individuate dall'art. 188 del Codice dell'Ambiente. In particolare:

«1. Il produttore iniziale, o altro detentore, di rifiuti provvede al loro trattamento direttamente ovvero mediante l'affidamento ad intermediario, o ad un commerciante o alla loro consegna a un

ente o impresa che effettua le operazioni di trattamento dei rifiuti, o ad un soggetto addetto alla raccolta o al trasporto dei rifiuti, pubblico o privato, nel rispetto della Parte IV del presente decreto.

2. Gli enti o le imprese che provvedono alla raccolta o al trasporto dei rifiuti a titolo professionale sono tenuti all'iscrizione all'Albo dei Gestori Ambientali di cui all'articolo 212 e conferiscono i rifiuti raccolti e trasportati agli impianti autorizzati alla gestione dei rifiuti o a un centro di raccolta.

3. I costi della gestione dei rifiuti sono sostenuti dal produttore iniziale dei rifiuti nonché dai detentori che si succedono a vario titolo nelle fasi del ciclo di gestione.

4. La consegna dei rifiuti, ai fini del trattamento, dal produttore iniziale o dal detentore ad uno dei soggetti di cui al comma 1, non costituisce esclusione automatica della responsabilità rispetto alle operazioni di effettivo recupero o smaltimento. Al di fuori dei casi di concorso di persone nel fatto illecito e di quanto previsto dal regolamento (CE) n. 1013/2006, la responsabilità del produttore o del detentore per il recupero o smaltimento dei rifiuti è esclusa nei seguenti casi:

a) conferimento dei rifiuti al servizio pubblico di raccolta;

b) conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati alle attività di recupero o di smaltimento a condizione che il detentore abbia ricevuto il formulario di cui all'articolo 193 controfirmato e datato in arrivo dal destinatario entro tre mesi dalla data di conferimento dei rifiuti al trasportatore ovvero che alla scadenza di detto termine il produttore o detentore abbia provveduto a dare comunicazione alle autorità competenti della mancata ricezione del formulario. Per le spedizioni transfrontaliere di rifiuti, con riferimento ai documenti previsti dal regolamento (CE) n. 1013/2006, tale termine è elevato a sei mesi e la comunicazione è effettuata alla Regione o alla Provincia autonoma.

5. Nel caso di conferimento di rifiuti a soggetti autorizzati alle operazioni di raggruppamento, ricondizionamento e deposito preliminare di cui ai punti D13, D14, D15 dell'allegato B alla Parte IV del presente decreto, la responsabilità dei produttori dei rifiuti per il corretto smaltimento è esclusa a condizione che questi ultimi, oltre al formulario di identificazione abbiano ricevuto un'attestazione di avvenuto smaltimento, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sottoscritta dal titolare dell'impianto da cui risultino, almeno, i dati dell'impianto e del titolare, la quantità dei rifiuti trattati e la tipologia di operazione di smaltimento effettuata. La disposizione di cui al presente comma si applica sino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 188-bis, comma 1, in cui sono definite, altresì, le modalità per la verifica ed invio della comunicazione dell'avvenuto smaltimento dei rifiuti, nonché le responsabilità da attribuire all'intermediario dei rifiuti».

- Art. 256 comma 3 primo e secondo periodo del Codice dell'Ambiente

La fattispecie sanziona la realizzazione o la gestione di una discarica non autorizzata prevedendo una specifica fattispecie aggravata nell'ipotesi in cui *«la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi»* Si tratta di un reato comune che può essere commesso da qualsiasi soggetto, sia esso un privato, un imprenditore o un soggetto pubblico.

Con riferimento a queste due fattispecie l'art. 25 undecies del Decreto dispone rispettivamente l'applicazione della sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote e se la discarica è destinata allo smaltimento di rifiuti pericolosi la sanzione pecuniaria da 200 a 300 quote, si applicano inoltre le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2 del Decreto per una durata non superiore a sei mesi.

Nozione di discarica: ai sensi dell'art. 2 lett. g) d.lgs. 13.01.2003 n.36 la discarica è definita come *«area adibita a smaltimento dei rifiuti mediante operazioni di deposito sul suolo o nel suolo, compresa la zona interna al luogo di produzione dei rifiuti adibita allo smaltimento dei medesimi da parte del produttore degli stessi, nonché qualsiasi area ove i rifiuti sono sottoposti a deposito temporaneo per più di un anno. Sono esclusi da tale definizione gli impianti in cui i rifiuti sono scaricati al fine di essere preparati per il successivo trasporto in un impianto di recupero, trattamento o smaltimento, e lo stoccaggio di rifiuti in attesa di recupero o trattamento per un periodo inferiore a tre anni come norma generale, o 10 stoccaggio di rifiuti in attesa di smaltimento per un periodo inferiore a un anno»*.

La discarica si caratterizza per la definitività e per la stabilità dell'accumulo dei rifiuti.

Realizzazione di una discarica: destinazione ed allestimento a tale scopo di un'area, con l'effettuazione delle opere a tal fine occorrenti.

Gestione di una discarica: individuazione di un'organizzazione diretta al funzionamento e all'esercizio della discarica nonché al controllo del sito e degli impianti di smaltimento anche successivamente alla loro chiusura, gestore della discarica sarà quindi, ai sensi della lett. o) dell'art. 2 del d.lgs. 13.01.2003 n.36, *«il soggetto responsabile di una qualsiasi delle fasi di gestione di una discarica, che vanno dalla realizzazione e gestione della discarica fino al termine della gestione post-operativa compresa; tale soggetto può variare dalla fase di preparazione a quella di gestione successiva alla chiusura della discarica»*

- Art. 256 comma 4 del Codice dell'Ambiente

Richiama le condotte previste dai precedenti comma 1, 2 e 3 prevedendo una riduzione delle sanzioni della metà per le ipotesi non di mancanza delle prescritte autorizzazioni,

iscrizioni o comunicazioni, ma di inosservanza delle prescrizioni impartite nelle autorizzazioni o di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o per le comunicazioni.

- Art. 256 comma 5 del Codice dell'Ambiente

Punisce le attività, in violazione del generale divieto di miscelazione dei rifiuti di cui all'art. 187 del Codice dell'Ambiente, non consentite di miscelazione di rifiuti.

In queste ipotesi l'art. 25 undecies del Decreto dispone l'applicazione della sanzione pecuniaria dalle 150 alle 250 quote.

- Art. 256 comma 6 primo periodo del Codice dell'Ambiente

La fattispecie punisce il deposito temporaneo di rifiuti sanitari pericolosi, presso il luogo di produzione, effettuato in violazione delle disposizioni di cui all'art. 227 comma 1 lett. b) del Codice dell'Ambiente.

In queste ipotesi l'art. 25 undecies del Decreto dispone l'applicazione della sanzione pecuniaria fino a 250 quote.

- Art. 257 comma 1 e 2 del Codice dell'Ambiente

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la fattispecie punisce chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'art. 242 del Codice dell'Ambiente la pena prevista è aumentata.

In queste ipotesi l'art. 25 undecies del Decreto dispone l'applicazione della sanzione pecuniaria fino a 250 quote.

Ai sensi del comma 2, se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose la pena prevista è ancora aumentata. In queste ipotesi l'art. 25 undecies del Decreto dispone l'applicazione della sanzione pecuniaria da 150 quote a 250 quote.

- Art. 258 comma 4 secondo periodo del Codice dell'Ambiente

Delle quattro fattispecie criminose previste dall'articolo in esame in materia di *Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari*, due hanno come oggetto materiale il formulario per l'identificazione dei rifiuti, mentre le altre due il certificato di analisi dei rifiuti. Sono queste ultime due quelle richiamate dall'art. 25 undecies del Decreto per le quali è disposta l'applicazione della sanzione pecuniaria da 150 quote a 250 quote...

False indicazioni nel certificato di analisi dei rifiuti: costituisce un reato proprio, integrabile esclusivamente dai professionisti abilitati al rilascio del certificato di analisi. È richiesto l'elemento soggettivo doloso.

Uso di un falso certificato di analisi: La fattispecie è punibile esclusivamente per dolo.

- Art. 259 comma 1 del Codice dell'Ambiente

Le fattispecie introdotte dall'art. in esame in materia di traffico illecito di rifiuti, punisce chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito.

In queste ipotesi l'art. 25 undecies del Decreto dispone l'applicazione della sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote.

- Art. 260 comma 1 e 2 del Codice dell'Ambiente

L'art. 260 del Codice dell'Ambiente è stato abrogato dall'art. 7 del D.lgs. 21/2018: dal 6/4/2018, i richiami alle disposizioni dell'articolo in questione, ovunque presenti, si intendono riferiti all'art. 452 quaterdecies c.p.

Il rilievo penale è attribuito alla condotta di chiunque «*al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti*».

Deve trattarsi di una struttura organizzata di tipo imprenditoriale e dotata di adeguatezza rispetto alla realizzazione dell'obiettivo criminoso.

L'organizzazione, che richiede l'apporto in misura adeguata di beni materiali e capitali, dovrà essere operante per un tempo apprezzabile.

Il requisito di abusività costituisce una clausola di illiceità speciale che deve essere intesa in senso ampio, comprensivo cioè di qualsiasi condotta effettuata sia in assenza di autorizzazione sia, pur in presenza di un provvedimento abilitativo, in modo difforme da quanto autorizzato e in violazione di norme previste sia dall'attuale t.u. sia da fonti ad esso esterne.

La fattispecie costituisce un delitto punito a titolo di dolo specifico, rappresentato dal fine di conseguire un ingiusto profitto. Per profitto ingiusto deve intendersi ogni indebito vantaggio suscettibile di apprezzamento in termini patrimoniali.

In queste ipotesi è sempre ordinata la confisca delle cose che servirono a commettere il reato o che costituiscono il prodotto o il profitto del reato, salvo che appartengano a persone estranee al reato. Quando essa non sia possibile, il giudice individua beni di valore equivalente di cui il condannato abbia anche indirettamente o per interposta persona la disponibilità e ne ordina la confisca.

Il secondo comma prevede un aggravio di pena nell'ipotesi in cui l'oggetto materiale della condotta sia costituito da rifiuti ad alta radioattività.

In queste ipotesi l'art. 25 undecies del Decreto dispone l'applicazione della sanzione pecuniaria da 300 a 500 quote e per l'ipotesi di cui al comma secondo la sanzione da 400 a 800 quote, si applicano inoltre le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2 del Decreto per una durata non superiore a sei mesi.

- Art. 260-bis comma 6, 7 secondo e terzo periodo, 8 primo e secondo periodo del Codice dell'Ambiente

Il comma 6 dell'art. 260-bis del Codice dell'Ambiente, punisce, con la pena di cui all'art. 483 c.p., colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti ed inoltre chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti.

In queste ipotesi l'art. 25 undecies del Decreto dispone l'applicazione della sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote.

La seconda parte del comma 7 dell'art. 260-bis del Codice dell'Ambiente, punisce, con la pena di cui all'art. 483 c.p., chi trasportando rifiuti pericolosi che omette di accompagnare il trasporto con la copia cartacea della scheda Sistri - Area Movimentazione e, ove necessario, sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti.

La parte terza del comma 7 dell'art. 260-bis del Codice dell'Ambiente, punisce, con la pena di cui all'art. 483 c.p., colui che durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati.

In queste ipotesi l'art. 25 undecies del Decreto dispone l'applicazione della sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote.

Il comma 8 dell'art. 260-bis del Codice dell'Ambiente, nella prima parte, punisce il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda Sistri - Area Movimentazione fraudolentemente alterata. La seconda parte aumenta la pena in caso di rifiuti pericolosi.

In queste ipotesi l'art. 25 undecies del Decreto dispone l'applicazione della sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote e in caso di rifiuti pericolosi la sanzione pecuniaria da 200 a 300 quote.

Attraverso la sostituzione dell'art. 188-bis del Codice dell'Ambiente, operata dal d.lgs. 3 settembre 2020 n. 116 (in vigore dal 26 settembre 2020) al fine di adeguare la normativa nazionale ai nuovi principi in materia di gestione di rifiuti introdotti dal c.d. Pacchetto Economia circolare, già da tempo abrogato, viene istituito il nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti che comprende delle procedure e degli strumenti di tracciabilità integrati nel *Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti*, istituito ai sensi dell'art. 6 del Dl 135/2018. La definizione delle modalità di organizzazione e funzionamento del sistema, delle modalità di iscrizione - da parte di soggetti obbligati o di coloro che intendano aderirvi in maniera volontaria - di compilazione, di validazione e di tenuta in formato digitale dei registri di carico/scarico e dei formulari di identificazione dei rifiuti, viene demandata a uno o più successivi atti regolamentari che dovranno garantire un periodo preliminare di sperimentazione.

Fino all'attuazione completa del nuovo sistema di tracciabilità previsto dall'art. 188-bis, continuano ad applicarsi i Dm 145/2018 in materia di registri di carico e scarico e il Dm 148/2018 in materia di formulari di identificazione dei rifiuti.

- Art. 279 comma 5 del Codice dell'Ambiente

Punisce chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione se ciò determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.

In queste ipotesi l'art. 25 undecies del Decreto dispone l'applicazione della sanzione pecuniaria fino a 250 quote.

c) Le fattispecie previste dalla Legge 7 febbraio 1992, n. 150 - Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione

- Art. 1, comma 1 e 2 della Legge 7 febbraio 1992, n. 150

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la fattispecie punisce chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, con riferimento a esemplari appartenenti alle specie elencate nell'allegato A del Regolamento medesimo e successive modificazioni: a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi; b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato; c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente; d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza la licenza o il certificato prescritti e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza; e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997 e successive modificazioni; f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione.

In queste ipotesi l'art. 25 undecies del Decreto dispone l'applicazione della sanzione pecuniaria fino a 250 quote.

Ai sensi del comma secondo dell'articolo, nelle ipotesi di rediva o il reato sia commesso nell'esercizio di attività di impresa è previsto un aumento di pena e la condanna alla sospensione della licenza da un minimo di 6 mesi ad un massimo di 2 anni. In queste ipotesi l'art. 25 undecies del Decreto dispone l'applicazione della sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote.

- Art. 2, commi 1 e 2 della Legge 7 febbraio 1992, n. 150

La fattispecie ripercorre le condotte di cui all'art. 1 ma con riferimento ad per gli esemplari appartenenti alle specie elencate negli allegati B e C del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996.

In queste ipotesi l'art. 25 undecies del Decreto dispone l'applicazione della sanzione pecuniaria fino a 250 quote.

- Art. 6, comma 4 della Legge 7 febbraio 1992, n. 150

L'articolo punisce la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica. In queste ipotesi l'art. 25 undecies del Decreto dispone l'applicazione della sanzione pecuniaria fino a 250 quote.

- Le fattispecie del Codice Penale richiamate dall'articolo 3-bis, comma 1, della Legge n. 150 del 1992

L'articolo dispone che per le fattispecie previste dall'art. 16, paragrafo 1, lettere a), c), d), e), ed l), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio in materia di falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati si applicano le pene di cui al Libro II, Titolo VII, Capo III del Codice Penale.

In queste ipotesi l'art. 25 undecies del Decreto dispone l'applicazione della sanzione pecuniaria: 1) fino a 250 quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo ad un anno di reclusione; 2) da 150 a 250 quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a due anni di reclusione; 3) da 200 a 300 quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la

pena non superiore nel massimo a tre anni di reclusione; 4) da 300 a 500 quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena superiore nel massimo a tre anni di reclusione.

d) Le fattispecie di cui all'art. 3 comma 6 della Legge 28.12.1993 n. 549 Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente

Vieta l'autorizzazione di impianti che prevedano l'utilizzazione delle sostanze c.d. lesive dell'ozono stratosferico (di cui alla tabella A della legge stessa). In queste ipotesi l'art. 25 undecies del Decreto dispone l'applicazione della sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote.

e) Le fattispecie di cui agli artt. 8 e 9 dal Decreto Legislativo 6 novembre 2007, n. 202 in materia di inquinamento provocato dalle navi

Le due fattispecie disciplinano le ipotesi di inquinamento doloso (art. 8) e colposo (art. 9). Salvo che il fatto costituisca più grave reato, le fattispecie puniscono il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con il loro concorso, che dolosamente o colposamente versano in mare le sostanze inquinanti o causano lo sversamento di dette sostanze. Previste fattispecie aggravate nelle ipotesi in cui siano causati danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste.

In queste ipotesi l'art. 25 undecies del Decreto dispone l'applicazione della sanzione pecuniaria: 1) fino a 250 quote nelle ipotesi di inquinamento colposo; 2) da 150 a 250 quote nelle ipotesi di inquinamento doloso e colposo aggravato; 3) da 200 a 300 quote nelle ipotesi di inquinamento doloso aggravato.

Processi a rischio

Approvvigionamenti

Controllo sui fornitori in relazione ai processi legati alla gestione dei rifiuti ed allo scarico delle acque

Produttivo

Gestione e manutenzione reti e impianti acqua, fognatura e depurazione;
gestione e manutenzione impianti ambientali e centri di raccolta;

Gestione e manutenzione centrali teleriscaldamento,
idroelettriche e di estrazione gas;
Gestione sedi.

Area Servizio Idrico Integrato	- Gestione e controllo degli impianti (acqua, fognatura e depurazione) - Gestione e controllo impianti elettrici - Gestione e controllo delle reti acqua
Area Raccolta e Trasporto	-Gestione e controllo delle attività di raccolta e trasporto dei rifiuti - Gestione e controllo delle attività dei centri di raccolta
Area Impianti Ambiente	- Gestione e controllo delle attività di compostaggio - Gestione e controllo delle attività di discarica - Gestione e controllo delle attività di commercializzazione di compost
Area Energia	- Gestione e controllo dell'attività di rete - Gestione e controllo degli impianti TLR e fonti Rinnovabili - Gestione e controllo delle attività di produzione di metano
Automezzi	Gestione del parco automezzi
Certificazione ISO, Sicurezza e Laboratorio	Gestione della attività di analisi e monitoraggi ambientali
Sedi e Servizi Generali	Gestione sedi

Livello di rischio: Alto

Principi generali di comportamento

I responsabili delle direzioni e delle funzioni coinvolte nei processi "a rischio reato" sono tenuti, nell'ambito della propria attività, al rispetto delle norme di comportamento

di seguito indicate, conformi ai principi dettati dal Modello e, in particolare, dal Manuale Organizzativo e dell'Impegno Etico di AIMAG.

È fatto assoluto divieto:

- di porre in essere condotte tali da integrare le fattispecie di reato previste dall'art. 25 undecies del Decreto;
- di porre in essere qualsiasi comportamento che, pur non integrando in concreto alcuna delle ipotesi criminose sopra delineate, possa in astratto diventarlo;
- di non attenersi alle prescrizioni contenute nei titoli autorizzativi ambientali;
- di non rispettare e/o adempiere ad ogni prescrizione, indicazione e raccomandazione dettate dalle Autorità di controllo competenti;
- di affidare, collaborare o incaricare terzi non debitamente autorizzati dagli enti competenti per l'esecuzione di attività a rischio reato.

Protocolli di prevenzione e Responsabile Interno per i processi "a rischio reato".

In linea con le *best practice*, la Società ritiene opportuno che venga fornita debita evidenza delle operazioni a rischio.

A questo fine sono state elaborate ed adottate specifiche procedure scritte che attengono alla prevenzione dei reati previsti dal Decreto finalizzate a:

- assicurare la pluralità dei soggetti che partecipano ai processi;
- assicurare la suddivisione delle responsabilità tra le diverse funzioni coinvolte;
- fissare regole scritte e trasparenti per la gestione delle attività e dei processi per il perfetto rispetto della normativa ambientale in materia;
- garantire trasparenza e tracciabilità dei rapporti con le Autorità di controllo competenti e delle decisioni assunte in relazione a rapporti con le stesse;
- individuare, nei processi aziendali e nelle proprie attività, quelli che determinano aspetti ambientali significativi, identificando le interazioni tra i processi considerati;
- assicurare, oltre al corretto funzionamento di tali processi, anche la formalizzazione dei criteri necessari per il controllo degli eventuali aspetti e impatti ambientali correlati;
- garantire la disponibilità di risorse adeguate, la formazione e la consapevolezza del personale, in particolare nelle figure chiave, preposte alla gestione di punti critici, ai fini della prestazione ambientale della Società;

- garantire l'accesso alle informazioni di supporto per l'attuazione e controllo dei processi significativi ai fini della prestazione ambientale della Società, ivi compresi l'aggiornamento normativo;
- attivare le procedure più idonee per far coincidere i risultati con le prestazioni attese e conseguire il miglioramento continuo degli standard ambientali.

Procedura	Rev	Data
AFC 2 - P.Q. Procedure amministrative: Igiene Ambientale - Conferimento rifiuti in discarica	1	4/11/2021
AI - P.Q. ACQUEDOTTO INDUSTRIALE	4	20/12/2019
FOG - P.Q. GESTIONE RETE FOGNARIA	1	20/12/2019
ID - P.Q. IMPIANTI DI DEPURAZIONE	4	20/12/2019
PR - P.Q. GESTIONE PRODUTTIVI	7	29/04/2021
SIS - P.Q. SCOLMATORI E IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO	5	20/12/2019
COMM1 - P.Q.A. SERVIZI COMMERCIALI IMPIANTI AMBIENTE	4	15/02/2021
IMPA - P.Q.A. 1 GESTIONE REGISTRI E FORMULARI IMPIANTI AMBIENTE	0	14/05/2018
PQ BIOMETANO 1 PROCESSO PRODUZIONE BIOMETANO	0	21/03/2019
PQ BIOMETANO 2 TRACCIABILITA' BIOMETANO	2	29/01/2021
PQ BIOMETANO 3 PIANO DI CONTROLLO STRUMENTI DI MISURA PER IL BILANCIO DI MASSA DEL BIOMETANO	0	30/10/2019
COMP - P.Q. GESTIONE IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO	2	08/05/2012
P.A. DISC 1 SMALTIMENTO IN DISCARICA DI RIFIUTI URBANI E RIFIUTI SPECIALI ASSIMILABILI AGLI URBANI	2	02/05/2019
IEL - P.Q. GESTIONE IMPIANTI ELETTRICI / IMPIANTI ACQUA	3	03/02/2016
LAB - P.Q. LABORATORIO ANALISI	2	28/02/2021
SMA1 - P.A.S. SORVEGLIANZA E MISURAZIONI IN CAMPO AMBIENTALE/SICUREZZA	2	15/07/2018
QUAL 3 - P.Q.A. GESTIONE DEGLI STRUMENTI DI MISURA E CONTROLLO	3	24/04/2015
NC1 - P.Q.A.S.L. GESTIONE DELLE NON-CONFORMITA', DELLE AZIONI CORRETTIVE E PREVENTIVE	3	02/07/2020
GEA 1 - P.A. PREVENZIONE E GESTIONE DELLE EMERGENZE IN AMBITO AMBIENTALE	1	14/11/2011
CONT-INT - PQ GESTIONE DEI CONTRATTI DI SERVIZIO INTERCOMPANY (applicazione metodo cost plus)	0	14/06/2018

CANT - P.Q. GESTIONE CANTIERI	1	29/01/2021
RT - P.Q. PROCESSO RACCOLTA E TRASPORTO	1	28/05/2010
AAS 1 - P.A. INDIVIDUAZIONE DEGLI ASPETTI AMBIENTALI SIGNIFICATIVI	3	04/11/2019
SEA - P.Q. PROCESSO STAZIONI ECOLOGICHE ATTREZZATE	1	11/01/2013
TC - P.Q. PROCESSO TECNICO COMMERCIALE	1	13/03/2013
LOT - P.Q. LOTTIZZAZIONI	2	15/06/2011
RGA - P.Q. GESTIONE E MANUTENZIONE RETI ACQUA E GAS	1	21/01/2014
SII 3 - P.Q. PREVENZIONE E GESTIONE EMERGENZA IDRICA	1	10/07/2016
SIT - P.Q. PROCESSO AGGIORNAMENTI RETI	1	10/08/2017
TLR01_P.Q.A. PROCESSO DI TELERISCALDAMENTO	0	03/09/2020

Le procedure, inoltre, individuano uno o più Responsabili Interni per ciascun processo a rischio diretto di reato, che si dovranno rapportare con i membri dell'OdV e con la Dirigenza per tutte le attività di informazione, formazione, prevenzione e controllo previste dal presente Modello. In particolare, dovrà essere garantita la condivisione con l'OdV e il Consiglio di Amministrazione del sistema di reportistica ambientale trimestrale adottato dalla Società alla cui stesura collaborano tutte le funzioni delle aree interessate.

Sotto il profilo della prevenzione dei rischi, la Società si avvale di uno schema di gestione ambientale strutturato secondo gli standard delle seguenti certificazioni:

UNI EN ISO 14001 – Sistema di gestione ambientale

REATI TRIBUTARI E CONTRABBANDO

Art. 25 –quinquiesdecies del Decreto

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'articolo 2, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;

b) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;

c) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, previsto dall'articolo 3, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;

d) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;

e) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;

f) per il delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili, previsto dall'articolo 10, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;

g) per il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, previsto dall'articolo 11, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

2. Se, in seguito alla commissione dei delitti indicati al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

Art. 25 –sexiesdecies del Decreto

1. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a duecento quote.

2. Quando i diritti di confine dovuti superano centomila euro si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

DESCRIZIONE FATTISPECIE DI REATO

I reati di cui trattasi sono stati introdotti nel catalogo dei reati di cui al Decreto 231 mediante inserimento in detto decreto dell'art. 25-quinquiesdecies (Reati tributari), che attribuisce all'ente/società una responsabilità diretta per la commissione, nell'interesse o a vantaggio dell'ente/società stesso, di alcuni reati tributari contemplati nel decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 "Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a norma dell'articolo 9 della legge 25 giugno 1999, n. 205".

- Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (Art. 2, comma 1 e comma 2-bis, D.lgs. 10 marzo 2000, n. 74)

La fattispecie di reato si configura a carico di coloro che, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indicano, in una delle dichiarazioni relative a dette imposte, elementi passivi fittizi, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

- Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.lgs. 10 marzo 2000, n.74)

La fattispecie di reato si configura allorché, fuori dai casi previsti dall'articolo 2 (di cui sopra), al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, il soggetto autore del reato - (i) compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero (ii) avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria - indichi in una delle dichiarazioni relative a dette imposte (i) elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o (ii) elementi passivi fittizi o (iii) crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente:

a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila;

b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, (i) è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, (ii) è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero (iii) qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.

Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

Ai fini dell'applicazione della norma non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi; attivi inferiori a quelli reali.

- Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (Art. 8, comma 1 e comma 2-bis, D.lgs. 10 marzo 2000, n. 74)

La fattispecie di reato si realizza allorché un soggetto, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

Ai fini di quanto sopra indicato, l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.

- Occultamento o distruzione di documenti contabili (Art. 10 D.lgs. 10 marzo 2000, n. 74)

La fattispecie di reato si realizza allorché un soggetto, (i) al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero (ii) di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.

- Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (Art. 11 D.lgs. 10 marzo 2000, n. 74)

La fattispecie di reato si realizza:

- a) allorché un soggetto - (i) al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero (ii) di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila - aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva.
- b) allorché un soggetto - al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori - indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale (i) elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o (ii) elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

Considerazioni

Il D.Lgs. 74/2000 individua un reato commissivo, avendo il legislatore inteso rafforzare la tutela del bene giuridico protetto, che si consuma – ad esempio - nel momento della presentazione o della trasmissione in via telematica della dichiarazione nella quale sono indicati gli elementi passivi fittizi.

La dichiarazione annuale è atto che realizza, dal lato del contribuente, il presupposto obiettivo dell'evasione di quanto dovuto in forza della dichiarazione stessa. La dichiarazione annuale "fraudolenta", ossia non solo mendace, ma caratterizzata altresì da un particolare "coefficiente di insidiosità" per essere supportata da un impianto contabile o documentale fittizio e non corrispondente alla realtà delle operazioni commerciali poste in essere, costituisce di certo la fattispecie criminosa ontologicamente più grave.

Tale delitto di tipo commissivo e di mera condotta, ha natura istantanea e si consuma, per esempio, con la presentazione della dichiarazione annuale ai fini delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non avendo rilievo le dichiarazioni periodiche e quelle relative ad imposte diverse, con la conseguenza che il comportamento di utilizzazione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, si configura come ante factum meramente strumentale e prodromico per la realizzazione dell'illecito. Ciò in quanto il delitto di cui all'art. 2 del D.Lgs. 74/2000 è posto a tutela dell'interesse patrimoniale

dello Stato a riscuotere ciò che è fiscalmente dovuto e nell'ambito e nei limiti in cui è dovuto in forza del diritto tributario.

L'interesse protetto dalla fattispecie di cui al D.Lgs. 74/2000 è quello dell'Erario alla percezione dei tributi dovuti, prescindendo dalla realizzazione dell'evasione stessa, avendo il legislatore inteso rafforzare in via di anticipazione la tutela del bene giuridico protetto.

L'ulteriore ampliamento dei reati tributari: le fattispecie previste dall'art. 25-sexiesdecies del Decreto

Con il Decreto Legislativo n. 75 del 14 luglio 2020 è stata recepita in via definitiva la Direttiva (UE) 2017/1371 (cd. Direttiva PIF) del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 luglio 2017, recante norme per la *“lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale”*. L'attuazione della suddetta Direttiva costituisce un ulteriore passo del percorso di armonizzazione delle misure in materia di tutela degli interessi finanziari dell'Unione Europea, iniziato con la ratifica ed esecuzione, mediante la L. n. 300/2000, della Convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee del 26 luglio 1995.

La finalità dell'intervento normativo è quella di conformare l'ordinamento nazionale ai criteri ed ai principi contenuti nella Direttiva 2017/1371, da una parte mediante l'introduzione e l'ampliamento di fattispecie di reato volte a tutelare gli interessi finanziari dell'Unione, dall'altra attraverso un'ulteriore estensione dell'area della responsabilità amministrativa da reato delle persone giuridiche derivante dalla commissione di reati tributari che arrechino grave pregiudizio agli interessi finanziari dell'UE.

Il Decreto Legislativo n. 75 del 14 luglio 2020 apporta, a norma dell'art. 5, modificazioni al Decreto volte ad ampliare il catalogo dei reati presupposto della responsabilità amministrativa da reato delle persone giuridiche, per effetto dell'introduzione dell'art. 25-sexiesdecies nel Decreto e pertanto l'introduzione nel catalogo dei reati presupposto dei delitti di contrabbando previsti e puniti dal D.P.R. n. 43/1973 – Testo Unico della Legge Doganale (d'ora in avanti **“TULD”**).

In particolare, il nuovo l'art. 25-sexiesdecies del Decreto prevede l'applicazione della sanzione pecuniaria fino a 200 quote in caso di commissione dei reati previsti dal TULD. Nelle ipotesi in cui i diritti di confine dovuti superino 100 mila euro la sanzione pecuniaria applicata sarà fino a 400 quote (art. 25-sexiesdecies, 2 comma del Decreto).

In tali casi (previsti dai commi 1 e 2 dell'art. 25-sexiesdecies) si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2, lettere c), d) ed e), ossia il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

PROCESSI AZIENDALI ED ATTIVITA' A RISCHIO IN RELAZIONE AI REATI TRIBUTARI

Processo finanziario	gestione flussi finanziari, gestione dei fondi aziendali, impiego e disponibilità liquide
Processo amministrativo	redazione, registrazione, controllo e conservazione dei documenti contabili ed extracontabili relativi in particolare al bilancio ed al controllo di gestione

Livello di rischio reati tributati: Alto

Livello di rischio contrabbando: Basso

Protocolli di prevenzione e Responsabile Interno per i processi "a rischio reato" .

In linea con le *best practice*, la Società ritiene opportuno che venga fornita debita evidenza delle operazioni a rischio.

A questo fine sono state elaborate specifiche procedure che attengono alla prevenzione dei reati previsti dal decreto finalizzate a:

- operare con responsabilità chiaramente attribuite, modalità di esecuzione e controllo trasparenti e tracciabili;
- assicurare il controllo dei flussi finanziari;
- definire compiti e responsabilità dell'area finanziaria;
- responsabilizzare gli addetti per le operazioni di contabilizzazione;
- assicurare la necessaria chiarezza, trasparenza, indipendenza e tracciabilità nei rapporti contrattuali.

ALTRE FATTISPECIE DI REATO

Art. 25 – bis del Decreto

Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento.

1. *In relazione alla commissione dei delitti previsti dal codice penale in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:*

- a) per il delitto di cui all'articolo 453 la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote;*
- b) per i delitti di cui agli articoli 454, 460 e 461 la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;*
- c) per il delitto di cui all'articolo 455 le sanzioni pecuniarie stabilite dalla lettera a), in relazione all'articolo 453, e dalla lettera b), in relazione all'articolo 454, ridotte da un terzo alla metà;*
- d) per i delitti di cui agli articoli 457 e 464, secondo comma, le sanzioni pecuniarie fino a duecento quote;*
- e) per il delitto di cui all'articolo 459 le sanzioni pecuniarie previste dalle lettere a), c) e d) ridotte di un terzo;*
- f) per il delitto di cui all'articolo 464, primo comma, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote;*
- f-bis) per i delitti di cui agli articoli 473 e 474, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.*

2. *Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui agli articoli 453, 454, 455, 459, 460, 461, 473 e 474 del codice penale, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno.*

DESCRIZIONE FATTISPECIE DI REATO

- Falsificazione in monete, spendita ed introduzione nello stato, previo concerto, di monete falsificate: art. 453 c.p.

E' punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da euro 516 a euro 3.099:

- 1) chiunque contraffà monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello stato o fuori;
- 2) chiunque altera in qualsiasi modo monete genuine, col dare ad esse l'apparenza di un valore superiore;

3) chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, ma di concerto con chi l'ha eseguita ovvero con un intermediario, introduce nel territorio dello stato o detiene o spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate;

4) chiunque, al fine di metterle in circolazione, acquista o comunque riceve, da chi le ha falsificate, ovvero da un intermediario, monete contraffatte o alterate.

- Alterazione di monete: art. 454 c.p.

Chiunque altera monete della qualità indicata nell'articolo precedente, scemandone in qualsiasi modo il valore, ovvero, rispetto alle monete in tal modo alterate, commette alcuno dei fatti indicati nei numeri 3 e 4 del detto articolo, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 516.

- Spendita ed introduzione nello stato, senza concerto, di monete falsificate: art. 455 c.p.

Chiunque, fuori dei casi previsti dagli articoli precedenti, introduce nel territorio dello Stato, acquista o detiene monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, ovvero le spende o le mette altrimenti in circolazione, soggiace alle pene stabilite nei detti articoli, ridotte da un terzo alla metà.

- Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede: art. 457 c.p.

Chiunque spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate da lui ricevute in buona fede, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 1.033.

- Falsificazione dei valori di bollo, introduzione nello stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati: art. 459 c.p.

Le disposizioni degli articoli 453, 455 e 457 si applicano anche alla contraffazione o alterazione di valori di bollo e all'introduzione nel territorio dello Stato o all'acquisto, detenzione e messa in circolazione di valori di bollo contraffatti; ma le pene sono ridotte di un terzo.

Agli effetti della legge penale, si intendono per valori di bollo la carta bollata, le marche da bollo, i francobolli e gli altri valori equiparati a questi da leggi speciali.

- Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo: art. 460 c.p.

Chiunque contraffaccia la carta filigranata che si adopera per la fabbricazione delle carte di pubblico credito o dei valori di bollo, ovvero acquista, detiene, o aliena tale carte contraffatta, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 310 a euro 1.033.

- Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata: art. 461 cp.

Chiunque fabbrica, acquista, detiene o aliena filigrane o strumenti destinati esclusivamente alla contraffazione o alterazione di monete, valori di bollo o di carta filigranata è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 516.

- Uso di valori di bollo contraffatti o alterati: art. 464 c.p.

Chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, fa uso di valori di bollo contraffatti o alterati, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 516.

Se i valori sono stati ricevuti in buona fede, si applica la pena stabilita nell'articolo 457, ridotta di un terzo.

Qualora il valore bollato contraffatto o alterato sia stato ricevuto in buona fede e la conoscenza della falsità sia intervenuta in un momento posteriore, la messa in circolazione, e cioè l'uso del valore di bollo non conforme alla sua naturale destinazione, configura l'ipotesi di reato di cui all'art. 459 c.p. in relazione all'art. 457 c.p.; l'uso corrispondente alla normale destinazione dà luogo invece al reato di cui all'art. 464 c.p., nella forma attenuata prevista dal secondo comma dello stesso articolo.

Processo aziendale ed attività a rischio in relazione ai reati nummari

Processo finanziario

gestione flussi finanziari, impiego e disponibilità liquide, utilizzo valori bollati.

Livello di rischio: Basso

Il rischio di commissione dei cosiddetti reati nummari, nello svolgimento dell'attività della Società, risulta molto modesto in quanto i pagamenti non avvengono mediante uso di contante.

Protocolli di prevenzione:

In linea con le *best practice*, la Società ritiene opportuno che venga fornita debita evidenza delle operazioni a rischio.

A questo fine sono state elaborate specifiche procedure che attengono alla prevenzione dei reati previsti dal decreto finalizzate a:

- controllo dei flussi finanziari aziendali;
- registrazione uso valori bollati.

Art. 25 – bis. 1. Del Decreto

Delitti contro l'industria e il commercio

1. In relazione alla commissione dei delitti contro l'industria e il commercio previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per i delitti di cui agli articoli 513, 515, 516, 517, 517-ter e 517-quater la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;

b) per i delitti di cui agli articoli 513-bis e 514 la sanzione pecuniaria fino a ottocento quote.

2. Nel caso di condanna per i delitti di cui alla lettera b) del comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2.

Fattispecie di reato:

Art. 513 c.p. Turbata libertà dell'industria o del commercio con violenza sulle cose o mezzi fraudolenti;

Artt. 513 bis c.p. Illecita concorrenza con minaccia o violenza;

Art. 514 c.p. Frodi contro le industrie nazionali;

Art. 515 c.p. Frode nell'esercizio del commercio;

Art. 516 c.p. Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine;

Art. 517 c.p. Vendita di prodotti industriali con segni mendaci;

Art. 517 ter c.p. Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale;

Art. 517 quater c.p. Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.

Livello di rischio: Basso

Processo aziendale ed attività a rischio in relazione ai delitti contro l'industria ed il commercio.

Il rischio di commissione dei suddetti reati risulta molto modesto per la tipologia dell'attività aziendale.

Art. 25 - quater. 1 del Decreto

Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 583-bis del codice penale si applicano all'ente, nella cui struttura è commesso il delitto, la sanzione pecuniaria da 300 a 700 quote e le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno. Nel caso in cui si tratti di un ente privato accreditato è altresì revocato l'accreditamento.

2. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati al comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

Descrizione della fattispecie di reato.

Art. 583 bis c.p.- Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili

La ratio della norma è quella di sanzionare enti e strutture (in particolare strutture sanitarie, organizzazioni di volontariato ecc..) che si rendano responsabili di pratiche di mutilazione vietate.

Livello di rischio: Basso

La fattispecie non è applicabile alla Società.

Art. 25 - quinquies del Decreto

Delitti contro la personalità individuale

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dalla sezione I del capo III del titolo XII del libro II del codice penale si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per i delitti di cui agli articoli 600, 601, 602 e 603-bis, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote;

b) per i delitti di cui agli articoli 600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, e 600-quinquies, la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote;

c) per i delitti di cui agli articoli 600-bis, secondo comma, 600-ter, terzo e quarto comma, e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, nonché per il delitto di cui all'articolo 609-undecies la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote.

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, lettere a) e b), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.

3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

Fattispecie di reato.

Art. 600 c.p. - Riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù;

Art. 600 bis c.p. - Prostituzione minorile;

Art. 600 ter c.p. - Pornografia minorile;

Art. 600 quater c.p. - Detenzione di materiale pornografico;

Art. 600 quater.1 c.p. - Pornografia virtuale;

Art. 600 quinquies c.p. - Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile;

Art. 601 c.p. - Tratta di persone;

Art. 602 c.p. - Acquisto e alienazione di schiavi;

Art. 603-bis c.p. - Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro

Art. 609 - undecies c.p. Adescamento di minorenni

Livello di rischio: Basso

Processi a rischio

Il rischio di commissione dei suddetti reati risulta molto modesto per la tipologia dell'attività aziendale che non si esplica nei settori dell'editoria, della pubblicità, del commercio elettronico o nel settore dell'organizzazione di viaggi.

Art. 25 – sexies del Decreto

Abusi di mercato

- 1. In relazione ai reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato previsti dalla parte V, titolo I-bis, capo II, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.58 si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.*
- 2. Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, il prodotto o il profitto conseguito dall'ente è di rilevante entità, la sanzione è aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto.*

FATTISPECIE DI REATO

L'art. 9 della legge 18 aprile 2005, n. 62 (Legge Comunitaria per il 2004), che ha recepito la direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2003, relativa all'abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato (c.d. abusi di mercato) ha introdotto l'art. 25-sexies nel d.lgs. 231/01.

Questa norma estende l'ambito di applicazione della disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche alle condotte che integrano i c.d. abusi di mercato. La Legge Comunitaria interviene sia sul codice civile che sul Testo Unico dell'Intermediazione Finanziaria (TUF).

Quanto al codice civile, viene modificato l'art. 2637, che sanzionava il reato di aggio commesso in relazione a strumenti finanziari quotati e non quotati. La norma si applica invece adesso ai soli casi di aggio posti in essere con riferimento agli "strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato" e non invece agli strumenti finanziari quotati, cui si applicano le norme del TUF.

AIMAG in quanto società non quotata ricade nella previsione del vigente articolo 2637 del codice civile. Per la configurazione di tale fattispecie di reato, le misure preventive e le procedure di riferimento sono quelle già individuate in relazione ai reati societari. La direttiva sul market abuse disciplinata dal TUF ha come obiettivo quello di garantire la trasparenza dei mercati finanziari.

Tale risultato viene perseguito concentrandosi su due aspetti specifici strettamente collegati tra loro: l'informativa societaria e la prevenzione e repressione dei cosiddetti abusi di mercato.

Per quanto attiene al primo aspetto particolare attenzione è posta alle informazioni al pubblico, che sono essenziali per la trasparenza del mercato.

In merito alla prevenzione degli abusi di mercato la legge, come già sopra richiamato, ha individuato l'abuso di informazioni privilegiate e la manipolazione del mercato come le due principali attività che possono integrare tale fattispecie di reato.

Livello di rischio: Normale

Processi a rischio

Processo amministrativo

informazioni sociali trasmesse all'esterno

Protocolli di prevenzione

In linea con le *best practice*, la Società ritiene opportuno che venga comunque fornita debita evidenza delle operazioni a rischio.

A questo fine sono state elaborate specifiche procedure che attengono alla prevenzione dei reati previsti dal decreto finalizzate a:

- garantire che tutte le informazioni sociali trasmesse all'esterno siano rispondenti all'effettiva situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società;
- garantire che tutte le informazioni trasmesse siano rintracciabili negli atti e nei libri societari.

Art. 25 – nonies del Decreto

Delitti in materia di violazione del diritto d'autore

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 171, primo comma, lettera a-bis), e terzo comma, 171-bis, 171-ter, 171-septies e 171-octies della legge 22 aprile 1941, n. 633, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

Nel caso di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno. Resta fermo quanto previsto dall'art. 174 – quinquies della citata legge n.633 del 1941.

DESCRIZIONE FATTISPECIE DI REATO

I nuovi reati presupposto di cui all'art 25-*novies* in materia di violazione del diritto di autore sono:

- art. 171, l. 633/1941 comma 1 lett a) *bis*: messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa;
- art. 171, l. 633/1941 comma 3: reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione;
- art. 171-*bis* l. 633/1941 comma 1: abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori;
- art. 171-*bis* l. 633/1941 comma 2: riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati;
- art. 171-*ter* l. 633/1941: abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;
- art. 171-*septies* l. 633/1941: mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione;
- art. 171-*octies* l. 633/1941: fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di

apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale.

Processi a rischio

Processo di gestione dei sistemi informativi	Gestione ed utilizzo dei sistemi informatici e telematici
--	---

Livello di rischio: Basso

Protocolli di prevenzione.

In linea con le *best practice*, la Società ritiene opportuno che venga fornita debita evidenza delle operazioni a rischio.

A questo fine sono state elaborate specifiche procedure che attengono alla prevenzione dei reati previsti dal decreto finalizzate a:

- possedere un sistema con password di accesso, per profilo aziendale e per dipendente, personalizzate in funzione dei ruoli e dei compiti attribuiti, da modificare periodicamente;
- conservare le password in luoghi protetti, demandarne la gestione alla sola funzione responsabile del sistema;
- controllare gli accessi ad internet;
- evidenziare utilizzi illegittimi dell'hardware e/o del software.

Art. 25 - decies D.lgs. 231/01

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

1. In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 377-bis del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

Descrizione fattispecie di reato.

Art. 377 bis c.p.

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

Processi a rischio

Quest'ultimo reato presupposto, in realtà, può riguardare tutta l'attività aziendale.

Livello di rischio: Normale

Protocolli di prevenzione.

In linea con le *best practice*, la Società ritiene opportuno che venga fornita debita evidenza delle operazioni a rischio tramite:

- specifiche norme comportamentali e principi etici;
- adeguata informazione e formazione di dipendenti, amministratori, collaboratori;
- individuazione dei soggetti deputati a relazionarsi con l'Autorità Giudiziaria e prevedere specifiche deleghe.

ALLEGATI:

- Allegato 1: Organigramma
- Allegato 2: Delibera CdA di approvazione del Modello 231
- Allegato 3: Impegno Etico
- Allegato 4: Risk assessment (*conservato agli atti della società in quanto documento riservato*)